

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
91/C 176/01	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo allo statuto della società europea	1
91/C 176/02	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/350/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda)	69
91/C 176/03	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/466/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Regno di Spagna)	144

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo allo statuto della società europea ⁽¹⁾

(91/C 176/01)

COM(91) 174 def. — SYN 218

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 16 maggio 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 16.10.1989, pag. 41.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELLE COMMUNITA EUROPEE,

Invariato.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il completamento del mercato interno entro la scadenza prevista dall'articolo 8 A del trattato ed il miglioramento della situazione economica e sociale in tutta la Comunità che esso deve promuovere presuppongono, oltre all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, una ristrutturazione dei fattori produttivi in dimensioni adeguate a quelle della Comunità; che a questo scopo è indispensabile che le imprese la cui attività non è limitata al soddisfacimento di esigenze puramente locali possano progettare e attuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria;

TESTO ORIGINALE

considerando che una tale riorganizzazione presuppone che esista la facoltà di mettere in comune, mediante operazioni di concentrazione e di fusione, il potenziale delle imprese già esistenti di più Stati membri, e che siffatte operazioni debbono tuttavia avvenire nel rispetto delle regole di concorrenza del trattato;

considerato che la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e cooperazione che coinvolgono imprese di Stati membri diversi incontra difficoltà di natura giuridica, fiscale e psicologica; che le misure di ravvicinamento del diritto delle società degli Stati membri mediante direttive basate sull'articolo 54 del trattato permettono di ovviare ad alcune di queste difficoltà; tuttavia tali misure non dispensano le imprese soggette a legislazioni diverse dal dover scegliere una forma di società disciplinata da una determinata legislazione nazionale;

condiderando che, in tal modo, il contesto giuridico entro il quale le imprese europee debbono ancora operare, e che rimane interamente nazionale, non corrisponde più al contesto economico nel cui ambito devono svilupparsi per permettere la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 8 A del trattato; che questa situazione è tale da ostacolare notevolmente le operazioni di raggruppamento tra società di Stati membri diversi;

considerando che occorre far corrispondere il più possibile l'unità economica e l'unità giuridica dell'impresa europea; che a questo fine occorre prevedere la costituzione, accanto a società di diritto nazionale, di società la cui costituzione e funzionamento siano disciplinati da un regolamento di diritto comunitario, pertanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

considerando che le disposizioni di un siffatto regolamento permetteranno la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza che gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti territoriali della loro applicazione possano impedire od ostacolare dette operazioni;

considerando che un tale regolamento s'inserisce direttamente nelle legislazioni nazionali e contribuisce pertanto al loro ravvicinamento, costituendo così una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri che ha per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

considerando che lo statuto della società europea (qui di seguito «SE») è compreso fra gli atti che il Consiglio

TESTO MODIFICATO

TESTO ORIGINALE

deve adottare entro il 1992, elencati nel libro bianco della Commissione per il completamento del mercato interno approvato dal Consiglio europeo di Milano nel giugno 1985; che nella riunione di Bruxelles del 1987 il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio di una tempestiva instaurazione di tale statuto;

considerando che da quando la Commissione ha presentato, nel 1970, la proposta di regolamento relativo allo statuto delle società per azioni europee, modificata nel 1975, i lavori di ravvicinamento del diritto nazionale delle società hanno fatto notevoli progressi, cosicché nei settori in cui il funzionamento della SE non esige norme comunitarie uniformi è possibile operare un rinvio alla legislazione sulle società per azioni dello Stato membro in cui essa ha sede;

considerando che l'obiettivo essenziale perseguito dal regime giuridico di una SE richiede in ogni caso, senza pregiudizio delle esigenze economiche che potrebbero manifestarsi in futuro, che una SE possa essere costituita sia per permettere a società di Stati membri diversi di procedere ad una fusione o di costituire una società holding, sia per dare alle società ed altre persone giuridiche esercitanti un'attività economica, soggette alla legislazione di Stati membri diversi, la possibilità di creare filiali comuni;

considerando che il regime della SE deve essere quello di una società di capitali per azioni, che più adeguatamente risponde, tanto dal punto di vista finanziario che da quello delle gestione, alle esigenze delle imprese che esercitano le loro attività su scala europea; che per garantire che siffatte imprese abbiano dimensioni ragionevoli è opportuno stabilire un capitale minimo che garantisca che dette società dispongano di un patrimonio sufficiente, senza ostacolare peraltro la costituzione di SE da parte delle piccole e medie imprese;

considerando che occorre permettere una gestione efficace della SE, garantendo nel contempo un'attenta vigilanza; che va tenuto conto del fatto che esistono attualmente nella Comunità due diversi sistemi in cui è strutturata l'amministrazione delle società per azioni; che è opportuno peraltro, pur permettendo alla SE di scegliere tra i due sistemi, operare una chiara delimitazione tra le responsabilità delle persone incaricate della gestione e quelle incaricate della vigilanza;

TESTO MODIFICATO

considerando che in tale contesto è opportuno consentire a una società per azioni di trasformarsi in SE senza passare attraverso uno scioglimento qualora tale società abbia sede ed amministrazione centrale nella Comunità e una filiale o uno stabilimento in uno Stato membro diverso da quello della sua sede;

Invariato.

TESTO ORIGINALE

considerando che, tenuto conto del ravvicinamento operato dalla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e dalla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽²⁾ modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in materia, rispettivamente, di conti annuali e di conti consolidati, è possibile rendere applicabili alle SE le disposizioni delle direttive suddette, mantenendo la facoltà di scelta tra le varie opzioni offerte dalle disposizioni stesse;

considerando che, in virtù delle norme e dei principi generali del diritto internazionale privato, i diritti e gli obblighi relativi alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi, derivanti per un'impresa dal controllo esercitato su di un'altra impresa soggetta ad una diversa legislazione, sono disciplinati dal diritto applicabile all'impresa controllata, fatti salvi gli obblighi ai quali l'impresa che esercita il controllo sia soggetta in base alle disposizioni del diritto ad essa applicabile, per esempio in materia di elaborazione di conti consolidati;

considerando che, senza pregiudizio delle conseguenze che deriveranno da un ulteriore coordinamento del diritto degli Stati membri, non è attualmente necessaria in materia una regolamentazione specifica per la SE; che occorre quindi attenersi all'applicazione di dette norme e principi generali, tanto nel caso in cui la SE eserciti il controllo, che in quello in cui la SE sia la società controllata;

considerando che occorre precisare il regime così applicabile, nel caso in cui la SE sia controllata da un'altra impresa, e rinviare in materia al diritto applicabile alle società per azioni disciplinate della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE;

considerando che sul piano fiscale la SE deve essere soggetta alla legislazione dello Stato di cui è residente; che occorre inoltre prevedere d'imputare le perdite subite dagli stabilimenti permanenti della SE situati all'estero; che, per evitare ogni discriminazione con le altre imprese che esercitano un'attività transnazionale, disposizioni analoghe saranno proposte, mediante direttiva, per tutte le altre forme giuridiche d'impresa;

considerando che occorre garantire che ogni Stato membro applichi alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento le sanzioni riguardanti le società per azioni disciplinate dalla propria legislazione;

considerando che le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della direttiva ... del Consiglio basata

TESTO MODIFICATO

considerando che sul piano fiscale la SE deve essere soggetta alla legislazione dello Stato di cui è residente; che occorre inoltre prevedere d'imputare le perdite subite dagli stabilimenti permanenti della SE situati all'estero; che, per evitare ogni discriminazione con le altre imprese che esercitano un'attività transnazionale, disposizioni analoghe sono state proposte ⁽¹⁾, mediante direttiva, per tutte le altre forme giuridiche d'impresa;

Invariato.

(1) GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(2) GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(1) GU n. C 53 del 28.2.1991, pag. 30.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

sull'articolo 54 del trattato e che dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente; considerando che, nei settori non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario, riguardanti per esempio:

- l'ambito del diritto sociale e del diritto del lavoro,
- l'ambito del diritto tributario e della concorrenza,
- l'ambito del diritto della proprietà intellettuale,
- l'ambito del diritto fallimentare;

considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve essere differita, affinché ciascuno Stato membro possa prima procedere alla trasposizione delle disposizioni della direttiva ... nel diritto nazionale e all'instaurazione dei meccanismi necessari a permettere la costituzione ed il funzionamento delle SE aventi sede nel suo territorio, di modo che il regolamento e la direttiva possano essere applicati contemporaneamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

[Natura della società europea (SE)]

1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di società per azioni europee (*Societas Europaea*, qui di seguito «SE»), nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

2. La SE è una società la cui capitale è diviso in azioni. Gli azionisti rispondono per le obbligazioni sociali soltanto nei limiti dei loro conferimenti.

3. La SE è una società commerciale, qualunque ne sia l'oggetto sociale.

4. La SE ha personalità giuridica.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Invariato.

Soppresso.

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 2**Articolo 2*

(Costituzione)

1. Le società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE mediante fusione o mediante costituzione di una società holding se almeno due di esse hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

1. Le società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

1 bis. Le società per azioni e le società a responsabilità limitata costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità possono costituire una SE sotto forma di società holding se almeno due di esse:

- hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti; ovvero
- hanno una filiale o uno stabilimento permanente in uno Stato membro diverso da quello della loro amministrazione centrale.

2. Le società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante costituzione di una filiale comune, se almeno due di essi hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti.

2. Le società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato, e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE sotto forma di filiale comune, se almeno due di essi:

- hanno l'amministrazione centrale in Stati membri differenti; ovvero
- hanno una filiale o uno stabilimento permanente in uno Stato membro diverso da quello della loro amministrazione centrale.

3. Una società per azioni costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità può costituire una SE mediante trasformazione, se ha una filiale o uno stabilimento permanente in uno Stato membro diverso da quello della sua amministrazione centrale.

*Articolo 3**Articolo 3*

(Costituzione con partecipazione di una SE)

1. Una SE può, insieme con altre SE o con società per azioni costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, costituire un'altra SE mediante fusione o mediante costituzione di una società holding.

1. Una SE può, insieme con una o più altre SE o con una o più società per azioni costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, costituire un'altra SE mediante fusione.

1 bis. Una SE può, insieme con una o più altre SE o con una o più società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, costituire un'altra SE sotto forma di società holding.

TESTO ORIGINALE

2. Una SE può, insieme con altre SE o con società o altri enti giuridici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, costituire un'altra SE mediante costituzione di una filiale comune.

3. Una SE può costituire una o più filiali nella forma di SE. Una filiale non può invece costituire, a sua volta, una filiale SE.

Articolo 4

(Capitale minimo)

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, il capitale della SE non può essere inferiore a 100 000 ecu.

2. Se la SE esercita l'attività di ente creditizio, essa è soggetta ai requisiti in materia di capitale minimo prescritti dalla legislazione dello Stato membro della sede conformemente all'articolo ... della direttiva ... del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Se la SE esercita l'attività di imprese di assicurazione, essa è soggetta ai requisiti in materia di capitale minimo prescritti dalla legislazione dello Stato membro della sede.

Articolo 5

(Sede della SE)

La SE ha sede nel luogo stabilito dal proprio atto costitutivo o statuto. Tale luogo deve essere situato all'interno della Comunità. Esso deve corrispondere al luogo dell'amministrazione centrale della SE.

TESTO MODIFICATO

2. Una SE può, insieme con una o più altre SE o con una o più società o enti giuridici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, costituire un'altra SE sotto forma di filiale comune.

3. Una SE può essa stessa costituire una o più filiali nella forma di SE.

Articolo 4

1. Il capitale sottoscritto di una SE non può essere inferiore a 100 000 ecu.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di attività, tale legislazione si applica alle SE che hanno sede in tale Stato membro.

Soppresso.

Articolo 4 bis

Ai sensi del presente regolamento, il termine «lo statuto della SE» designa al contempo l'atto costitutivo e lo statuto propriamente detto della SE, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto separato.

Articolo 5

Invariato.

Articolo 5 bis

1. La sede della SE può essere trasferita all'interno della Comunità. Il trasferimento non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

2. Qualora il trasferimento della sede comporti un cambiamento della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, punto b), il progetto di trasferimento è soggetto a pubblicità in conformità con l'articolo 9.

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 31.3.1988, pag. 1.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

La decisione di trasferimento non può essere adottata prima di due mesi dalla pubblicazione del progetto. Essa deve essere presa alle condizioni previste per la modificazione dello statuto.

Il trasferimento della sede della SE, nonché la modificazione dello statuto che ne consegue, prendono effetto alla data in cui la SE è iscritta, conformemente all'articolo 8, nel registro della nuova sede. Tale iscrizione può effettuarsi soltanto a seguito della pubblicazione debitamente provata del progetto di trasferimento della sede.

3. La cancellazione della SE dal registro della sede precedente può effettuarsi soltanto a seguito della iscrizione debitamente provata della SE nel registro della nuova sede.

4. L'iscrizione nel registro della nuova sede e la cancellazione dal registro della vecchia sede vengono pubblicate negli Stati membri interessati conformemente all'articolo 9.

5. La pubblicazione della nuova iscrizione della SE rende la nuova sede opponibile ai terzi. Tuttavia finché non è stata pubblicata la cancellazione della SE dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare ad avvalersi della vecchia sede, a meno che la SE dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

Articolo 6

(Impresa controllata e impresa controllante)

1. Per «impresa controllata» s'intende ogni impresa nella quale una persona fisica o giuridica:

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci; ovvero
- b) ha il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socia dell'impresa stessa; ovvero
- c) è azionista o socia ed esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa stessa.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa controllante vanno aggiunti i diritti di ogni altra impresa controllata nonché delle persone fisiche o giuridiche che agiscono in nome proprio ma per conto dell'impresa controllante o di ogni altra impresa controllata.

Articolo 6

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 7**Articolo 7*

(Campo d'applicazione)

1. Nelle materie disciplinate dal presente regolamento i punti non espressamente regolati sono risolti:

- a) secondo i principi generali cui si informa il presente regolamento;
- b) qualora tali principi generali non permettano di risolvere la questione, secondo la legge applicabile alle società per azioni nello Stato della sede della SE.

1. La SE è disciplinata:

- a) — dalle disposizioni del presente regolamento:
 - ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni liberamente stabilite dalle parti nello statuto della SE;
- b) in difetto:
 - dalle disposizioni di legge dello Stato della sede della SE riguardanti le società per azioni;
 - dalle disposizioni liberamente stabilite dalle parti nello statuto, alle stesse condizioni previste per le società per azioni soggette alle legislazioni dello Stato della sede della SE.

2. Se uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna delle quali ha le proprie norme applicabili alle materie previste dal paragrafo 1, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il paragrafo 1, lettera b).

Invariato.

3. Nelle materie non disciplinate dal presente regolamento, si applicano alla SE disposizioni del diritto comunitario e del diritto degli Stati membri.

Soppresso.

4. Per quanto riguarda i diritti, le facoltà e gli obblighi che ad essa competono, la SE è trattata, in ciascuno Stato membro e fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, come una società per azioni di diritto interno.

Invariato.

*Articolo 8**Articolo 8*

(Iscrizione della SE)

1. Ogni SE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato della sede, in un registro designato dalla legislazione di tale Stato conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Invariato.

2. Se la SE ha una succursale in uno Stato membro diverso da quello della sede, tale succursale sarà iscritta nel registro in tale altro Stato membro secondo le modalità previste dalla legislazione di questo Stato conformemente all'articolo ... della direttiva .../.../CEE del Consiglio (proposta modificata...) ⁽²⁾

2. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dall'abbreviazione «SE».

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 105 del 21.4.1988, pag. 6.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 9

(Pubblicità degli atti relativi alla SE)

Gli atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 10(Pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*)

1. La costituzione di una SE, con l'indicazione del numero, della data e del luogo della sua iscrizione, nonché della data, del luogo e dell'intestazione della pubblicazione, è pubblicata a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dopo che è stata effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 9. La stessa disposizione si applica anche in caso di chiusura della procedura di liquidazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che le indicazioni previste dal paragrafo 1 vengano comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione di cui all'articolo 9.

Articolo 11

(Indicazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza della SE)

La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile:

- a) la denominazione della SE, preceduta o seguita dall'abbreviazione «SE», se quest'ultima non figura già nella denominazione;
- b) il luogo del registro in cui la SE è iscritta conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, nonché il numero d'iscrizione della SE nel registro;
- c) l'indirizzo della sede della SE;
- d) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

Articolo 9

3. L'iscrizione di una SE può aver luogo solo dopo che sia stato scelto uno dei modelli di partecipazione di cui all'articolo 3 dalle direttiva ... che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori.

Invariato.

Articolo 10

1. L'iscrizione e la chiusura della liquidazione di una SE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dopo l'adempimento della pubblicità di cui all'articolo 9. Nella comunicazione devono essere indicati il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SE, la data, il luogo ed il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e l'indicazione sommaria dell'oggetto sociale della SE.

Il trasferimento della sede sociale della SE alle condizioni previste dall'articolo 5 bis deve essere resa pubblica mediante una comunicazione contenente le stesse indicazioni, nonché quelle relative alla nuova iscrizione.

Invariato.

Articolo 11

La corrispondenza e gli atti destinati ai terzi devono indicare in maniera leggibile:

- a) la denominazione della SE, preceduta o seguita dall'abbreviazione «SE»;

Invariato.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

- e) il numero di IVA della SE;
- f) se del caso, la menzione che la SE si trova in liquidazione.

Ogni succursale della SE iscritta conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, deve far figurare le succitate indicazioni, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma che provengono dalla succursale stessa.

TITOLO II

COSTITUZIONE

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

(Società fondatrici)

Le società fondatrici ai sensi delle disposizioni del presente titolo sono le società e gli altri enti giuridici che a norma degli articoli 2 e 3 possono partecipare alla creazione di una SE, secondo i vari modi di costituzione.

Articolo 13

(Atto costitutivo e statuto della SE)

Le società fondatrici redigono l'atto costitutivo e lo statuto, se questo forma oggetto di atto separato, conformemente alle disposizioni previste per la costituzione delle società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede della SE.

TESTO MODIFICATO

- f) se del caso, la menzione che la SE si trova in liquidazione o in amministrazione giudiziaria.

Soppresso.

TITOLO II

COSTITUZIONE

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11 bis

1. Fatte salve le disposizioni che seguono, la costituzione di una SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello Stato in cui la SE stabilisce la sua sede.

2. La costituzione di una SE forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

Articolo 12

Invariato.

Articolo 13

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 14**Articolo 14*

(Esperti; valutazione)

Per la valutazione dei conferimenti non in contanti, si applicano le disposizioni previste nel diritto nazionale della sede della SE, disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (1).

Soppresso.

*Articolo 15**Articolo 15*

(Controllo di legittimità della costituzione)

Il controllo di legittimità della costituzione di una SE e del suo statuto sulla base delle disposizioni del presente regolamento e, se del caso, del diritto nazionale applicabile, è esercitato secondo le modalità previste per le società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede della SE. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che il controllo sia efficace.

Soppresso.

*Articolo 16**Articolo 16*

(Pubblicità, personalità giuridica)

La SE acquista la personalità giuridica a decorrere dalla data stabilita dalla legislazione del paese della sua sede.

La SE acquista la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua iscrizione nel registro previsto dall'articolo 8.

SEZIONE SECONDA

SEZIONE SECONDA

COSTITUZIONE MEDIANTE FUSIONE

COSTITUZIONE MEDIANTE FUSIONE

*Articolo 17**Articolo 17*

(Definizione)

1. In caso di costituzione di una SE mediante fusione di società per azioni, l'intero patrimonio attivo e passivo di queste è trasferito alla SE a seguito del loro scioglimento senza liquidazione, mediante l'attribuzione agli azionisti di tali società di azioni della SE e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

1. La SE può essere costituita mediante fusione di società per azioni, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1. L'intero patrimonio attivo e passivo di tali società è trasferito alla SE a seguito del loro scioglimento senza liquidazione, mediante l'attribuzione agli azionisti di tali società di azioni della SE e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite.

2. Una società per azioni può partecipare alla costituzione di una SE mediante fusione anche se è in liquidazione, a condizione che non abbia ancora iniziato la distribuzione degli attivi tra i propri azionisti.

Soppresso.

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.

TESTO ORIGINALE

3. Ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione in ordine alla costituzione di una SE si applicano le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 18

(Relazione del progetto di fusione)

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società fondatrici redigono un progetto di fusione. Il progetto indica:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici e della SE;
- b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;
- c) le modalità di assegnazione delle azioni della SE;
- d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
- e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società fondatrici si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;
- f) i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
- g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società fondatrici.

2. Il progetto di fusione deve essere redatto mediante atto pubblico se la legislazione a cui sono soggette una o più società fondatrici lo prescrive.

3. La legislazione dello Stato membro che prescrive la forma di atto pubblico determina le persone o gli organi competenti a redigere l'atto. Se più legislazioni a cui sono soggette le società fondatrici prescrivono la forma di atto pubblico, l'atto può essere redatto da qualsiasi persona o autorità abilitata in base ad una di tali legislazioni.

TESTO MODIFICATO

Soppresso.

Articolo 18

1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici redigono un progetto di fusione. Il progetto indica almeno:

- a) la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici e quelle previste per la SE;

Invariato.

Soppresso.

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 19**Articolo 19*

(Pubblicità del progetto di fusione)

1. Il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, per ciascuna delle società fondatrici, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale convocata per deliberare sul progetto di fusione.

Invariato.

2. La pubblicazione del progetto di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 68/151/CEE, deve tuttavia contenere, per ciascuna delle società fondatrici, le indicazioni seguenti:

2. La pubblicazione del progetto, effettuata conformemente al paragrafo 1, deve contenere, per ciascuna delle società fondatrici, le indicazioni seguenti:

a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici;

Invariato.

b) il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna delle società fondatrici, gli atti previsti dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 68/151/CEE, nonché il numero di iscrizione nel registro;

c) le condizioni che determinano, conformemente all'articolo 25, la data a decorrere dalla quale la fusione e la costituzione hanno efficacia.

Soppresso.

c bis) la denominazione e la sede sociale previste per la SE.

3. La pubblicazione deve inoltre contenere, per ciascuna società fondatrice, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti dei creditori delle società in questione, conformemente sia alle disposizioni nazionali adottate in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 della direttiva 78/855/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, sia all'articolo 23 del presente regolamento.

3. La pubblicazione deve inoltre indicare, per ciascuna delle società fondatrici, le modalità di esercizio dei diritti dei creditori di tali società conformemente all'articolo 23.

*Articolo 20**Articolo 20*

(Relazione dell'amministrazione)

Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

Gli organi di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società fondatrici redigono una relazione scritta che illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni.

La relazione indica inoltre eventuali difficoltà particolari di valutazione.

Invariato.

(1) GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 21**Articolo 21*

(Controllo delle operazioni di fusioni)

1. Per ciascuna società fondatrice, uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta la società, esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti.

Invariato.

1 bis. Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere, a seconda della legislazione dello Stato membro in questione, persone fisiche, persone giuridiche o società.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se, a loro parere, il rapporto di cambio è o non è congruo e ragionevole. Questa dichiarazione deve almeno:

Invariato.

a) indicare il metodo o i metodi in base ai quali è stato determinato il rapporto di cambio proposto;

b) indicare se tale metodo o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, specificare i valori risultanti in base a ciascuno di essi ed esprimere un parere sull'importanza relativa assegnata a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e documenti utili e di procedere a tutte le necessarie verifiche.

4. Se le legislazioni di tutti gli Stati membri a cui sono soggette le società fondatrici prevedono la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società fondatrici, tale designazione può, su domanda congiunta delle società, essere fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno qualsiasi degli Stati membri. In questo caso, il contenuto della relazione degli esperti è determinato dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende detta autorità giudiziaria o amministrativa.

4. Uno o più esperti indipendenti designati o riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato alla cui legislazione è soggetta una delle società fondatrici o la futura SE, possono, qualora tutte le società fondatrici siano d'accordo, esaminare il progetto di fusione e redigere la relazione scritta di cui al paragrafo 1.

*Articolo 22**Articolo 22*

(Approvazione della fusione da parte delle assemblee generali)

1. L'assemblea generale di ciascuna società fondatrice approva il progetto di fusione, nonché l'atto costitutivo, e, ove formi oggetto di atto separato, lo statuto della SE. Essa

Invariato.

TESTO ORIGINALE

delibera conformemente alle disposizioni sulle fusioni nazionali adottate in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE.

2. Per quanto riguarda le informazioni da fornire agli azionisti prima della data di riunione dell'assemblea generale che delibera sulla fusione, si applicano, per ciascuna società fondatrice, le disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 11 della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 23

(Tutela dei creditori)

Alle società fondatrici si applicano le disposizioni del diritto nazionale relative al sistema di tutela degli interessi:

- a) dei creditori e degli obbligazionisti delle società in caso di fusione nazionale;
- b) dei portatori di titoli diversi dalle azioni, fornite di diritti speciali, fermo restando che in caso di costituzione di una SE mediante fusione di società per azioni
 - la legislazione cui è soggetta ciascuna delle società fondatrici determina se un'assemblea di portatori di titoli può approvare una modifica dei loro diritti in tale società,
 - la legislazione della sede della SE determina se i portatori di titoli hanno il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della SE.

Articolo 24

(Controllo di legittimità della fusione)

1. Se la legislazione di uno Stato membro a cui sono soggette una o più società fondatrici prevede un controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, tale legislazione è applicabile alle suddette società.

2. Se la legislazione di uno Stato membro a cui sono soggette una o più società fondatrici non prevede il controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, o se il controllo non riguarda tutti gli atti necessari per la fusione, le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE si applicano alla o alle società in questione. Se la suddetta legislazione prevede la stipulazione di un contratto di fusione dopo che

TESTO MODIFICATO

2. Per quanto riguarda i documenti da tenere a disposizione degli azionisti prima della data di riunione dell'assemblea generale che delibera sulla fusione, si applicano per ciascuna società fondatrice le disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 11 della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 23

La legislazione dello Stato cui è soggetta ciascuna delle società fondatrici si applica, come in caso di fusione di società per azioni, per quanto concerne la tutela degli interessi;

- dei creditori delle società fondatrici;
- degli obbligazionisti delle società fondatrici;
- dei portatori di titoli diversi dalle azioni forniti di diritti speciali nelle società fondatrici.

Articolo 24

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alle procedura relativa a ciascuna società fondatrice, conformemente alla legislazione applicabile in caso di fusione di società per azioni nello Stato a cui ciascuna società fondatrice è soggetta.

2. L'autorità competente rilascia un certificato attestante che la società fondatrice ha adempiuto le formalità preliminari alla fusione.

TESTO ORIGINALE

le assemblee generali hanno deliberato la fusione, tale contratto deve essere stipulato da tutte le società partecipanti all'operazione. Si applica l'articolo 18, paragrafo 3.

3. Se la legislazione dello Stato della sede della SE e la legislazione a cui sono soggette una o più società fondatrici prevede un controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, tale controllo deve essere effettuato anzitutto presso la SE. Esso può essere effettuato presso una società fondatrice soltanto se viene fornita la prova che il controllo è già stato effettuato presso la SE conformemente all'articolo 15.

4. Se la legislazione a cui sono soggette una o più società partecipanti all'operazione prevede un controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità, mentre la legislazione a cui sono soggette una o più altre società partecipanti all'operazione non lo prevede, il controllo deve essere effettuato sulla base degli atti pubblici previsti dall'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 25

(Data di efficacia)

La legislazione dello Stato della sede della SE determina la data in cui la fusione e la costituzione simultanea della SE acquistano efficacia. Tale data deve essere posteriore

TESTO MODIFICATO

Soppresso.

Soppresso.

Articolo 24 bis

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SE, dall'autorità dello Stato della futura sede della SE a cui compete il controllo di legittimità della fusione delle società per azioni.

2. A tal fine ogni società fondatrice trasmette a detta autorità il certificato previsto dall'articolo 24, paragrafo 2.

3. Detta autorità controlla in particolare l'avvenuta approvazione, da parte delle società fondatrici, di un progetto di fusione negli stessi termini, nonché dello statuto della futura SE e del modello di partecipazione ad essa applicabile conformemente all'articolo 3 della direttiva ... che completa lo statuto della SE per quanto concerne il ruolo dei lavoratori.

4. Detta autorità accerta inoltre se la costituzione della SE è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato della sede, conformemente all'articolo 11 bis.

Articolo 25

La fusione e la costituzione simultanea della SE prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta conformemente all'articolo 8. L'iscrizione della SE è subordinata all'espleta-

TESTO ORIGINALE

all'esecuzione dei controlli e, se del caso, alla redazione degli atti pubblici previsti dall'articolo 24 per tutte le società fondatrici.

Articolo 26
(Pubblicità)

Per ciascuna società partecipante alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Articolo 27
(Effetti della fusione)

La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il trasferimento universale, tanto tra le società fondatrici e la SE quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo delle società fondatrici alla SE;
- b) l'acquisto da parte degli azionisti delle società fondatrici della qualità di azionisti della SE;
- c) l'estinzione delle società fondatrici.

Articolo 28
(Responsabilità civile dei membri)

La responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione delle società fondatrici nonché degli esperti delle società fondatrici è disciplinata dalle disposizioni nazionali adottate dallo Stato membro a cui è soggetta la società conformemente agli articoli 20 e 21 della direttiva 78/855/CEE o, se del caso, dal presente regolamento.

Tuttavia nel caso dell'articolo 21, paragrafo 4, la responsabilità civile dell'esperto o degli esperti è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro a cui è soggetta l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha designato l'esperto o gli esperti.

TESTO MODIFICATO

mento di tutte le formalità previste dagli articoli 24 e 24 bis.

Articolo 26

L'attuazione della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste della legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE a cura di ciascuna società fondatrice.

Articolo 27

La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

- a) il trasferimento universale dell'intero patrimonio attivo e passivo delle società fondatrici alla SE, nonché l'opponibilità di tale trasferimento;

Invariato.

2. Qualora in caso di fusione di società per azioni la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti ed obbligazioni, da parte delle società fondatrici, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle società fondatrici oppure dalla SE a decorrere dalla sua iscrizione.

Articolo 28

La responsabilità civile dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione delle società fondatrici, nonché quella degli esperti previsti dell'articolo 21, sono disciplinate rispettivamente dalle disposizioni della legislazione dello Stato membro a cui è soggetta la società fondatrice conformemente agli articoli 20 e 21 della direttiva 78/855/CEE.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

Articolo 29

(Nullità)

La nullità di una fusione che ha acquistato efficacia ai sensi dell'articolo 25 è disciplinata dalle disposizioni previste dal diritto nazionale della società interessata; tuttavia, essa può essere pronunciata soltanto se è mancato il controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità oppure l'atto pubblico, e qualora tale controllo o atto pubblico siano previsti dalla legislazione dello Stato membro a cui è soggetta la società interessata.

Tuttavia, se la legislazione della sede della SE non prevede la nullità della fusione in caso di mancato controllo preventivo giudiziario o amministrativo di legittimità della fusione o per omissione dell'atto pubblico, la nullità non può essere pronunciata.

Articolo 30

(Fusione: partecipazioni tra società fondatrici)

Le disposizioni degli articoli da 17 a 29 si applicano anche nel caso in cui una società fondatrice è titolare, in tutto o in parte, delle azioni di un'altra. In questo caso, le azioni delle società fondatrici trasferite alla SE in quanto avente causa di una società fondatrice sono annullate.

TESTO MODIFICATO

Articolo 29

1. La nullità di una fusione che ha preso effetto ai sensi dell'articolo 25 può essere pronunciata soltanto se è mancato il controllo di legittimità previsto dagli articoli 24 e 24 bis purché tale causa di nullità sia prevista per le società per azioni nazionali dalla legislazione dello Stato in cui ha sede la SE.

2. L'azione di nullità non può più essere esperita decorso un termine di sei mesi dalla data in cui la fusione è diventata opponibile nei riguardi di colui che invoca la nullità, ovvero qualora la situazione sia stata regolarizzata.

Articolo 30

Soppresso.

Articolo 30 bis

1. Se una società fondatrice possiede almeno il 90 % delle azioni di un'altra società fondatrice, la fusione può essere attuata secondo il regime semplificato previsto dalla legislazione dello Stato membro a cui è soggetta la prima società conformemente al capitolo IV della direttiva 78/855/CEE.

2. La fusione può essere parimenti attuata secondo il regime semplificato previsto dalla legislazione dello Stato membro a cui è soggetta una delle società fondatrici conformemente al capitolo IV della direttiva 78/855/CEE, se almeno il 90 % delle azioni delle società fondatrici sono possedute dalla stessa società o da società da essa controllate ai sensi dell'articolo 6.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE TERZA

SEZIONE TERZA

COSTITUZIONE DI UNA SE HOLDING

COSTITUZIONE DI UNA SE HOLDING

*Articolo 31**Articolo 31*

(Definizione)

1. In caso di costituzione di una SE holding, tutte le azioni delle società fondatrici passano alla SE in cambio delle azioni della SE holding.

1. Una SE può essere costituita sotto forma di holding conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 bis.

2. Le società fondatrici continuano a sussistere. Se le disposizioni della legislazione nazionale di tali società prevedono lo scioglimento delle società qualora le azioni appartengano ad una sola persona, tali disposizioni non si applicano.

Le società che partecipano alla costituzione della SE holding non sono soggette a scioglimento anche qualora la legislazione degli Stati a cui sono soggette preveda lo scioglimento delle società quando le azioni sono riunite in una sola mano.

2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici redigono negli stessi termini un progetto di costituzione di SE holding. Tale progetto contiene le indicazioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c) nonché una relazione sui motivi della costituzione della SE holding.

Il progetto di costituzione fissa la percentuale delle azioni o quote di ciascuna società fondatrice da conferirsi ai fini della costituzione della SE holding. Tale percentuale non può essere inferiore al 51 % delle azioni con diritto di voto o delle quote.

3. L'assemblea generale di ciascuna società fondatrice approva il progetto di costituzione della SE holding nonché l'atto costitutivo e, ove formi oggetto di atto separato, lo statuto della SE. Essa delibera conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE applicabili alle fusioni nazionali.

Articolo 31 bis

1. Gli azionisti o portatori di quote delle società fondatrici dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dall'assemblea generale che ha approvato il progetto di costituzione della SE holding per conferire le loro azioni o quote alla futura SE.

2. La SE holding si considera costituita se al termine previsto dal paragrafo 1, gli azionisti o i portatori di quote delle società fondatrici hanno conferito, alle condizioni stabilite dal progetto di costituzione, le azioni o quote di tali società.

3. L'iscrizione della SE holding può aver luogo soltanto a seguito dell'adempimento, debitamente comprovato, delle formalità previste dall'articolo 31 nonché della condizione prevista dal paragrafo 2.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 32**Articolo 32*

(Progetto di costituzione di una SE holding)

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società fondatrici redigono un progetto di costituzione di SE holding contenente le indicazioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e dall'articolo 21, nonché una relazione come quella prevista dall'articolo 20.
2. Ai fini del controllo della costituzione della SE holding si applicano, per ciascuna società fondatrice, le disposizioni dell'articolo 21.
3. Ai fini dell'approvazione della costituzione della SE holding da parte delle assemblee generali delle società fondatrici si applicano le disposizioni dell'articolo 22.
4. In materia di responsabilità civile si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
5. La nullità della costituzione della SE holding può essere pronunciata soltanto in caso di mancato controllo della costituzione conformemente all'articolo 29.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli della seconda sezione sulla costituzione mediante fusione, si intende per fusione la costituzione della SE holding.

Soppresso.

*Articolo 33**Articolo 33*

(Ripercussioni sociali)

Gli organi di amministrazione o di direzione delle società fondatrici esaminano, congiuntamente con i rappresentanti dei lavoratori, gli effetti giuridici, economici e sociali che la costituzione della SE holding comporta per i lavoratori, nonché le eventuali misure previste nei riguardi di questi.

Soppresso.

SEZIONE QUARTA

SEZIONE QUARTA

COSTITUZIONE DI UNA FILIALE COMUNE

COSTITUZIONE DI UNA FILIALE COMUNE

*Articolo 34**Articolo 34*

(Progetto di costituzione)

Ai fini della costituzione di una filiale comune avente la forma di una SE, gli organi di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società fondatrici redigono un progetto di costituzione di filiale comune in cui devono figurare:

Una SE può essere costituita sotto forma di filiale comune conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società fondatrici nonché della SE;
- b) l'ammontare delle partecipazioni delle società fondatrici della SE;
- c) l'esposizione dei motivi economici della costituzione.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 35**Articolo 35*

(Approvazione della costituzione)

1. Il progetto di costituzione, nonché l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato, devono essere approvati da ciascuna società fondatrice secondo la legislazione ad essa applicabile.

Soppresso.

2. Alle società fondatrici di diritto nazionale si applicano tutte le disposizioni che disciplinano la loro partecipazione alla costituzione di una filiale nella forma di società per azioni di diritto nazionale.

Invariato.

3. Alle società fondatrici aventi la forma di SE si applicano le seguenti disposizioni:

Soppresso.

a) L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati conformemente all'articolo 72;

b) se la decisione di partecipazione della SE alla costituzione rientra fra le materie per le quali è prescritta una deliberazione dell'assemblea generale, l'atto costitutivo o lo statuto devono essere ugualmente approvati dall'assemblea generale.

SEZIONE QUINTA

SEZIONE QUINTA

COSTITUZIONE DI UNA FILIALE SE DA PARTE
DI UNA SECOSTITUZIONE DI UNA FILIALE SE DA PARTE
DI UNA SE*Articolo 36**Articolo 36*

(Progetto di costituzione)

Ai fini della costituzione di una filiale in forma di SE da parte di una SE, l'organo di amministrazione o di direzione di questa redige un progetto di costituzione di filiale. Nel progetto devono figurare:

Soppresso.

a) la denominazione e la sede sociale della società fondatrice e l'atto costitutivo o, se forma oggetto di atto separato, lo statuto della filiale;

b) l'esposizione dei motivi economici della costituzione.

*Articolo 37**Articolo 37*

(Approvazione della costituzione)

L'atto costitutivo o, se costituisce atto separato, lo statuto della filiale SE devono essere approvati conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 3.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE SESTA

COSTITUZIONE DI UNA SE MEDIANTE
TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI ESISTENTE*Articolo 37 bis*

Una SE può essere costituita mediante trasformazione di una società per azioni conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, tale trasformazione non dà luogo a scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

L'organo di direzione o di amministrazione della società in questione redige un progetto di trasformazione riguardante gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione.

La trasformazione nonché l'atto costitutivo o, ove formi oggetto di atto separato, lo statuto della SE, sono approvati dall'assemblea generale degli azionisti della società in questione alle condizioni previste in caso di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto dalla legislazione dello Stato membro a cui la società è soggetta.

La SE così costituita deve rispondere alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

TITOLO III

CAPITALE — AZIONI E ALTRI TITOLI

Articolo 38

(Capitale della SE)

1. Il capitale della SE è espresso in ecu.
2. Il capitale della SE è diviso in azioni espresse in ecu. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate alla data dell'iscrizione della SE nel registro previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in misura non inferiore al 25 % del valore nominale. Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti diversi da quelli in denaro alla data dell'iscrizione della SE nel registro devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla data di costituzione della SE o dalla data in cui essa ha acquistato la personalità giuridica.

TITOLO III

CAPITALE — AZIONI E ALTRI TITOLI

Articolo 38

- Invariato.
2. Il capitale della SE è diviso in azioni espresso in ecu.
 - 2 bis. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti in denaro devono essere liberate alla data dell'iscrizione della SE in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale.
 - 2 ter. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti diversi da quelli in denaro effettuati all'atto della costituzione della SE devono essere interamente liberate entro un termine massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della SE.

Per quanto attiene alle verifiche dei conferimenti diversi da quelli in denaro, si applicano le disposizioni adottate dallo Stato della sede della SE in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

3. Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tuttavia, tali elementi dell'attivo non possono essere costituiti da impegni riguardanti l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Invariato.

*Articolo 39**Articolo 39*

1. Le azioni non possono essere emesse ad un importo inferiore al loro valore nominale.

Invariato.

2. Non è vietato che le persone che, professionalmente, si incaricano del collocamento di azioni corrispondano un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione.

2. Tuttavia coloro che, a titolo professionale, si incaricano del collocamento delle azioni, possono pagare un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione, purché tale riduzione sia prevista dalla legislazione dello Stato della sede della SE e rientri nei limiti da essa autorizzati.

*Articolo 40**Articolo 40*

Gli azionisti che si trovano in condizioni identiche godono di uguale trattamento.

Invariato.

*Articolo 41**Articolo 41*

Fatte salve le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sottoscritto, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo di effettuare il loro conferimento.

Invariato.

*Articolo 42**Articolo 42**(Aumento del capitale)*

1. L'aumento del capitale sottoscritto si effettua mediante nuovi conferimenti. Esso richiede una modificazione dello statuto. Le azioni emesse quale corrispettivo a seguito dell'aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del valore nominale. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere integralmente versato.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, l'aumento del capitale sottoscritto è deliberato dall'assemblea generale alle condizioni previste dall'articolo 97.

Tale deliberazione nonché l'esecuzione dell'aumento del capitale formano oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

2. Se i nuovi conferimenti sono interamente o in parte non in denaro, deve essere presentata all'assemblea generale una relazione di stima dei conferimenti stessi. La relazione è redatta e firmata da uno o più esperti indipendenti dalla SE, designati o autorizzati dall'autorità giudiziaria della sede.

2. La SE può effettuare l'aumento del suo capitale nei modi previsti per le società per azioni soggette alla legislazione dello Stato in cui ha sede la SE.

3. La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

3. Le azioni emesse come corrispettivo di nuovi conferimenti devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale. Se è previsto un premio d'emissione, esso deve essere versato integralmente.

TESTO ORIGINALE

4. Ogni aumento del capitale sottoscritto deve essere deliberato dall'assemblea generale. Tale deliberazione nonché le modalità di attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, formano oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

5. In caso di aumento del capitale mediante trasferimento a capitale di riserve disponibili, le nuove azioni sono distribuite agli azionisti in proporzione alla loro precedente quota di partecipazione.

Nella deliberazione sull'aumento di capitale l'assemblea generale può tuttavia disporre che le nuove azioni vengano integralmente o in parte distribuite ai dipendenti della SE.

Articolo 43

(Autorizzazione di un aumento futuro del capitale)

1. Lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea generale la cui decisione deve formare oggetto di pubblicità in conformità dell'articolo 9 possono autorizzare un aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo massimo che non può superare la metà del capitale già sottoscritto.

2. Entro i limiti dell'importo stabilito conformemente al paragrafo 1, l'organo di amministrazione o di direzione decide, se del caso, di aumentare il capitale sottoscritto. Tale potere è soggetto ad un termine massimo di cinque anni che può essere rinnovato una o più volte dall'assemblea generale per un periodo che, ogni volta, non può superare i cinque anni.

3. L'organo di amministrazione o di direzione deve notificare al registro la decisione che autorizza un aumento futuro del capitale.

L'organo di amministrazione o di direzione deve notificare al registro e far pubblicare conformemente all'articolo 9 ogni emissione di azioni entro il limite del capitale autoriz-

TESTO MODIFICATO

4. Per quanto attiene alla verifica dei conferimenti diversi da quelli in denaro, si applicano le disposizioni adottate dallo Stato della sede della SE in applicazione dell'articolo 27 della direttiva 77/91/CEE.

Soppresso.

6. Nel caso in cui un aumento di capitale non sia interamente sottoscritto, il capitale è aumentato soltanto nei limiti delle sottoscrizioni effettivamente raccolte, purché tale possibilità sia espressamente prevista nelle condizioni di emissione.

7. Se l'assemblea generale delibera un aumento di capitale quando il capitale iniziale non è stato ancora interamente liberato, l'organo di direzione o di amministrazione ne informa i sottoscrittori prima della loro sottoscrizione.

Articolo 43

1. Lo statuto o l'assemblea generale la cui decisione è soggetta a pubblicità in conformità dell'articolo 9 possono autorizzare l'aumento del capitale sottoscritto, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, a concorrenza di un importo massimo che non può superare quello stabilito, se del caso, per le società per azioni dalle legislazioni dello Stato della sede della SE.

La decisione di autorizzazione è adottata dall'assemblea generale alle condizioni previste dall'articolo 97.

Invariato.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 nonché l'attuazione dell'aumento di capitale formano oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

TESTO ORIGINALE

zato, nonché i conferimenti effettuati a fronte di tali azioni. Esso rende inoltre conto ogni anno, nell'allegato ai conti annuali, dell'uso fatto dell'autorizzazione.

4. Quando il capitale autorizzato è stato interamente sottoscritto, oppure quando è stato sottoscritto soltanto in parte alla scadenza del termine stabilito in conformità del paragrafo 2, l'organo di amministrazione o di direzione modifica lo statuto iscrivendovi il nuovo ammontare del capitale.

Se non è stato fatto uso dell'autorizzazione di aumentare il capitale, l'organo di amministrazione o di direzione decide la soppressione, nello statuto, della clausola di autorizzazione prevista dal paragrafo 1. L'organo di amministrazione o di direzione notifica detta decisione al registro.

5. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale viene aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se le condizioni di emissione hanno espressamente previsto tale possibilità.

Articolo 44

(Diritto di opzione degli azionisti)

1. In caso di aumento del capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.

2. L'offerta di sottoscrizione in opzione ed il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9. Tuttavia, è lecito disporre che tale pubblicità non deve essere fatta quando tutte le azioni della SE sono nominative. In questo caso, tutti gli azionisti devono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti.

3. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall'atto costitutivo. L'esclusione o la limitazione possono essere tuttavia deliberate dall'assemblea generale. L'organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta

TESTO MODIFICATO

Invariato.

Soppresso.

Articolo 44

Invariato.

1 bis. Qualora l'aumento di capitale sia limitato ad una categoria di azioni, gli azionisti delle altre categorie possono esercitare il diritto di opzione soltanto dopo che tale diritto è stato esercitato dagli azionisti della categoria in cui sono emesse le nuove azioni.

2. L'offerta di sottoscrizione in opzione e il termine entro il quale tale diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9. Tuttavia lo statuto può disporre che tale obbligo di pubblicità non sussista qualora tutte le azioni della SE siano nominative. In questo caso tutti gli azionisti devono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti.

3. Il diritto di opzione non può essere limitato né escluso dallo statuto della SE. L'esclusione o la limitazione possono essere tuttavia deliberate dall'assemblea generale. L'organo di direzione o di amministrazione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisa i motivi atti

TESTO ORIGINALE

che precisa i motivi della limitazione o esclusione del diritto d'opzione e giustifica il prezzo di emissione proposto. L'esclusione o la limitazione devono essere approvate da una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato. La deliberazione forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

4. Lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea generale che delibera secondo le regole in materia di numero legale, di maggioranza e di pubblicità indicate nel paragrafo 3 possono conferire il potere di limitare o di escludere il diritto di opzione all'organo di amministrazione o di direzione abilitato a decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato. Questo potere non può avere una durata superiore a quella del potere previsto dall'articolo 43, paragrafo 2.

5. Dal giorno della convocazione dell'assemblea generale gli azionisti possono ottenere gratuitamente copia delle relazioni di cui al paragrafo 3. Di tale possibilità deve farsi menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 45

(Riduzione del capitale)

1. Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve essere almeno subordinata ad una decisione dell'assemblea generale, che delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza fissate dall'articolo 44, paragrafo 3. Tale decisione forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve indicare almeno lo scopo della riduzione e le relative modalità di attuazione.

2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione dell'assemblea generale sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata ad una votazione distinta almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

TESTO MODIFICATO

a giustificare l'autorizzazione della limitazione o esclusione del diritto d'opzione e il prezzo di emissione proposto.

L'assemblea generale delibera alle condizioni stabilite dall'articolo 97. La deliberazione forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

Soppresso.

Invariato.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o muniti di un diritto di sottoscrizione di azioni, ma non alla conversione dei titoli e all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

7. Il diritto d'opzione non può essere limitato o escluso qualora la deliberazione di aumento del capitale sottoscritto, preveda che le azioni siano sottoscritte da banche o altri enti finanziari con l'obbligo di offrirle agli azionisti della società conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 45

1. Salvo se disposta da pronunzia giudiziaria, qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto è subordinata ad una decisione dell'assemblea generale, che delibera alle condizioni previste dall'articolo 97. Tale decisione forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve indicare lo scopo e le modalità della riduzione e i modi in cui sarà realizzata.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

3. La riduzione del capitale sottoscritto si effettua mediante diminuzione dell'importo nominale delle azioni. L'importo nominale del capitale sottoscritto non può tuttavia essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo. Soltanto in caso di perdite, l'assemblea generale può deliberare la riduzione del capitale ad un importo inferiore al capitale minimo: essa deve allora deliberare contemporaneamente l'aumento del capitale fino ad una cifra pari o superiore al capitale minimo.

4. Se il capitale sottoscritto viene ridotto per adeguarne l'importo al capitale sociale diminuito in conseguenza di perdite e se, per effetto di questa riduzione, l'attivo supera il passivo, l'eccedenza viene iscritta in una posta di riserva. Tale importo non può essere utilizzato per distribuire dividendi o corrispondere altri vantaggi agli azionisti.

Articolo 46

(Tutela dei creditori in caso di riduzione del capitale)

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della deliberazione sulla riduzione hanno almeno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento di tale pubblicazione.

Le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dalla legislazione della sede.

2. Inoltre, la riduzione non ha effetto e gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché l'autorità giudiziaria della sede della SE non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

TESTO MODIFICATO

3. La SE può attuare la riduzione del suo capitale nei modi previsti per le società per azioni soggette alla legislazione dello Stato in cui la SE ha sede.

L'importo nominale del capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo. Tale riduzione può essere deliberata dall'assemblea generale soltanto in caso di perdite. In tal caso si dovrà procedere ad un aumento contestuale del capitale sottoscritto per riportarlo ad un livello almeno pari al minimo prescritto

4. Se il capitale sottoscritto viene ridotto in caso di perdite e se, per effetto di questa riduzione, l'attivo supera il passivo, la differenza viene iscritta in una posta di riserva. L'ammontare della riserva non può tuttavia superare il 10 % del capitale sottoscritto ridotto. Tale importo non può essere utilizzato per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti, né per liberare gli azionisti dall'obbligo di fornire i loro conferimenti.

Articolo 45 bis

Se esistono più categorie di azioni la deliberazione dell'assemblea generale riguardante il capitale, prevista rispettivamente dagli articoli 42, paragrafo 1, 43, paragrafo 1, 44, paragrafo 3 e 45, è subordinata ad una votazione distinta per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

Articolo 46

1. Ai creditori della SE si applica la legislazione dello Stato della sede della SE relativa alla tutela dei creditori di una società per azioni in casi di riduzione del capitale.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti.

4. Essi non si applicano alle riduzioni del capitale sottoscritto che abbiano lo scopo di adeguarne l'ammontare al patrimonio sociale diminuito in conseguenza di perdite.

Articolo 47

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell'articolo 4. Tuttavia, tale riduzione può essere effettuata se si stabilisce anche che la decisione corrispondente ha effetto solo se si procede ad un aumento del capitale sottoscritto, allo scopo di portare quest'ultimo ad un livello almeno pari al minimo prescritto.

Articolo 48

(Azioni proprie)

1. È vietata la sottoscrizione di azioni della SE da parte della SE stessa, da parte di terzi operanti per conto della SE o da parte di imprese che la SE controlla ai sensi dell'articolo 6 o nelle quali la SE detiene una partecipazione maggioritaria.

2. È considerato sottoscrittore per conto proprio chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della SE, azioni di quest'ultima.

3. Le società fondatrici della SE che hanno firmato o in nome delle quali sono stati firmati lo statuto o l'atto costitutivo o, in caso di aumento del capitale sottoscritto, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo.

Articolo 49

1. È vietato l'acquisto di azioni della SE da parte della SE stessa, da parte di terzi operanti per conto della SE o da parte di imprese che la SE controlla ai sensi dell'articolo 6 o nelle quali la SE detiene una partecipazione maggioritaria.

2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica:

a) all'acquisto, da parte della SE o di terzi che agiscono per conto della stessa, di azioni della SE ai fini della loro distribuzione ai dipendenti della SE;

TESTO MODIFICATO

Articolo 47

Soppresso.

Articolo 48

1. È vietata la sottoscrizione di azioni della SE da parte della SE stessa, da parte di una persona che agisce in nome proprio ma per conto della SE, o da parte di imprese controllate ai sensi dell'articolo 6.

Invariato.

Articolo 49

1. Una SE può acquistare azioni proprie alle condizioni previste per le società per azioni dalla legislazione che lo Stato della sede della SE ha adottato in applicazione degli articoli da 19 a 22 della direttiva 77/91/CEE.

1 bis. Il paragrafo 1 si applica alle acquisizioni di azioni della SE da parte di una impresa controllata ai sensi dell'articolo 6.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- b) alle azioni acquistate in attuazione di una decisione di riduzione del capitale;
- c) alle azioni acquistate in seguito a trasferimento universale del patrimonio;
- d) alle azioni interamente liberate acquistate a titolo gratuito o acquistate da parte di banche o di altri enti finanziari a titolo di commissione di acquisto;
- e) alle azioni acquistate in virtù di un obbligo legale o risultante da una decisione giudiziaria pronunciata a tutela degli azionisti minoritari, in particolare in caso di fusione, di modifica dell'oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all'estero o di introduzione di limitazioni al trasferimento delle azioni;
- f) alle azioni acquistate da un azionista in caso di mancata liberazione delle stesse;
- g) alle azioni acquistate per indennizzare azionisti minoritari di società controllate;
- h) alle azioni interamente liberate acquistate in sede di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società nei confronti del proprietario delle azioni stesse.

3. Le azioni acquistate nei casi indicati al paragrafo 2, lettere da c) ad h), devono tuttavia essere alienate entro un termine massimo di tre anni a decorrere dal loro acquisto, salvo se il valore nominale di tali azioni, ivi incluse quelle acquistate direttamente o indirettamente dalla SE, non superi il 10 % del capitale sottoscritto.

4. Le azioni non alienate entro il termine fissato nel paragrafo 3 devono essere annullate.

5. La SE non può accettare azioni proprie in garanzia, né acquistare su di esse diritti di usufrutto o altro diritto di godimento.

6. La SE non può anticipare fondi, né accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto di azioni proprie da parte di un terzo.

7. Il paragrafo 4 non si applica agli atti negoziali compiuti nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri enti finanziari, né alle operazioni effettuate ai fini dello acquisto di azioni da parte o per i dipendenti della SE o di una società controllata da queste ultime. Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia produrre l'effetto che l'attivo netto della SE scenda al di sotto dell'ammontare del capitale sottoscritto, maggiorato delle riserve che per legge o per statuto non possono essere distribuite.

Invariato.

7. Il paragrafi 5 e 6 non si applicano agli atti negoziali compiuti nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri enti creditizi, né alle operazioni effettuate ai fini dell'acquisto di azioni da parte o per i dipendenti della SE o di un'impresa controllata. Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia produrre l'effetto che l'attivo netto della SE scenda al di sotto dell'ammontare del capitale sottoscritto, maggiorato delle riserve che in base alla legge dello Stato della sede o in base allo statuto non possono essere distribuite.

TESTO ORIGINALE

8. Le azioni acquistate in violazione delle disposizioni del paragrafo 1 devono essere alienate entro il termine di sei mesi a decorrere dall'acquisto.

9. Se un'impresa passa sotto il controllo di una SE o se la maggioranza delle sue quote è acquistata da una SE ed essa possiede azioni della SE, tale impresa deve alienare dette azioni entro il termine di diciotto mesi dall'inizio del rapporto di controllo o dell'assunzione della partecipazione maggioritaria da parte delle SE.

Se una SE acquista azioni proprie per trasferimento universale o se un'impresa che la SE controlla o di cui possiede la maggioranza delle quote acquista per tale mezzo azioni della SE, tali azioni devono essere alienate entro lo stesso termine.

10. Le azioni acquistate dalla SE conformemente al paragrafo 2, lettera a) e non distribuite ai dipendenti nei dodici mesi successivi all'acquisto devono essere alienate al più tardi nei sei mesi successivi

11. Nessun diritto inerente alle azioni di cui al paragrafi 8, 9 e 10 può essere esercitato prima che le azioni stesse siano state alienate o distribuite ai dipendenti.

Articolo 50

(Obbligo di notifica delle partecipazioni)

Le partecipazioni della SE sono notificate conformemente alle disposizioni delle legislazioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 88/627/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 51

(Indivisibilità delle azioni)

I diritti inerenti ad un'azione sono indivisibili. Se più persone sono titolari di una stessa azione, esse potranno esercitare i diritti ad essa inerenti soltanto tramite un rappresentante comune.

Articolo 52

(Diritti conferiti dalle azioni)

1. Le azioni possono conferire diritti diversi in ordine alla ripartizione degli utili e del patrimonio sociale. Agli azionisti non possono essere riconosciuti né corrisposti interessi fissi.

TESTO MODIFICATO

Soppresso.

Articolo 50

Soppresso.

Articolo 51

Qualora l'esercizio dei diritti inerenti ad una stessa azione spetti a più persone, tali diritti possono essere esercitati soltanto tramite un rappresentante comune.

Articolo 52

Invariato.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.

TESTO ORIGINALE

2. Sono ammesse azioni senza diritto di voto alle condizioni seguenti:

- a) il loro importo nominale complessivo non può superare la metà del capitale;
- b) esse devono conferire i diritti riconosciuti ad ogni azionista, eccettuato il diritto di voto, fermo restando che in virtù dello statuto o per decisione dell'assemblea generale i diritti di opzione possono essere limitati ad azioni senza diritto di voto. Esse devono inoltre conferire vantaggi speciali;
- c) esse devono essere escluse dal computo del numero legale o della maggioranza richiesti dal presente regolamento o dallo statuto della società.

Restano impregiudicate le disposizioni del paragrafo 5.

3. Non sono ammesse altre limitazioni o estensioni del diritto di voto, in particolare le azioni a voto plurimo.

4. Le azioni che conferiscono uguali diritti costituiscono una categoria.

5. Se esistono varie categorie di azioni, qualsiasi decisione dell'assemblea generale che leda i diritti di una categoria di azionisti è subordinata ad una votazione distinta almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione. Per la convocazione, il numero legale e la maggioranza si applicano ai possessori delle azioni delle categorie in questione le disposizioni riguardanti le modificazioni dello statuto.

Articolo 53

(Emissione di azioni al portatore o di azioni nominative)

1. Le azioni sono al portatore o nominative. Lo statuto può stabilire che l'azionista il quale ne faccia richiesta ottenga la sostituzione delle proprie azioni al portatore con azioni nominative o viceversa.

2. La SE che emette azioni nominative deve tenere un registro alfabetico di tutti i titolari di tali azioni, nel quale sono indicati il loro indirizzo, il numero e la categoria delle azioni che essi detengono. Ogni interessato che ne faccia richiesta può consultare il registro presso la sede della SE.

TESTO MODIFICATO

2. Le azioni con diritto di voto limitato o escluso sono ammesse alle seguenti condizioni:

- a) il loro importo nominale non può superare la metà del capitale sottoscritto;
- b) esse devono conferire, indipendentemente dal diritto di voto, i diritti riconosciuti agli azionisti, fermo restando che in virtù dello statuto o per decisione dell'assemblea generale, i loro diritti di sottoscrizione possono essere limitati ad azioni con diritto di voto limitato e escluso;
- c) esse devono conferire vantaggi patrimoniali speciali;
- d) esse non possono essere prese in considerazione per il computo del numero legale o della maggioranza richiesti dal presente regolamento o dallo statuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 98, paragrafo 2.

Invariato.

Soppresso.

Articolo 53

Invariato.

1 bis. Le azioni al portatore devono essere interamente liberate.

2. La SE che emette azioni nominative deve tenere un registro dei titolari di tali azioni, nel quale sono indicati il loro nome ed indirizzo, nonché il numero e la categoria delle azioni che essi detengono. Questo registro deve offrire adeguate garanzie di conservazione ed essere accessibile a tutti gli azionisti presso la sede della SE.

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
<i>Articolo 54</i>	<i>Articolo 54</i>
(Rilascio a trasferimento delle azioni)	
Le disposizioni della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE disciplinano il rilascio, la sostituzione e l'annullamento dei titoli, nonché il trasferimento delle azioni.	Il rilascio, la sostituzione e l'annullamento dei titoli sono disciplinati dalla legislazione dello Stato della sede della SE applicabile alle società per azioni.
<i>Articolo 55</i>	<i>Articolo 55</i>
(Prospetto da pubblicare ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori e in caso di offerta pubblica di valori mobiliari)	
1. Per la pubblicazione del prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori si applicano le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della direttiva 80/390/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ .	Soppresso.
2. Per la pubblicazione del prospetto di offerta pubblica di valori mobiliari si applicano le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della direttiva 89/298/CEE del Consiglio ⁽²⁾ .	
<i>Articolo 56</i>	<i>Articolo 56</i>
(Emissione di obbligazioni)	
La SE può emettere obbligazioni.	La SE può avvalersi di tutti i mezzi di finanziamento accessibili alle società per azioni in base alla legislazione dello Stato della sede della SE.
<i>Articolo 57</i>	<i>Articolo 57</i>
(Massa degli obbligazionisti)	
Le disposizioni della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE si applicano alla massa degli obbligazionisti.	Soppresso.
<i>Articolo 58</i>	<i>Articolo 58</i>
(Obbligazioni convertibili in azioni)	
1. Le disposizioni degli articoli 43 e 44 si applicano all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.	Soppresso.
2. Le condizioni e la procedura applicabili all'esercizio del diritto di conversione o di sottoscrizione sono determinate dalle disposizioni della legislazione dello Stato in cui ha sede la SE.	
3. Finché sono in circolazione obbligazioni convertibili in azioni, la società non può deliberare alcuna modificazione	

(1) GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 8.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

dello statuto che leda i diritti dei possessori di tali obbligazioni convertibili, a meno che le obbligazioni convertibili ancora in circolazione sono meno del 5 % e i loro possessori hanno facoltà di esercitare il diritto di sottoscrizione o di conversione in tempo utile prima della modificazione dello statuto, ovvero se la massa di tali possessori di obbligazioni convertibili ha approvato la modificazione prevista. In tal caso, le condizioni di prestito possono stabilire una percentuale più elevata.

4. Se i diritti di conversione o di sottoscrizione inerenti alle obbligazioni convertibili emesse sono stati esercitati o se sono stati esercitati soltanto in parte ma è scaduto il termine a tal fine stabilito, l'organo di amministrazione o di direzione apporta le necessarie rettifiche allo statuto per iscriverci il nuovo ammontare del capitale. Se i diritti di sottoscrizione o di conversione non sono stati esercitati nel termine stabilito, l'organo di amministrazione o di direzione provvede a sopprimere nello statuto la disposizione relativa all'emissione di obbligazioni convertibili.

Tali modificazioni sono pubblicate conformemente all'articolo 9.

*Articolo 59**Articolo 59*

(Obbligazioni con partecipazione agli utili)

1. L'assemblea generale, deliberando secondo le modalità previste per le modificazioni dello statuto, può deliberare l'emissione di obbligazioni con partecipazione agli utili; i diritti che i portatori acquistano in corrispettivo di un pagamento in denaro sono fissati totalmente o parzialmente in base agli utili della società.

Soppresso.

2. L'articolo 58, paragrafo 3 si applica in via analogica alle obbligazioni emesse con partecipazione agli utili emessi.

*Articolo 60**Articolo 60*

(Altri titoli)

Non è ammessa l'emissione di altri titoli che conferiscano al non azionisti un diritto di partecipazione agli utili o al patrimonio sociale.

Soppresso.

TITOLO IV

TITOLO IV

ORGANI

ORGANI

*Articolo 61**Articolo 61*

Lo statuto della SE prevede come organi, oltre all'assemblea generale degli azionisti, un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico).

Alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

— lo statuto della SE disciplina la struttura della SE in base ad un sistema dualistico (organo di direzione e

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

organo di vigilanza) o un sistema monistico (organo di amministrazione). Uno Stato membro può tuttavia imporre il sistema dualistico o il sistema monistico alle SE che hanno sede sul suo territorio;

- lo statuto della SE disciplina inoltre l'assemblea generale degli azionisti.

SEZIONE PRIMA

SEZIONE PRIMA

SISTEMA DUALISTICO

SISTEMA DUALISTICO

Sottosezione prima

Sottosezione prima

Organo di direzione

Organo di direzione

*Articolo 62**Articolo 62*

(Funzioni dell'organo di direzione, nomina dei membri)

1. La SE è diretta e rappresentata da un organo di direzione, controllato da un organo di vigilanza.

1. L'organo di direzione gestisce la SE. Il membro o i membri dell'organo di direzione rappresentano la società verso i terzi e in sede giudiziaria conformemente alle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 68/151/CEE dallo Stato della sede della SE.

2. I membri dell'organo di direzione sono nominati dall'organo di vigilanza, che può revocarli in qualsiasi momento.

2. Il membro o i membri dell'organo di direzione sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza.

3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della stessa società.

3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SE. L'organo di vigilanza può tuttavia, in caso di vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese.

4. Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione.

Invariato.

5. Il regolamento interno dell'organo di direzione è adottato dall'organo di vigilanza previo parere dell'organo di direzione.

Soppresso.

Sottosezione seconda

Sottosezione seconda

Organo di vigilanza

Organo di vigilanza

*Articolo 63**Articolo 63*

(Funzioni dell'organo di vigilanza — Nomina dei membri)

1. L'organo di vigilanza non può intervenire nella gestione della società né rappresentarla nei suoi rapporti con i terzi.

1. L'organo di vigilanza controlla la gestione assicurata dell'organo di direzione, ma non può esercitare esso stesso

TESTO ORIGINALE

Tuttavia esso rappresenta la società nei suoi rapporti con i membri dell'organo di direzione.

2. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... (direttiva che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori), i membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale.

*Articolo 64**(Diritto all'informazione)*

1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza, almeno ogni tre mesi, sulla gestione e sull'andamento degli affari della società e delle imprese da questa controllate, nonché sulla loro situazione e probabile evoluzione.

2. L'organo di direzione informa senza indugio il presidente dell'organo di vigilanza di ogni questione rilevante, nonché di ogni fatto avvenuto nella società e nelle imprese da questa controllate che possa avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

3. L'organo di vigilanza può in qualunque momento domandare all'organo di direzione raggugli o anche una relazione speciale su determinate questioni riguardanti la società o le imprese da essa controllate.

4. L'organo di vigilanza può procedere a tutte le verifiche necessarie per l'adempimento delle sue funzioni; esso può delegare l'esercizio di tale diritto ad uno o più dei propri membri e farsi assistere da esperti.

5. Ciascuno dei membri dell'organo di vigilanza può, tramite il presidente di tale organo, chiedere all'organo di direzione di comunicare all'organo di vigilanza tutte le informazioni necessarie per l'adempimento della sue funzioni.

TESTO MODIFICATO

il potere di gestione della SE. L'organo di vigilanza non può rappresentare la SE nei riguardi dei terzi. Esso la rappresenta nei riguardi dei membri dell'organo di direzione o di uno di essi, in caso di controversia o ai fini della stipulazione di contratti.

2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati e revocati dall'assemblea generale. Tuttavia i membri del primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto della SE. La presente disposizione si applica fatti salvi l'articolo 69, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori.

3. Il numero dei membri dell'organo di vigilanza è stabilito dallo statuto della SE. Uno Stato membro può tuttavia stabilire il numero dei membri dell'organo di vigilanza per le SE iscritte sul suo territorio.

Articolo 64

1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza almeno ogni tre mesi sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari della SE stessa.

2. L'organo di direzione comunica senza indugio all'organo di vigilanza le informazioni che possano avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

3. L'organo di vigilanza può in qualunque momento domandare all'organo di direzione raggugli o una relazione speciale su qualsiasi questione che rivesta interesse per la SE.

4. L'organo di vigilanza può procedere alle verifiche necessarie per l'adempimento delle sue funzioni. Esso può delegare tale compito ad uno o più dei propri membri e farsi assistere da esperti.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

6. Ciascuno dei membri dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le relazioni, documenti, informazioni e risultati di esami o controlli previsti nei paragrafi precedenti.

Articolo 65

(Regolamento interno, convocazione)

1. L'organo di vigilanza adotta il proprio regolamento interno ed elegge, fra i suoi membri, un presidente ed uno o più vicepresidenti.

2. Il presidente convoca l'organo di vigilanza d'ufficio, o su richiesta di un membro dell'organo di vigilanza, o su richiesta dell'organo di direzione.

SEZIONE SECONDA

SISTEMA MONISTICO

Articolo 66

(L'organo di amministrazione; nomina dei membri)

1. La SE è amministrata e rappresentata dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione è composto di almeno tre membri. Esso adotta il proprio regolamento interno ed elegge fra i suoi membri un presidente ed uno o più vicepresidenti.

2. L'organo di amministrazione delega la direzione della SE ad uno o più dei suoi membri. I membri dirigenti dell'organo di amministrazione devono essere numericamente inferiori agli altri membri dell'organo stesso. L'organo di amministrazione può revocare in qualsiasi momento

TESTO MODIFICATO

6. Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le informazioni comunicate dall'organo di direzione all'organo di vigilanza.

Articolo 65

1. L'organo di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente deve essere eletto fra i membri nominati dall'assemblea generale in caso di applicazione, nei riguardi della SE, dell'articolo 4 della direttiva CEE ... che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori.

2. Alle condizioni previste dallo statuto della SE, il presidente convoca l'organo di vigilanza d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'organo di vigilanza o su richiesta dell'organo di direzione. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non viene ottemperato alla richiesta entro un termine di 15 giorni, l'organo di vigilanza può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

SEZIONE SECONDA

SISTEMA MONISTICO

Articolo 66

1. L'organo di amministrazione provvede alla gestione della SE. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione rappresentano la SE nei riguardi dei terzi e in sede giudiziaria conformemente alle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 68/151/CEE dallo Stato della sede della SE.

1 bis. L'organo di amministrazione è composto da almeno tre membri entro i limiti fissati dallo statuto. Tuttavia l'organo di amministrazione può essere composto da due membri o da un unico membro qualora la partecipazione dei lavoratori nella SE non sia organizzata conformemente all'articolo 4 della direttiva CEE ... che completa lo statuto per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori nella SE.

2. L'organo di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di gestione della SE. Esso può altresì delegare ad una o più persone fisiche, non membri dell'organo, alcuni poteri di gestione. Tale delega di poteri di gestione può essere revocata in qualsiasi momento. Lo

TESTO ORIGINALE

la delega del potere di direzione conferita ad un membro.

3. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... (direttiva che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori), i membri dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale.

Articolo 67

(Diritto all'informazione)

1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi per deliberare sulla gestione e sull'andamento degli affari della società, ivi incluse le imprese da questa controllate, nonché sulla sua situazione e sulla probabile evoluzione.

2. Ciascun membro è tenuto ad informare senza indugio il presidente dell'organo di amministrazione di ogni questione rilevante, nonché di ogni fatto avvenuto nella società e nelle imprese da questa controllate che possa avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

3. Qualsiasi membro dell'organo di amministrazione può chiedere al presidente di convocare tale organo per deliberare su determinati affari della società. Se entro il termine di quindici giorni tale convocazione non ha avuto luogo, l'organo di amministrazione può essere convocato da un terzo dei suoi membri.

4. Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di tutte le relazioni, documenti e ragguagli forniti a tale organo in merito agli affari indicati ai paragrafi 1 e 3.

TESTO MODIFICATO

statuto o, in difetto, l'assemblea generale possono stabilire le condizioni che disciplinano tale delega.

3. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione sono nominati e revocati dall'assemblea generale, fatta salva l'applicazione nei riguardi della SE dell'articolo 4 della direttiva ... che disciplina il ruolo dei lavoratori nell'organo di amministrazione.

Articolo 67

1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari della SE stessa.

1 bis. L'organo di amministrazione deve riunirsi per deliberare sulle operazioni previste dall'articolo 72.

Soppresso.

Articolo 67 bis

1. L'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente deve essere eletto fra i membri nominati dall'assemblea generale in caso di applicazione, nei riguardi della SE, dell'articolo 4 della direttiva ... che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca l'organo di amministrazione d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei membri. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non viene ottemperato alla richiesta entro i termini di 15 giorni, l'organo di amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE TERZA

SEZIONE TERZA

REGOLE COMUNI AI SISTEMI MONISTICO
E DUALISTICOREGOLE COMUNI AI SISTEMI MONISTICO
E DUALISTICO*Articolo 68**Articolo 68*

(Durata del mandato)

1. I membri degli organi sono nominati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.

Invariato.

Tuttavia, i primi membri dell'organo di vigilanza, di direzione o di amministrazione che rappresentano gli azionisti sono nominati nell'atto costitutivo della SE per una durata non superiore a tre anni.

Soppresso.

2. Il mandato dei membri è rinnovabile.

2. I membri possono essere rieletti una o più volte per il periodo stabilito in applicazione del paragrafo 1.

*Articolo 69**Articolo 69*

(Condizioni di eleggibilità)

1. Se lo statuto della SE prevede che una società o un'altra persona giuridica può essere membro di un organo, questa deve designare una persona fisica come proprio rappresentante ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni nell'organo in questione. Tale rappresentante è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi che gli sarebbero imposti se fosse personalmente membro dell'organo. Le disposizioni dell'articolo 9 in materia di pubblicità riguardano il rappresentante nonché la persona giuridica o la società rappresentata. Quest'ultima risponde in solido e illimitatamente degli obblighi derivanti dalla responsabilità civile del suo rappresentante.

1. Lo statuto della SE può prevedere che una società o altro ente giuridico sia membro di un organo salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato della sede della SE applicabile alle società per azioni.

La società o altro ente giuridico deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione. Tale rappresentante è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi che gli sarebbero imposti se fosse personalmente membro dell'organo.

2. Non possono essere membri le persone che:

- in base alla legislazione cui sono soggetto, o
 - a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro,
- non possono fare parte dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società.

2. Non possono essere membri di un organo, né rappresentanti di un membro ai sensi del paragrafo 1, né incaricate di poteri di gestione o di rappresentanza, le persone che:

- in base alla legislazione cui sono soggette, o
 - in base alla legislazione dello Stato della sede della SE,
- o
- a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro,
- non possono fare parte dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione di una società.

3. Lo statuto della SE può fissare condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano gli azionisti.

Invariato.

TESTO ORIGINALE

4. Per la nomina, da parte dell'assemblea generale, dei membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione lo statuto della SE può (in deroga alla disposizione dell'articolo 94, paragrafo 2) prevedere modalità di voto che permettano anche ad una minoranza di azionisti di eleggere uno o più membri ed i relativi supplenti.

Articolo 70

(Sostituzione dei membri mancanti)

Lo statuto della SE può prevedere la nomina di membri supplenti in sostituzione dei mancanti. Tali nomine possono essere riformate in qualsiasi momento mediante la nomina di membri titolari.

Articolo 71

(Poteri di rappresentanza)

1. Se l'organo di direzione è composto di più membri o se la direzione della società è delegata a più membri dell'organo di amministrazione, questi hanno il potere di rappresentare la società nei riguardi dei terzi soltanto congiuntamente. Lo statuto della SE può tuttavia disporre che un membro dell'organo in questione ha il potere di rappresentare la società da solo o congiuntamente con uno o più membri dell'organo stesso o congiuntamente con un rappresentante ai sensi del paragrafo 2.

2. L'organo di amministrazione o di direzione, previo accordo dell'organo di vigilanza, può conferire ad una o più persone un potere di rappresentanza generale. Il potere di rappresentanza generale può essere revocato in qualunque momento, alle stesse condizioni, dall'organo che lo ha conferito.

3. La società è vincolata nei confronti dei terzi dagli atti compiuti conformemente ai paragrafi 1 e 2, anche se tali atti sono estranei all'oggetto sociale, salvo se eccedano i poteri conferiti dal presente regolamento.

Articolo 72

(Atti soggetti ad autorizzazione)

1. L'esecuzione delle decisioni riguardanti:
 - a) la chiusura o il trasferimento di stabilimenti o di sezioni importanti di stabilimenti;

TESTO MODIFICATO

4. Il presente regolamento fa salve le legislazioni nazionali che permettono ad una minoranza di azionisti di nominare una parte dei membri degli organi.

Articolo 70

Soppresso.

Articolo 71

Soppresso.

Articolo 72

1. Le operazioni seguenti sono soggette all'autorizzazione dell'organo di vigilanza o ad una deliberazione dell'organo di amministrazione:
 - a) i progetti di investimenti il cui valore sia superiore alla percentuale del capitale sottoscritto della SE stabilita conformemente al punto e);

TESTO ORIGINALE

- b) limitazioni, ampliamenti o modifiche importanti dell'attività delle SE;
- c) modifiche importanti nell'organizzazione della SE;
- d) l'instaurazione di una cooperazione permanente ed importante con altre imprese o la cessazione della stessa;
- e) la creazione di una filiale o di una società holding,

può essere effettuata dall'organo di direzione soltanto previa autorizzazione preventiva dell'organo di vigilanza oppure dell'organo di amministrazione nella sua totalità.

L'esecuzione di tali decisioni non può essere delegata ai membri dirigenti dell'organo di amministrazione.

La violazione delle summenzionate disposizioni non è opponibile ai terzi, salvo che la SE fornisca la prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Lo statuto della SE può prevedere altre categorie di atti a cui si applica il paragrafo 1.

Articolo 73

(Conflitto di interessi)

1. Ogni operazioni in cui un membro abbia un interesse in conflitto con quello della SE deve essere autorizzata preventivamente dall'organo di vigilanza o dall'organo di amministrazione.

TESTO MODIFICATO

- b) la costituzione, l'acquisto, la cessione o la liquidazione di imprese, stabilimenti o sezione di stabilimenti, qualora il prezzo di acquisto o li ricavato della vendita sia superiore alla percentuale del capitale sottoscritto della SE stabilita conformemente al punto e);
- c) il ricorso al credito o la concessione di crediti, l'emissione di obbligazioni e l'accollo o la prestazione di garanzia su obbligazioni di terzi, se l'importo globale dell'operazione è superiore alla percentuale del capitale sottoscritto della SE stabilita conformemente al punto e);
- d) la stipulazione di contratti di fornitura e di prestazione quando l'importo globale della cifra d'affari prevista è superiore alla percentuale della cifra d'affari dell'esercizio precedente stabilita conformemente al punto e);
- e) la percentuale prevista ai punti da a) a d) è stabilita dallo statuto; essa non può essere inferiore al 5 % né superiore al 25 %.

Invariato.

3. Uno Stato membro può stabilire le categorie di operazioni di cui al paragrafo 1 per le SE iscritte nel suo territorio alle stesse condizioni previste per le società per azioni soggette alla propria legislazione.

4. Uno Stato membro può prevedere che l'organo di vigilanza o di amministrazione delle SE iscritte sul suo territorio può sottoporre di sua iniziativa determinate categorie di operazioni ad autorizzazione o a deliberazione alle stesse condizioni previste per le società per azioni soggette alla legislazione di tale Stato.

Articolo 73

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

2. Lo statuto della SE può prevedere che la disposizione del paragrafo 1 non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

3. Il membro a cui si applica il paragrafo 1 ha il diritto di essere sentito prima che l'organo competente deliberi sull'autorizzazione, ma non può partecipare alla deliberazione.

4. Le autorizzazioni rilasciate conformemente al paragrafo 1 nel corso di un esercizio sono comunicate al più tardi alla prima assemblea generale successiva alla chiusura dell'esercizio.

5. L'assenza di autorizzazione non è opponibile ai terzi, salvo se la SE fornisce la prova che il terzo era a conoscenza della necessità di una autorizzazione e della mancanza di quest'ultima.

Articolo 74

(Diritti ed obblighi)

1. Ciascun membro di un organo della SE ha gli stessi diritti ed obblighi, fatte salve:

- a) la ripartizione interna delle competenze fra i membri di ciascun organo, nonché le disposizioni del regolamento interno sulle deliberazioni in caso di parità di voti;
- b) le disposizioni riguardanti la delega del potere di direzione a taluni membri dell'organo di amministrazione.

2. Tutti i membri esercitano la loro funzione nell'interesse della SE, tenuto conto in particolare degli interessi degli azionisti e dei lavoratori.

3. Tutti i membri hanno l'obbligo di mantenere la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato in loro possesso riguardanti la SE. Essi sono tenuti a tale obbligo di discrezione anche dopo la cessazione delle funzioni.

Articolo 75

(Revoca dei membri)

1. I membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione possono essere revocati dagli stessi organi o dalle stesse persone o dagli stessi gruppi di persone che in base al presente regolamento o allo statuto della SE sono competenti per la loro nomina.

2. I membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione possono inoltre essere revocati per giusta causa dall'autorità giudiziaria della sede della SE, su domanda proposta

TESTO MODIFICATO

Articolo 74

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuite in base al presente regolamento, ciascuno dei membri di un organo ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri che ne fanno parte.

Invariato.

3. Tutti i membri sono tenuti alla discrezione, anche dopo la cessazione dalle funzioni, per quanto riguarda le informazioni di carattere riservato in loro possesso riguardanti la SE.

Articolo 75

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

dall'assemblea generale degli azionisti, dai rappresentanti dei lavoratori o dall'organo di vigilanza o di amministrazione. La domanda può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente del 10 % del capitale della SE.

Articolo 76

(Numero legale, maggioranza)

1. Salvo che lo statuto della SE preveda un numero legale più elevato, le deliberazioni di ciascun organo sono valide soltanto se vi hanno preso parte almeno la metà dei membri.

2. I membri assenti possono prendere parte alle deliberazioni conferendo potere di rappresentanza ad un membro presente. Ogni membro può rappresentare un solo membro assente.

3. Salvo che lo statuto della SE preveda una maggioranza più elevata, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

4. Alle condizioni previste dallo statuto della SE, ogni organo può deliberare anche in base ad un voto espresso per iscritto, telex, telegramma, telefono o con ogni altro mezzo di telecomunicazione, se tutti i membri sono informati della procedura di voto prevista e se nessuno di essi si oppone all'adozione di tale procedura.

Articolo 77

(Responsabilità civile)

1. I membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono responsabili verso la società dei danni da questa subito a causa di atti colposi commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Se l'organo in questione è costituito da più membri, tutti i membri sono solidalmente ed illimitatamente responsabili. Tuttavia, un membro dell'organo in questione può liberarsi della sua responsabilità se fornisce la prova che nessuna colpa può essergli imputata personalmente. Un membro non può liberarsi della sua responsabilità per il solo fatto che l'atto pregiudizievole non rientra nelle competenze che gli sono state attribuite.

TESTO MODIFICATO

Articolo 76

1. Gli organi della SE deliberano alle condizioni e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

2. In assenza delle disposizioni statutarie previste dal paragrafo 1, le deliberazioni degli organi sono valide soltanto se almeno la metà dei membri è presente all'atto delle deliberazioni. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri effettivamente presenti.

Soppresso.

3 bis. in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'organo.

Soppresso.

Articolo 77

1. I membri dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili verso la SE dei danni causati alla SE dall'inosservanza degli obblighi inerenti alle loro funzioni.

2. Se l'organo in questione è costituito da più membri, questi sono solidalmente responsabili del danno subito dalla SE; tuttavia un membro dell'organo in questione può liberarsi della sua responsabilità se fornisce la prova che non ha violato nessuno degli obblighi inerenti alle sue funzioni.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 78**Articolo 78*

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione sociale di responsabilità è promossa dall'organo di amministrazione o dall'organo di vigilanza.

Soppresso.

2. L'azione sociale di responsabilità è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea generale; a tale scopo l'assemblea generale può nominare un procuratore ad litem. La maggioranza richiesta dallo statuto della SE per tale deliberazione non può essere superiore alla maggioranza assoluta dei voti attinenti al capitale rappresentato.

2. L'assemblea generale adotta, alla maggioranza richiesta dall'articolo 94, la decisione di esperire in nome e per conto della società l'azione di responsabilità di cui all'articolo 77. L'assemblea generale designa a tale scopo un procuratore ad litem.

3. L'azione sociale di responsabilità può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongono congiuntamente del 10 % del capitale della SE.

3. L'azione di responsabilità in nome e per conto della società può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongono congiuntamente almeno del 10 % del capitale sottoscritto della SE. Essi designano a tale scopo un procuratore ad litem.

4. L'azione sociale di responsabilità può essere proposta dai creditori sociali che forniscono la prova di non poter ottenere dalla società il soddisfacimento dei loro crediti.

Soppresso.

*Articolo 79**Articolo 79*

(Rinuncia all'azione sociale di responsabilità)

1. La SE può rinunciare all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità. La rinuncia è subordinata ad una deliberazione espressa dell'assemblea generale informata dell'atto pregiudizievole commesso e dei danni da esso derivanti per la società. Tale deliberazione non può tuttavia essere presa se vi si oppongono azionisti in possesso di azioni corrispondenti all'importo previsto dall'articolo 75.

Soppresso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a qualsiasi transazione da concludersi tra la società e un membro di uno dei suoi organi nell'ambito di un'azione sociale di responsabilità.

*Articolo 80**Articolo 80*

(Prescrizione dell'azione sociale)

L'azione sociale di responsabilità si prescrive entro il termine di cinque anni a decorrere dall'atto pregiudizievole.

L'azione sociale di responsabilità non può essere esperita dopo un termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stato compiuto l'atto pregiudizievole.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE QUARTA

SEZIONE QUARTA

ASSEMBLEA GENERALE

ASSEMBLEA GENERALE

*Articolo 81**Articolo 81*

(Competenze)

L'assemblea generale delibera in tema di:

- a) aumento e riduzione del capitale sottoscritto o autorizzato;
- b) emissione di obbligazioni convertibili in azioni o munite di diritto di opzione e di obbligazione con partecipazione agli utili;
- c) nomina o revoca dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza che rappresentano gli azionisti;
- d) esercizio dell'azione sociale di responsabilità;
- e) nomina o revoca dei revisori dei conti;
- f) approvazione del bilancio;
- g) destinazione dell'utile di esercizio;
- h) modificazione dello statuto;
- i) scioglimento e nomina dei liquidatori;
- j) trasformazione;
- k) fusione della SE con un'altra società;
- l) trasferimento del patrimonio.

L'assemblea generale delibera:

- a) nelle materie attribuite alla sua competenza specifica dal presente regolamento;
- b) nelle materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell'organo di direzione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione in virtù:
 - del presente regolamento;
 - della direttiva .../CEE che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori;
 - di norme cogenti della legislazione dello Stato della sede della SE;
 - o dello statuto della SE;

Articolo 81 bis

Oltre che dalle norme previste dalla presente sezione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale, in particolare la convocazione degli azionisti, la loro eventuale deliberazione per iscritto, la loro partecipazione o rappresentanza all'assemblea, la verifica della loro presenza, le informazioni che devono essere comunicate agli azionisti, il contenuto dell'ordine del giorno e il verbale dell'assemblea sono disciplinati dalla legislazione dello Stato della sede della SE applicabile alle società per azioni.

*Articolo 82**Articolo 82*

(Convocazione)

1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno. Tuttavia, la prima assemblea generale può aver luogo entro diciotto mesi dalla costituzione della SE.

1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TESTO ORIGINALE

2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione o dall'organo di amministrazione.

Articolo 83

(Convocazione su richiesta della minoranza)

1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere chiesti alla SE da uno o più azionisti che soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 75.

2. Se non viene dato seguito alla richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 entro il termine di un mese, l'autorità giudiziaria della sede può ordinare la convocazione dell'assemblea generale o autorizzarne la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto richiesta o da un loro mandatario.

Articolo 84

(Formalità per la convocazione)

1. a) L'assemblea generale è convocata mediante avviso pubblicato nel bollettino nazionale designato dalla legislazione dello Stato della sede conformemente

TESTO MODIFICATO

2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione o dall'organo di amministrazione. Se l'organo di vigilanza ne fa richiesta, l'organo di direzione è tenuto a convocare l'assemblea generale.

3. Quando l'assemblea si riunisce dopo la chiusura dell'esercizio, deve figurare all'ordine del giorno quanto meno l'approvazione dei conti annuali e della destinazione dei risultati, nonché della relazione di gestione di cui all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, presentata all'assemblea generale dall'organo di direzione o di amministrazione.

4. Nel caso di una SE dotata di un organo di direzione e di un organo di vigilanza, lo statuto della SE può disporre che tali organi decidano congiuntamente ma con votazione distinta sulla chiusura dei conti annuali e che l'assemblea generale deliberi soltanto in casi di disaccordo tra i due organi.

Articolo 83

1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente di azioni pari almeno al 10 % del capitale sottoscritto. Tale percentuale può essere ridotta dallo statuto.

2. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione e precisare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

3. Se non viene dato seguito alla richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 entro il termine di un mese, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente della sede della SE può ordinare la convocazione dell'assemblea generale o autorizzarne la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto richiesta o da un loro mandatario.

4. L'assemblea generale può, nel corso di una riunione, decidere la convocazione di una nuova riunione di cui fissa la data e l'ordine del giorno.

Articolo 84

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 68/151/CEE, oppure mediante annuncio pubblicato in uno o più quotidiani a larga diffusione.

- b) Tuttavia, la convocazione dell'assemblea generale di una SE le cui azioni siano tutte nominative o di cui tutti gli azionisti sono noti può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione indirizzato a ciascuno degli azionisti.

2. L'avviso di convocazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione sociale e la sede della SE;
- b) il luogo e la data della riunione;
- c) la natura dell'assemblea generale (ordinaria, straordinaria o speciale);
- d) se del caso, le formalità prescritte dallo statuto per la partecipazione all'assemblea generale e l'esercizio del diritto di voto;
- e) se del caso, le disposizioni dello statuto che limitano a determinate categorie di persone la scelta del mandatario dell'azionista;
- f) l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché le proposte di deliberazione.

3. Il termine che intercorre fra la data della prima pubblicazione della convocazione conformemente al paragrafo 1, lettera a) o la data dell'invio della prima convocazione con i mezzi previsti dal paragrafo 1, lettera b) e la data della prima riunione dell'assemblea generale deve essere almeno di trenta giorni.

Articolo 85

1. L'iscrizione di uno o più nuovi argomenti all'ordine del giorno di un'assemblea generale già convocata può essere richiesta da uno o più azionisti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 75.

2. Le domande di iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno sono indirizzate alle SE entro il termine di sette giorni a decorrere dalla prima pubblicazione della convocazione conformemente alla disposizione dell'articolo 84, paragrafo 1, lettere a) o dell'invio della prima convocazione all'assemblea generale con i mezzi previsti dall'articolo 84, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli argomenti la cui iscrizione all'ordine del giorno sia stata richiesta conformemente al paragrafo 2, sono comunicati o pubblicati con le stesse formalità previste per la convocazione e al più tardi sette giorni prima della data della riunione.

TESTO MODIFICATO

Articolo 85

1. Uno o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno del 10 % del capitale sottoscritto, o di una percentuale più bassa ove prevista dallo statuto, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea generale di uno o più nuovi punti.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 86**Articolo 86*

(Partecipazione all'assemblea generale)

Ogni azionista che abbia adempiuto le formalità prescritte dallo statuto è autorizzato a partecipare all'assemblea generale. Tuttavia, lo statuto può vietare la partecipazione degli azionisti che non hanno diritto di voto.

Tutti gli azionisti possono partecipare all'assemblea generale.

*Articolo 87**Articolo 87*

(Rappresentanza degli azionisti)

1. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale.

1. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da una persona di sua scelta.

2. La legge del luogo della sede o lo statuto possono limitare la scelta del mandatario ad una o più categorie determinate di persone, fermo restando la facoltà degli azionisti di farsi rappresentare da altri azionisti.

Soppresso.

3. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e confermata entro il termine previsto dall'articolo 99, paragrafo 4.

*Articolo 88**Articolo 88*

1. Se le procure sono conferite ad altre persone che operano nell'ambito della loro attività professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 87 nonché le disposizioni seguenti:

Soppresso.

a) la procura è conferita per una sola assemblea generale ma vale anche per le assemblee successive aventi lo stesso ordine del giorno, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2;

b) la procura è revocabile;

c) tutti gli azionisti il cui nome e domicilio siano noti, sono invitati per iscritto o mediante avviso pubblicato in uno o più quotidiani a larga diffusione a conferire la loro procura;

d) la domanda di procura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

— l'ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare, nonché le proposte di deliberazioni,

— la menzione che i documenti di cui all'articolo 89 sono a disposizione dell'azionista che ne faccia richiesta,

— la domanda di istruzioni per l'esercizio del diritto di voto su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno,

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

— l'indicazione della direzione in cui il mandatario eserciterà il diritto da parte dell'azionista;

- e) il diritto di voto deve essere esercitato secondo le istruzioni dell'azionista o, in mancanza di queste, secondo le indicazioni fornite all'azionista. Tuttavia, il mandatario può scostarsi dalle istruzioni ricevute dall'azionista o dalle indicazioni fornite a quest'ultimo qualora si presentino circostanze che non erano note al momento dell'invio delle istruzioni o della domanda di procura, e qualora l'esecuzione delle istruzioni o delle indicazioni possa compromettere gli interessi dell'azionista. Il mandatario deve in tal caso informare senza indugio l'azionista e fargliene conoscere i motivi.

2. La procura, in deroga al paragrafo 1, lettera a), può essere conferita per una durata determinata non superiore a quindici mesi. In questo caso, le informazioni indicate nel paragrafo 1, lettera d) devono essere fornite a tutti gli azionisti previsti dal paragrafo 1, lettera c) prima di ogni assemblea generale.

*Articolo 89**Articolo 89*

(Diritto di prendere visione dei documenti contabili)

I conti annuali e, se del caso, consolidati, la proposta di destinazione degli utili qualora non figurino nei conti annuali, la relazione sulla gestione e l'attestazione delle persone incaricate della revisione dei conti sono tenuti a disposizione di ogni azionista al più tardi a decorrere dalla data dell'invio o della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale che delibera sull'approvazione dei conti annuali e sulla destinazione degli utili dell'esercizio. Ogni azionista può, su richiesta, ottenere gratuitamente copia di tali documenti. A decorrere dalla stessa data, la relazione delle persone incaricate della revisione dei conti è tenuta a disposizione di ogni azionista che desidera consultarla, presso la sede della SE.

Tutti gli azionisti hanno diritto alle stesse informazioni che devono essere loro fornite a norma dell'articolo 81 bis.

*Articolo 90**Articolo 90*

(Diritto di informazione)

1. Ogni azionista che ne faccia richiesta in sede di assemblea generale ha il diritto di ottenere informazioni sugli affari della società che hanno attinenza con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o con gli argomenti sui quali l'assemblea generale può deliberare conformemente all'articolo 91, paragrafo 2.

Soppresso.

2. L'organo di direzione o i membri dirigenti dell'organo di amministrazione sono tenuti a fornire tali informazioni.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

3. Un'informazione può essere rifiutata soltanto:
- a) qualora possa causare grave pregiudizio alla società o ad un'impresa da essa controllata; ovvero
 - b) qualora sia incompatibile con l'obbligo del segreto previsto dalla legge.

4. Se l'informazione è stata negata, l'azionista può esigere che la sua richiesta e i motivi del diniego siano iscritti nel verbale dell'assemblea generale.

5. L'azionista cui siano state negate le informazioni richieste può domandare all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la SE di pronunciarsi sulla legittimità del diniego. La domanda deve essere proposta nel termine di due settimane dalla chiusura dell'assemblea generale.

Articolo 91

(Deliberazioni: ordine del giorno)

1. L'assemblea generale non può deliberare su argomenti che non sono stati comunicati o pubblicati conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, lettera f), o all'articolo 85, paragrafo 3.

2. Il paragrafo 1 non si applica se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati all'assemblea generale, salvo se un azionista si oppone alla deliberazione.

Articolo 92

(Diritto di voto)

1. Il diritto di voto dell'azionista è proporzionale alla quota del capitale sottoscritto rappresentata dall'azione.

2. Lo statuto delle SE può autorizzare:

- a) una limitazione o un'esclusione del diritto di voto per le azioni che godono di diritti speciali;
- b) una limitazione del numero dei voti per le azioni attribuite ad uno stesso azionista, purché tale limitazione si applichi almeno a tutti gli azionisti della stessa categoria.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato:

- a) finché il versamento reclamato dalla società non sia stato effettuato;

Articolo 91

Soppresso.

Articolo 92

1. Il diritto di voto dell'azionista è proporzionale alla quota del capitale sottoscritto rappresentata dall'azione munita di diritto di voto.

Soppresso.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato:

- a) finché il versamento reclamato dalla società non sia stato effettuato entro il termine stabilito;

TESTO ORIGINALE

b) sulle azioni proprie detenute dalla SE o da una sua filiale.

4. L'esercizio del diritto di voto è disciplinato dalla legge dello Stato della sede della SE in caso di successione, usufrutto, costituzione in pegno di azioni, mancata informazione su partecipazioni rilevanti.

Articolo 93

(Conflitto d'interessi)

Un azionista o il suo mandatario non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni proprie o di terzi se la deliberazione dell'assemblea generale ha per oggetto;

- a) di far valere diritti della SE verso l'azionista;
- b) di promuovere l'azione sociale di responsabilità contro l'azionista, conformemente all'articolo 78;
- c) di rinunciare all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro l'azionista, conformemente all'articolo 79.

Articolo 94

(Maggioranza necessaria)

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono almeno la maggioranza assoluta dei voti inerenti al capitale sottoscritto presente o rappresentato, salvo nei casi in cui il presente regolamento richieda una maggioranza più elevata.

2. Per la nomina o la revoca dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza lo statuto della SE, tuttavia, non può richiedere una maggioranza più elevata di quella prevista dal paragrafo 1.

Articolo 95

(Modifiche dello statuto)

1. Ogni modifica dello statuto o dell'atto costitutivo richiede una deliberazione dell'assemblea generale.

TESTO MODIFICATO

b) sulle azioni proprie detenute dalla SE o da un'impresa controllata ai sensi dell'articolo 6.

Soppresso.

Articolo 93

Soppresso.

Articolo 93 bis

Ai sensi della presente sezione, tra i voti espressi non si tiene conto di quelli inerenti alle azioni per le quali l'azionista non ha preso parte alla votazione o ha votato scheda bianca o nulla ovvero si è astenuto.

Articolo 94

1. Se non altrimenti disposto dal regolamento, le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti espressi.

2. Per la nomina o la revoca dei membri degli organi nominati dall'assemblea generale non può essere richiesta una maggioranza più elevata di quella prevista dal paragrafo 1.

Articolo 95

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

2. Lo statuto della SE, tuttavia, può prevedere che l'organo di amministrazione o di direzione ha facoltà di modificare lo statuto o l'atto costitutivo se tale modifica costituisce soltanto attuazione di una deliberazione già presa dall'assemblea generale, o dall'organo di amministrazione o di direzione in virtù di un'autorizzazione rilasciata dall'assemblea generale o dallo statuto o dall'atto costitutivo.

Articolo 96

1. Il testo integrale della modifica dello statuto o dell'atto costitutivo su cui l'assemblea generale deve deliberare, deve figurare nell'avviso di convocazione a tale assemblea.

2. Lo statuto della SE, tuttavia, può stabilire che ogni azionista può ottenere gratuitamente, su richiesta, il testo integrale della modifica prevista dal paragrafo 1.

Articolo 97

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale concernenti una modifica dello statuto o dell'atto costitutivo richiedono una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti relativi al capitale sottoscritto rappresentato.

2. Lo statuto della SE, tuttavia, può prevedere che è sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1, qualora sia rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

3. Le deliberazioni dell'assemblea che comportano un aumento degli obblighi degli azionisti richiedono in ogni caso l'approvazione di tutti gli azionisti interessati.

4. La deliberazione di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

Articolo 98

(Votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti)

1. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale sono subordinate ad una votazione distinta almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.

2. Se la deliberazione dell'assemblea generale richiede la maggioranza dei voti prevista dall'articolo 97, paragrafi 1 e 2, tale maggioranza deve essere richiesta anche per la votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.

Articolo 96

Soppresso.

Articolo 97

1. Per la modificazione dello statuto è richiesta una deliberazione dell'assemblea generale presa alla maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Invariato.

Articolo 98

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 99**Articolo 99*

(Verbale)

1. Deve essere redatto un verbale di ogni riunione dell'assemblea generale.

Soppresso.

2. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il luogo e la data della riunione;
- b) l'oggetto delle deliberazioni;
- c) il risultato delle votazioni.

3. Al verbale devono essere allegati:

- a) l'elenco dei presenti;
- b) i documenti relativi alla convocazione dell'assemblea generale.

4. Il verbale e i documenti allegati devono essere conservati almeno per tre anni. Ogni azionista può, su richiesta, ottenere gratuitamente copia del verbale e dei documenti allegati.

*Articolo 100**Articolo 100*

(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea generale)

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere annullate, alle condizioni che seguono, per violazione delle disposizioni del presente regolamento o dello statuto della società.

La decisione con cui l'autorità giudiziaria o un'autorità competente dichiara annullata o nulla una deliberazione dell'assemblea generale della SE forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

2. L'impugnazione può essere proposta dall'azionista o da ogni altra persona che vi abbia un legittimo interesse, purché dimostri un interesse all'osservanza della disposizione violata e che la deliberazione dell'assemblea generale sia stata modificata o influenzata da tale violazione.

3. L'impugnazione è proposta, entro tre mesi dalla chiusura dell'assemblea, davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la SE. L'impugnazione è diretta contro la SE.

4. Le modalità del procedimento di impugnazione sono disciplinate dalla legge del luogo in cui ha sede la SE.

5. La sentenza con cui viene pronunciata la nullità forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

6. L'annullamento di una deliberazione da parte dell'autorità giudiziaria non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata è stata sostituita con altra presa in conformità del presente regolamento e dello statuto della SE. L'autorità giudiziaria può, anche d'ufficio, accordare un congruo termine affinché l'assemblea generale possa approvare la nuova deliberazione.

TITOLO V

TITOLO V

CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI

CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI

SEZIONE PRIMA

SEZIONE PRIMA

CONTI ANNUALI

CONTI ANNUALI

Sottosezione prima

Sottosezione prima

Redazione dei conti annuali

Redazione e pubblicazione dei conti annuali in ecu

*Articolo 101**Articolo 101*

1. La SE redige conti annuali che comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto unico.

Invariato.

1 bis. La SE può redigere e pubblicare i conti annuali in ecu. In tal caso l'allegato indica le basi di conversione utilizzate per esprimere in ecu gli elementi contenuti nei conti che sono o erano originariamente espressi in un'altra moneta.

2. I conti annuali della SE sono redatti in conformità delle disposizioni della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo il paragrafo 3.

Invariato.

2 bis. Quando nella direttiva 78/660/CEE si fa riferimento alla legislazione nazionale, si intende la legislazione dello Stato membro in cui ha sede la SE.

3. a) Gli articoli 1 e 2, paragrafo 5, ultima frase e paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 1, ultima frase, paragrafo 2, ultima frase, paragrafo 3, lettera b), ultima frase e paragrafo 4, ultima frase, gli articoli 5, 43, paragrafo 2, 45, paragrafo 1, lettera b), ultima frase e gli articoli 54, 55 e 62 della direttiva 78/660/CEE non sono applicabili.

3. a) L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 5, ultima frase e paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 1, ultima frase, paragrafo 2, ultima frase, paragrafo 3, lettera b), ultima frase e paragrafo 4, seconda frase, gli articoli 5, 33, paragrafo 5, 43, paragrafo 2, 45, paragrafo 1, lettera b), ultima frase e gli articoli 54, 55 e 62 della direttiva 78/660/CEE non sono applicabili.

b) Per la redazione dei conti annuali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della direttiva 78/660/CEE. La SE può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 6 di detta direttiva.

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- c) Per la presentazione dello stato patrimoniale, la SE può scegliere tra gli schemi previsti dagli articoli 9 e 10 della direttiva 78/660/CEE. Essa può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 9, 10, 11, 18, ultima frase, 20, paragrafo 2 e 21, ultima frase di detta direttiva.
- d) Per la presentazione del conto profitti e perdite, la SE può scegliere tra gli schemi previsti dagli articoli da 23 a 26 della direttiva 78/660/CEE. Essa può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 27 e 30 di detta direttiva.
- e) La valutazione delle voci dei conti annuali viene effettuata conformemente ai principi enunciati nell'articolo 31 della direttiva 78/660/CEE. La valutazione si basa sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 34 e 42 di detta direttiva.

La SE ha tuttavia la possibilità di scegliere tra uno dei tre metodi di valutazione previsti dall'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE; qualora la SE si avvalga di tale possibilità, essa si assicura che il metodo applicato sia conforme ai principi enunciati in tale articolo. Il metodo applicato è specificato nell'allegato.

La SE può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 34, paragrafo 1, 36, 37, paragrafi 1 e 2, 39, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 e dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE.

- f) L'allegato deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dalle altre disposizioni della direttiva 78/660/CEE, almeno le indicazioni previste dall'articolo 43 di detta direttiva. La SE può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 44 e 45, paragrafi 1 e 2 di detta direttiva.

La SE può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 33, paragrafo 3, seconda frase, 34, paragrafo 1, 36, 37, paragrafi 1 e 2, 39, paragrafi 1, lettera c) e 2 e dall'articolo 40, paragrafo 1 della citata direttiva.

Invariato.

Sottosezione seconda

Sottesezione seconda

Relazione sulla gestione

Relazione sulla gestione

Articolo 102

Articolo 102

1. La SE predispose una relazione sulla gestione che contiene almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.

Invariato.

2. La relazione sulla gestione deve anche contenere le indicazioni previste dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Sottosezione terza

Sottosezione terza

Controllo**Controllo***Articolo 103**Articolo 103*

1. Il controllo dei conti annuali della SE è effettuato da una o più persone abilitate in uno Stato membro in conformità delle disposizioni della direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Tali persone devono altresì controllare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali dell'esercizio.

1. Il controllo dei conti annuali della SE è effettuato da una o più persone abilitate nello Stato membro in cui ha sede la SE in conformità delle disposizioni adottate da tale Stato in applicazione delle direttive 84/253/CEE ⁽¹⁾ e 89/48/CEE ⁽²⁾. Tali persone devono altresì controllare la concordanza fra la relazione sulla gestione e i conti annuali dell'esercizio.

2. Le SE che soddisfano i criteri disposti dall'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE sono esentate dall'obbligo di far controllare i conti annuali. Qualora i conti annuali o relazione sulla gestione non siano redatti in conformità delle disposizioni della presente sezione, si applicano ai membri dell'organo di amministrazione o di direzione le sanzioni previste per le società per azioni dalla legislazione dello Stato della sede.

Invariato.

Sottosezione quarta

Sottosezione quarta

Pubblicità**Pubblicità***Articolo 104**Articolo 104*

1. I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione di controllo formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede la SE, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Invariato.

2. La SE può avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 47 della direttiva 78/660/CEE.

3. Alla SE si applicano gli articoli 48, 49 e 50 della direttiva 78/660/CEE.

Sottosezione quinta

Sottosezione quinta

Disposizioni finali**Disposizioni finali***Articolo 105**Articolo 105*

Alla SE si applicano gli articoli da 56 a 61 della direttiva 78/660/CEE. La SE può avvalersi delle facoltà previste in detti articoli.

Alla SE si applicano gli articoli 53, paragrafo 1, 56, paragrafo 2 e da 57 a 61 della direttiva 78/660/CEE. La SE può avvalersi delle facoltà previste in detti articoli.

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE SECONDA

SEZIONE SECONDA

CONTI CONSOLIDATI

CONTI CONSOLIDATI

Sottosezione prima

Sottosezione di redazione

Condizioni di redazione dei conti consolidati

Condizioni di redazione dei conti consolidati

*Articolo 106**Articolo 106*

1. Quando la SE è un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, essa è obbligata a redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione in conformità delle disposizioni di detta direttiva.

Invariato.

1 bis La SE può redigere e pubblicare i conti consolidati in ecu. In tal caso l'allegato indica le basi di conversione utilizzate per esprimere in ecu gli elementi contenuti nei conti che sono o erano originariamente espressi in un'altra moneta.

2. L'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), ultima frase, lettera d), punto bb), ultima frase e lettera d), secondo e terzo comma, nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

2. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), ultima frase, lettera b) punto bb), ultima frase e lettera d), secondo capoverso, nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

3. La SE può avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 1, 6, 12 e 15 della direttiva 83/349/CEE.

Invariato.

*Articolo 107**Articolo 107*

1. Quando la SE è una società madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE ed è nel contempo un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro, essa è esonerata dall'obbligo di redigere conti consolidati alle condizioni disposte dagli articoli 7 e 8 di detta direttiva. Si applica l'articolo 10 di detta direttiva.

Invariato.

2. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 1, ultima frase e paragrafi 2 e 3, nonché l'articolo 9 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

2. L'articolo 7, paragrafo 1 lettera b) secondo comma, l'articolo 8 paragrafi 2 e 3 nonché l'articolo 9 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica qualora i valori mobiliari della SE siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori stabilita in uno Stato membro.

Invariato.

*Articolo 108**Articolo 108*

1. Quando la SE è un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE ed è nel contempo un'impresa figlia di un'impresa madre che non è

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

soggetta al diritto di uno Stato membro, essa è esonerata dall'obbligo di redigere conti consolidati alle condizioni previste dall'articolo 11 della direttiva 83/349/CEE.

2. L'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2 e 3 nonché l'articolo 10 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora i valori mobiliari della SE siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori stabilita in uno Stato membro.

2. L'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase e paragrafi 2 e 3 nonché l'articolo 9 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

Invariato.

Sottosezione seconda

Sottosezione seconda

Modalità di redazione dei conti consolidati

Modalità di redazione dei conti consolidati

*Articolo 109**Articolo 109*

1. I conti consolidati comprendono il bilancio consolidato, il conto profitti e perdite consolidato, nonché l'allegato. Tali documenti formano un tutto unico.

Invariato.

2. I conti consolidati sono redatti in conformità delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

3. a) L'articolo 16, paragrafo 5, ultima frase e paragrafo 6, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), prima frase e paragrafo 3, ultima frase, l'articolo 34, punto 12, ultima frase e punto 13, ultima frase, l'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), seconda frase e gli articoli 40, 41, paragrafo 5 e 48 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

b) La SE può avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 17, paragrafo 2, 19, paragrafo 1, lettera b), 20, 26, paragrafo 1, lettera c), ultima frase e paragrafo 2, 27, paragrafo 2, 28, seconda frase, 29, paragrafo 2, lettera a), seconda frase e paragrafo 5, ultima frase, 30, paragrafo 2, 32, 33, paragrafo 2, lettera d) e 35, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE.

Sottosezione terza

Sottosezione terza

Redazione della relazione consolidata sulla gestione

Redazione della relazione consolidata sulla gestione

*Articolo 110**Articolo 110*

1. La relazione consolidata sulla gestione contiene almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.

Invariato.

TESTO ORIGINALE

2. La relazione consolidata sulla gestione contiene altresì le indicazioni previste dall'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE. La SE può avvalersi della facoltà prevista dal paragrafo 2, lettera d), ultima frase di detto articolo.

Sottosezione quarta

Controllo dei conti consolidati

Articolo 111

Il controllo dei conti consolidati è effettuato da una o più persone abilitate in uno Stato membro in conformità delle disposizioni della direttiva 84/253/CEE. Tali persone devono altresì controllare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati dell'esercizio.

Sottosezione quinta

Pubblicità

Articolo 112

1. I conti consolidati regolarmente approvati e la relazione consolidata sulla gestione, nonché la relazione di controllo, formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale la SE abbia la propria sede conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. L'articolo 38, paragrafi 3, 4 e 6 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

3. Qualora i conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione non siano pubblicati, i membri dell'organo di direzione o i membri dirigenti dell'organo di amministrazione sono passibili delle sanzioni previste (...).

SEZIONE TERZA

BANCHE E IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Articolo 113

1. Per la redazione, il controllo e la pubblicità dei conti annuali e dei conti consolidati, le SE che sono enti creditizi o enti finanziari si conformano alle norme di diritto nazio-

TESTO MODIFICATO

Sottosezione quarta

Controllo dei conti consolidati

Articolo 111

Il controllo dei conti annuali della SE è effettuato da una o più persone abilitate nello Stato membro in cui ha sede la SE in conformità delle disposizioni adottate da tale Stato in applicazione delle direttive 84/253/CEE e 89/48/CEE. Tali persone devono altresì controllare la concordanza fra la relazione sulla gestione e i conti annuali dell'esercizio.

Sottosezione quinta

Pubblicità

Articolo 112

Invariato.

SEZIONE TERZA

BANCHE E IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Articolo 113

Invariato.

TESTO ORIGINALE

nale dello Stato della sede, adottate in applicazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Per la redazione, il controllo e la pubblicità dei conti annuali e dei conti consolidati le società europee che sono imprese di assicurazione si conformano alle norme previste dal diritto nazionale dello Stato della sede, in applicazione della direttiva del Consiglio (a completamento della direttiva 78/660/CEE che armonizza le disposizioni relative ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione).

TITOLO VI

I GRUPPI DI SOCIETÀ

Articolo 114

1. I diritti e gli obblighi relativi alla tutela degli azionisti di minoranza e dei terzi che incombono ad un'impresa in quanto essa controlla una SE sono definiti dal diritto applicabile alle società per azioni soggette alla legislazione dello Stato in cui ha sede la SE.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano gli obblighi ai quali l'impresa che esercita il controllo è soggetta a norma della legislazione ad essa applicabile.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI

SEZIONE PRIMA

SCIOGLIMENTO

Articolo 115

La SE si scioglie:

1. per decorso del termine di durata stabilito nello statuto o nell'atto costitutivo; oppure
2. per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti; oppure

TESTO MODIFICATO

TITOLO VI

I GRUPPI DI SOCIETÀ

Articolo 114

Soppresso.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI

SEZIONE PRIMA

SCIOGLIMENTO

Articolo 115

La SE si scioglie per deliberazione dell'assemblea generale che decide lo scioglimento in conformità delle disposizioni dell'articolo 97.

Tuttavia, l'assemblea generale può deliberare, alle stesse condizioni, l'annullamento della deliberazione di scioglimento fino a quando non sia iniziata la ripartizione dell'attivo a titolo di liquidazione.

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

TESTO ORIGINALE

3. per decisione dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società:
- a) in caso di riduzione del capitale sottoscritto della società al di sotto del capitale minimo fissato in conformità dell'articolo 4;
 - b) in caso di mancata pubblicità dei conti durante gli ultimi tre esercizi della società;
 - c) per una delle cause di scioglimento previste dalla legge del luogo ove ha sede la SE, dallo statuto o dall'atto costitutivo.

Articolo 116

(Scioglimento per deliberazione dell'assemblea generale)

1. Per la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti di scioglimento della società per una delle cause previste dallo statuto o dall'atto costitutivo è necessaria almeno la maggioranza semplice dei voti afferenti al capitale sottoscritto rappresentato.

2. In tutti gli altri casi, per la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti di scioglimento della SE è necessaria una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti afferenti al capitale sottoscritto rappresentato. Tuttavia, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che, qualora sia rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto, è sufficiente la maggioranza semplice di cui al paragrafo 1.

Articolo 117

(Scioglimento per decisione dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società)

1. L'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della SE, ovvero qualsivoglia azionista o chiunque vi abbia un interesse legittimo può promuovere una procedura di scioglimento dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società.

2. Quando la SE può sanare la causa di scioglimento, l'autorità giudiziaria può concederle un termine sufficiente per regolarizzare la situazione.

TESTO MODIFICATO

Articolo 116

1. L'organo di direzione o di amministrazione deve convocare l'assemblea generale per:

- il decorso del termine stabilito nell'atto costitutivo o nello statuto, o
- ogni altra causa di scioglimento prevista dallo statuto.

L'assemblea generale decide:

- lo scioglimento della SE alle condizioni stabilite dall'articolo 94;
- oppure la proroga delle attività della SE, alle condizioni previste dall'articolo 97.

2. L'organo di direzione o di amministrazione deve convocare l'assemblea generale quando si verificano le cause di scioglimento previste dalla legislazione dello Stato della sede SE per le società per azioni. L'assemblea generale esamina se sia opportuno sciogliere la SE o adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione della SE.

Articolo 117

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 118

(Pubblicazione dell'avvenuto scioglimento)

Lo scioglimento della SE forma oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dall'articolo 9.

Articolo 119

(Proroga della società sciolta)

1. L'assemblea generale degli azionisti può deliberare la proroga di una SE sciolta per decorrenza del termine o per deliberazione dell'assemblea generale, finché non si sia proceduto ad alcuna ripartizione ai fini della liquidazione in conformità dell'articolo 126.

2. La deliberazione di proroga della società deve essere adottata in conformità dell'articolo 116, paragrafo 2 e pubblicata secondo le modalità previste dall'articolo 9.

SEZIONE SECONDA

LIQUIDAZIONE

Articolo 120

(Nomina dei liquidatori)

1. Lo scioglimento della SE comporta la liquidazione del suo patrimonio. La liquidazione è curata da uno o più liquidatori.

2. Il liquidatori sono nominati:

- a) direttamente dallo statuto o dall'atto costitutivo, ovvero secondo le modalità stabilite in tali atti;
- b) ovvero per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti adottata con la maggioranza semplice dei voti di cui all'articolo 116, paragrafo 1;

Articolo 117bis

Su richiesta di chiunque vi abbia interesse o di un'autorità competente. L'autorità giudiziaria della sede della SE deve pronunciare lo scioglimento della SE se accerta che tale sede è stata trasferita al di fuori della Comunità. L'autorità giudiziaria può tuttavia accordare un termine alla SE per regolarizzare la sua situazione.

Articolo 118

Lo scioglimento della SE forma oggetto di pubblicità conformemente all'articolo 9. Lo stesso obbligo di pubblicità si applica alla deliberazione dell'assemblea di prorogare le attività della SE, prevista dall'articolo 115, secondo comma e dall'articolo 116.

Articolo 119

Soppresso.

SEZIONE SECONDA

LIQUIDAZIONE

Articolo 120

1. Lo scioglimento della SE comporta la liquidazione della società.

2. La liquidazione della SE e la chiusura di tale liquidazione sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

c) ovvero, in mancanza di una nomina in conformità delle lettere a) e b), dall'autorità giudiziarie del luogo in cui ha sede la società, su richiesta di qualsiasi azionista o dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società.

3. Le funzioni di liquidatore, nel caso in cui non siano nominati in conformità del paragrafo 2, sono esercitate dall'organo di amministrazione o di direzione della società.

4. L'assemblea generale determina il compenso dei liquidatori. Nel caso in cui i liquidatori siano designati dall'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società, questi ne determina il compenso.

Articolo 121

(Revoca dei liquidatori)

I liquidatori possono essere revocati prima della chiusura della liquidazione

a) in caso di nomina a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, lettere a) e b), o in caso di applicazione dell'articolo 120, paragrafo 3, con deliberazione dell'assemblea generale adottata con la maggioranza semplice dei voti di cui all'articolo 116, paragrafo 1;

b) in tutti casi di nomina, con decisione dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società su istanza di chiunque vi abbia un legittimo interesse e per giusta causa.

Articolo 122

(Poteri dei liquidatori)

1. I liquidatori possono compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione delle SE e in particolare concludere le operazioni in corso, riscuotere i crediti, convertire in denaro il patrimonio sociale residuo della SE a fini di realizzo e soddisfare i creditori. Possono intraprendere nuove operazioni, se ciò è necessario ai fini della liquidazione.

2. I liquidatori hanno il potere di impegnare la SE nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio.

La nomina, la cessazione dalle funzioni nonché l'identità dei liquidatori formano oggetto di pubblicità effettuata nei modi previsti dall'articolo 9. I e misure di pubblicità precisano se i liquidatori possono impegnare la società singolarmente oppure se possono impegnarla unicamente in solido.

c) ovvero, in mancanza di una nomina in conformità delle lettere a) e b), dall'autorità giudiziarie del luogo in cui ha sede la società, su richiesta di qualsiasi azionista o dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società.

3. La personalità giuridica della SE di cui è stato pronunciato lo scioglimento sussiste fino alla chiusura della liquidazione.

Soppresso.

Articolo 121

Soppresso.

Articolo 122

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 123**Articolo 123*

(Responsabilità dei liquidatori)

Le disposizioni in materia di responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della SE si applicano alla responsabilità civile dei liquidatori per gli atti illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Soppresso.

*Articolo 124**Articolo 124*

(Documenti contabili)

1. I liquidatori redigono una situazione contabile del patrimonio sociale della SE alla data di apertura della liquidazione. Copia della situazione contabile può essere ottenuta gratuitamente da qualsivoglia azionista o creditore della SE, su semplice richiesta.

Soppresso.

2. I liquidatori sono tenuti a rendere annualmente conto all'assemblea generale dell'attività da essi svolta.

3. Le disposizioni in materia di redazione, di controllo o di pubblicità dei conti annuali o dei conti consolidati, nonché le disposizioni in materia di abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di tali conti sono applicabili, mutatis mutandis.

*Articolo 125**Articolo 125*

(Informazione dei creditori)

La pubblicazione dello scioglimento della società prevista dall'articolo 118, deve contenere l'invito ai creditori a insinuare i loro crediti nonché l'indicazione del termine a decorrere dal quale verranno effettuate ripartizioni ai fini della liquidazione.

Soppresso.

Inoltre, il suddetto invito deve essere rivolto per iscritto a tutti i creditori noti della società.

*Articolo 126**Articolo 126*

(Ripartizione del patrimonio sociale)

1. Non può procedersi ad alcuna ripartizione a titolo di liquidazione tra gli aventi diritto designati dallo statuto o nell'atto costitutivo o, in mancanza di tale designazione, tra gli azionisti fino a che non siano stati soddisfatti tutti i creditori e non siano decorsi i termini previsti dagli articoli 125 e 127, paragrafo 2.

1. Non può procedersi ad alcuna ripartizione e titolo di liquidazione tra gli azionisti o gli aventi diritto designati nello statuto o nell'atto costitutivo fino a che non siano stati soddisfatti tutti i creditori della SE.

2. Salvo clausola contraria dello statuto o dell'atto costitutivo, l'attivo netto della SE, dopo il soddisfacimento dei creditori e, ove necessario, dopo la ripartizione di quanto spetta agli aventi diritto di cui al paragrafo 1, è ripartito tra gli azionisti in proporzione al valore nominale delle loro azioni.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

3. I conferimenti che non sono stati liberati nelle stesse proporzioni per tutte le azioni emesse della società devono essere rimborsati. In tal caso, l'attivo netto residuo è ripartito in conformità del paragrafo 2. Qualora l'attivo netto non sia sufficiente al rimborso dei conferimenti sopra indicati, gli azionisti si assumono le perdite in proporzione al valore nominale delle loro azioni.

4. Quando un credito nei confronti della SE non è ancora maturato oppure è oggetto di contestazione ovvero non è noto il creditore, può procedersi alla ripartizione dell'attivo netto soltanto se viene costituita una garanzia adeguata a favore del creditore o se, dopo una ripartizione parziale, il patrimonio residuo offre una garanzia sufficiente.

Articolo 127

(Documento di ripartizione)

1. I liquidatori sono tenuti a redigere un documento di ripartizione dell'attivo netto della società in conformità dell'articolo 126 e decorso il termine indicato nell'articolo 125.

2. Il documento di ripartizione deve essere portato a conoscenza dell'assemblea generale e di tutti gli aventi diritto designati nello statuto o nell'atto costitutivo. Qualsivoglia azionista nonché qualsivoglia avente diritto può proporre ricorso contro il documento di ripartizione davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui la società ha sede entro un termine di tre mesi dall'informazione dell'assemblea generale o degli aventi diritto. Non può procedersi ad alcuna ripartizione prima della scadenza del suddetto termine.

3. Qualora sia stato proposto ricorso, il giudice decide se e in quale misura si possa procedere, nel corso della procedura, a ripartizioni parziali prima di pronunciarsi sul ricorso medesimo.

Articolo 128

(Chiusura della liquidazione)

1. La liquidazione è chiusa una volta eseguita la ripartizione.

2. Qualora, dopo la chiusura della liquidazione, vengano scoperti elementi del patrimonio della società, precedentemente ignoti, oppure si rivelino necessari altri provvedimenti di liquidazione, l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società, su richiesta di un azionista o di un creditore, rinnova il mandato dei liquidatori ovvero ne nomina altri.

3. La chiusura della liquidazione e la cancellazione della SE dal registro di cui all'articolo 8, paragrafo 1, formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dall'articolo 9.

Invariato.

Articolo 127

Soppresso.

Articolo 128

Soppresso.

Invariato.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

4. Eseguita la liquidazione, i libri e le scritture relativi alla liquidazione devono essere depositati presso il registro di cui al paragrafo 3. Tutti gli interessati possono prendere conoscenza di detti libri e scritture.

SEZIONE TERZA

SEZIONE TERZA

PROCEDURE D'INSOLVENZA E DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI

PROCEDURE D'INSOLVENZA E DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI

*Articolo 129**Articolo 129*

La SE è soggetta alle disposizioni della legislazione nazionale che disciplinano l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti del luogo in cui la società ha sede.

La SE è soggetta alle disposizioni della legislazione nazionale che disciplinano l'insolvenza e la cessazione dei pagamenti.

*Articolo 130**Articolo 130*

1. L'apertura di una procedura d'insolvenza o di cessazione dei pagamenti è notificata al registro, ai fini della sua iscrizione, dalla persona preposta all'esecuzione della procedura medesima. L'iscrizione contiene le menzioni seguenti:

Invariato.

- a) il provvedimento disposto, la data della decisione e l'organo giurisdizionale che l'ha emessa;
- b) la data di cessazione dei pagamenti, se indicata nella decisione;
- c) il nome e l'indirizzo del curatore o dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori e di coloro cui sono stati delegati poteri in ordine all'esecuzione della procedura;
- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

2. Nei casi di rigetto, con sentenza passata in giudicato, della istanza di apertura di una procedura di cui al paragrafo 1 per insufficiente consistenza dell'attivo, l'autorità giudiziaria dispone d'ufficio o su domanda di chiunque vi abbia interesse l'iscrizione di tale decisione nel registro.

3. Le iscrizioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono pubblicate in conformità dell'articolo 9.

TITOLO VIII

TITOLO VIII

FUSIONE

FUSIONE

*Articolo 131**Articolo 131*

(Casi di fusione)

Una SE può eseguire una fusione con altre società per azioni costituite in base al diritto di uno degli Stati membri:

Soppresso.

- a) mediante costituzione di una nuova SE;

TESTO ORIGINALE

- b) mediante incorporazione da parte della SE di una a più società per azioni;
- c) mediante incorporazione della SE in una società per azioni;
- d) mediante costituzione di una nuova società per azioni.

Articolo 132

(Disposizioni applicabili alle fusioni)

1. In caso di fusione nella quale le società partecipanti hanno sede in uno stesso Stato membro, si applicano le disposizioni nazionali prese in attuazione della direttiva 78/855/CEE.
2. Nel caso di fusione di società partecipanti che hanno sede in Stati membri diversi, al applicano, mutatis mutandis le disposizioni del titolo II.

TITOLO IX

STABILIMENTI PERMANENTI

Articolo 133

1. Qualora una SE abbia uno o più stabilimenti permanenti in uno Stato membro o in un paese terzo, e il risultato complessivo di un periodo d'imposta di tali stabilimenti permanenti riveli una perdita, questa può essere dedotta dagli utili della SE nello Stato in cui essa ha il proprio domicilio fiscale.
2. Gli utili successivi degli stabilimenti permanenti della SE in un altro Stato costituiscono, a concorrenza della perdita detraibile ai sensi del paragrafo 1, reddito imponibile della SE nello Stato in cui essa ha il proprio domicilio fiscale.
3. Quando uno stabilimento permanente è situato in uno Stato membro, la perdita detraibile ai sensi del paragrafo 1 e gli utili imponibili ai sensi del paragrafo 2 sono determinati secondo le disposizioni legislative di questo Stato membro.
4. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare le disposizioni del presente articolo qualora, per evitare la doppia imposizione, autorizzino la SE a detrarre dall'imposta dovuta da quest'ultima sugli utili permanenti, l'imposta assolta da tali stabilimenti.

TESTO MODIFICATO

Articolo 132

1. Una SE può procedere ad una fusione con altre SE o con società per azioni che hanno sede nello stesso Stato membro. In tal caso la fusione è disciplinata dalle disposizioni adottate dallo Stato in questione in applicazione della direttiva 78/855/CEE.

Invariato.

TITOLO IX

STABILIMENTI PERMANENTI

Articolo 133

Invariato.

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
TITOLO X	TITOLO X
SANZIONI	SANZIONI
<i>Articolo 134</i>	<i>Articolo 134</i>
Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle legislazioni nazionali per le infrazioni delle norme che disciplinano il funzionamento delle società per azioni.	Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento, gli Stati membri istituiscono sanzioni appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
TITOLO XI	TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Articolo 135</i>	<i>Articolo 135</i>
Il ruolo dei lavoratori nella SE è definito dalle disposizioni adottate dallo Stato in cui essa ha sede in conformità delle disposizioni della direttiva....	Soppresso.
<i>Articolo 136</i>	<i>Articolo 136</i>
Una SE può essere costituita in qualsiasi Stato membro che abbia trasposto nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva... (che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori nelle SE).	Soppresso.
<i>Articolo 137</i>	<i>Articolo 137</i>
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.	Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.	Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/350/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda)

(91/C 176/02)

COM (91) 178 def.

(Presentata dalla Commissione il 31 maggio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la direttiva 85/350/CEE ⁽³⁾, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, stabilisce quali zone dell'Irlanda sono incluse nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo dell'Irlanda ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone elencate nell'allegato della direttiva 85/350/CEE venga modificato conformemente all'allegato della presente direttiva;

considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco rispettano criteri e indici utilizzati nella direttiva 85/350/

CEE per determinare le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici e che possono pertanto venir assimilate alle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE sono stati presi in considerazione, da un lato, l'esistenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli — situazione insulare, salinità ambientale eccessiva, venti violenti, esigua potenzialità produttiva e cattiva situazione idraulica dei suoli — e, dall'altro, gli svantaggi derivanti da vincoli imposti da disposizioni relative alla salvaguardia del paesaggio; che inoltre la superficie totale di tali zone non supera lo 0,3 % della superficie dello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'elenco delle zone svantaggiate dell'Irlanda, che figura nell'allegato della direttiva 85/350/CEE, è completato dall'elenco allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA
75/268/CEE

County	District electoral division	Townlands
Carlow	Ballymurphy	Ballymurph Lacken Seskin
	Borris	Ballynagrane Ballynattin Clonygoose Kilcoltrim Owlbeg Scortreen
	Clogrenan	Fonthill Killeeshal Raheendoran
	Clonegall	Ballypierce Ballyshancarragh Crowsgrove Kildavin
	Clonmore	All townlands
	Cranemore	Craan
	Glynn	Ballyknock Turra
	Hacketstown	All townlands
	Haroldstown	Coolmanagh Lower Coolmanagh Upper Duffrey Nashe's Quarter Stralusky
	Killedmond	Ballynasilloge Lacken Moyvalley Rosdellig Spahill
	Kyle	Ballyine Cournellan Kyle Mohullen
	Marley	All townlands
	Myshall	Coolnasheegan
Shangarry	Ballinacrea Lasmaconly Ullard More	

County	District electoral division	Townlands
Carlow (cont'd)	Tiknock	Barnhill Knocklishen More Portrushen Lower Portrushen Upper Tiknock Tinnaclash
	Tinnahinch	All townlands
	Williamstown	Williamstown
Dublin	Rathmichael	Annaghaskin Ballycorus Barnaslingan Rathmichael
Kildare	Ballymoreeustace	Arinode East Ballydaliagh Ballymoreeustace East Ballymoreeustace West Bishopsland Bishopslane Briencan Broadleas Commons Brumlin Coghlanstown East Fallarees Commons Horsepasstown Kimmeens Longstone Seasons Silverhill Lower Silverhill Upper Sousheen Common Tinnycross
	Carbury	Ballyhagen Clonkeen Coonagh
	Carrick	All townlands
	Cioncurry	Blakestown Cappanargid Drumsru Feighcullen
	Downings	Curryhills Downings North Downings South Killybegs
	Feighcullen	Baronstown West
	Killinthomas	Cushaling Inchanearl Killinthomas Killyguire Kilmoney North
	Kilmeage North	Allenwood Middle Allenwood North Allenwood South Ballyteige North Drumsru

County	District electoral division	Townlands
Kildare (cont'd)	Kilmeage South	Ballyteige South Cloncumber
	Kilpatrick	All townlands
	Kilteel	Blackdown Coolahocka Oldmilltown Oldtown Segravescastle
	Morrinstownbiller	Rosberry
	Newtown	Blackhall Greenhall Upper Newtown Little Nunslan Slatequarries Walshestown
	Oldconnell	Barrettstown Blacktrench Clongorey Lattensbog Tankardsgarden
	Quinsboro	Aughrim Derrylea
	Rathernan	Barnacrow Baronstown East Dunbyrne Grangehiggin Pluckerstown Russelstown
	Rathmore	Eadestown
	Robertstown	Blackwood Brockagh Coolree Gralgues Moods Mylerstown Robertstown East
	Timahoe South	Coolearagh East Coolearagh West
	Windmill Cross	Drummond Kilkeaskin Loughnacush Parsonstown
	Kilkenny	Aghaviller

County	District electoral division	Townlands
Kilkenny (cont'd)	Balleen	Belville Coolcashin Creenkill Beg Creenkill More Foyle North Frankford Gorteennamuck Killoshulan Newtown Spahill
	Ballinrea	Ardbeg Ballinclare Ballinrae Ballinlammy Catsrock Knockbrack Rathaglish
	Ballybeagh	Ballybeagh Boggan Canvarstown Curraghscarteen Gortmagap Kyleballyoughter Lisnalea Newengland Rathmacan Trenchardstown
	Ballyconra	All townlands
	Ballyragget	Ballyragget Donaghmore Finnan Garranguilly Moatpark Rathduff Sraleage Tinnalintan
	Ballyvoole	Ballycocksoost Bohilla Coolrainy Coolsillagh Firgrove Kilmacshane
	Boolyglass	Ballinteskin Ballygowan (Ponsonby) Boolyglass Brownstown Newchurch
	Brownsford	Brownsford Glenballyvally Newgrove
	Castlecomer	Ballycomy Castlecomer
	Castlegannon	Castlegannon Crowbally

County	District electoral division	Townlands	
Kilkenny (cont'd)	Clara		Grangehill Kilmagar Moonhall
	Clogharinka		Gaulstown
	Clomantagh		Ballef Lower Ballef Upper Barna Clomantagh Lower Kilrush Kyleballynamoe Tubrid Lower
	Coolhill		Ciogaralt Coolrainy Kilconnelly Killeens
	Famma		Ballygallon Brownsbarn Cappagh Kilcullen
	Farnoge		Ballynakill Carrickinnane Deerpark Glendonnel Scart
	Glashare		Ballylehaun Ballyspellan Baungarrow Coolnacrutta Glashare Grangefertagh Rathlogan Rathoscar
	Graigenamanagh		Ballyduff Bohermore Brandondale Coolfarnamanagh Graigenamanagh Knockbodaly Newtown Priestvally Tinnapark
	Inistloge		Coolnamuck
	Jerpoint Church		Ballylowra Jerpoint Abbey Jerpoint Hill Knockard
	Jerpoint West		Ballymackillagill Darbystown Glenpipe Smithstown
	Johnstown		Ballycuddihy Donaghmore Upper Knockdav Seven Sisters

County	District electoral division	Townlands
Kilkenny (<i>cont'd</i>)	Kilbeacon	Ballintlea Ballylusky Earlsrath Smithstown
	Kilbride	Ballyfasy Lower Ballyfasy Upper Ballywalry
	Kilkeasy	All townlands
	Kilkieran	Ballyfoyle Drumerhin Kilkieran Klimademoge Klimadum Knocknew Ruthstown
	Killahy	All townlands
	Kilmacar	Coolnambrisklaun Kilmacar Maudlin Moyne Sleeven Tinalintan Tomakeany
	Kilmaganny	Ballygowan (Reade) Carrigatna Cottrellstown Glen Kilmaganny
	Kilmakevoge	Ballynaraha Haggard Parkstown Upper
	Kilmanagh	Kilbraghan Killeen Pollagh
	Kiltorcan	Ballyconway Ballydowan Derrynahinch
	Lisdowney	Ballygowney Tinnaslatty
	Listerlin	All townlands
	Muckalee	Ashtown Harristown Kilmogue
	Muckalee	Crossybrennan Dysartglebe Maudlin Muckalee Scaniansland Tomascotha Webbsboro

County	District electoral division	Townlands	
Kilkenny (cont'd)	Pilltown		Beatin Fanningstown Glenbower Kilmanahin Owning
	Pleberstown		All townlands
	Powerstown		Aughkiletaun Coolatogher Mountloftus Pollagh Tincouse Tinnakeenly Tomnahaha
	Rathcoole		Carrigeen Kilderry Sandfordscourt
	Rossinan		Baunnageloge Farnoge Rahard Rahard East Rahard West Rahillakeen Rathnasmolagh Rossinan
	Scotsborough		Ballyline Killaloe Kylenaskeagh Kylenavenagh Commons Redhouse Scotsborough Tinnakilly Whitehouse
	Shanbogh		Ballycurrin
	Templeorum		Ballypatrick Brownmountain Corbally Garryduff Jamestown Mullenbeg Oldcourt Raheen Templeorum
	The Rower		Ballinabarney Ballyfereen Lennaght Mungan Rathsnagadan Tinnascolly
	Thomastown		Jackstown
	Tubbrid		Garrygaug Listrolin

County	District electoral division	Townlands
Kilkenny (cont'd)	Tubridbrittan	Blanchfieldsbog Coldharbour Glenreagh Greenhill Hillend Killahy Monablanchameen
	Tullahought	Ballynalinagh Baunfree Birchwood Curraghmore Curraghnadimpaun Glencommaun Kilmacoliver Knockglass Pollrone
	Tullaroan	Ballaghcloneen Courtstown Foylatalure
	Ullard	All townlands
	Urlingford	Borrisbeg Borrismore Islands Mountfinn Mullaunattina Tincashel
Laois	Aghmacart	Aharney Archerstown Ballykealy
	Arderin	Ballina Cappanarrow Derrycarrow Garrafin Killeen Longford
	Arless	Oldleagh Tinnasragh
	Ballickmoyler	Cloonaloo Killeshin
	Ballinakill	Ironmills
	Ballyfin	Ballycormick Ballyfin Ballyfin Demesne Ballylusk Brockra Camcloon Cappanrush Cavanasheath Clonehurk Deerpark Iry Knocknakearn Ockanroe Rossmore Springfield

County	District electoral division	Townlands
Laois (cont'd)	Ballylehane	Ballylehane Lower
	Ballyroan	Dooary
	Blandsfort	Boleybeg Clarbarracum Clontycoe Rahanayannagh
	Brisha	Briscula Deerpark Paaddock
	Caher	All townlands
	Cappalough	All townlands
	Cardtown	Dernamanagh Knockannagad Northgrove
	Castlecuffe	Ballynahown Brogheria Big Brogheria Little Clonlyon Coolagh Klimanman Larragan Wranglestown
	Castletown	Butterisland Camphill Peafield Shangownagh
	Clonaslee	Aghamore Ballyfarrell Ballynakill Bellair Brockagh Brockagh Beg Bunastick Cappanagraigue Capparogan Cappusteen Clonaslee Cloonagh Cloonagh Beg Cloonagh More Coolaboghian Coolnabanch Corbally Curraghnadelge Cush Lower Cush Upper Derrinray Glebe Derry Derrylineen Glebe Gralgue Gralgueafulla
	Clonin	All townlands
	Coolrain	All townlands

County	District electoral division	Townlands
Laois (cont'd)	Cullahill	Cullahill Mountain Gorteennahilla Oldtown Scrub
	Dangans	Debicot Strahard
	Donore	Badgerisland Boston Coolballyogan Camcloon Castletrench Clonard Coole Corrigeen Cuddagh Donore Forest Kilbrickan Rathphelan
	Farnans	Coonbeg Kilcruise
	Garrymore	All townlands
	Graigue	Dernacart
	Graigue Rural	Springhill
	Kilmullen	All townlands
	Kyle	Ballaghmore Lower Ballyduff Cloncourse Kyle
	Lacka	Aghamore Bughorn Drimmo Killinure Lacka Rosstown Roundwood Whitefield
	Luggacurren	Clopook Coolrusk Fallowbeg Lower Fallowbeg Middle Knocknahonagh Raheenbarnagh Raheernahown Tomoclavin
	Marymount	All townlands
	Meelick	Cappabeg Cappaneary Derry Meelick

County	District electoral division	Townlands
Laois (cont'd)	Moneymore	Ballintaggart Castletown Kilmartin Raheen
	Mountmellick	Avoley Cloonagh Derrycloney Drinagh Garroon
	Mountrath	All townlands
	O'Moore's Forest	Ballymoyle Barkmill Clonaheen Cloncannon Lower Cloncannon Upper Clontyglass Clonygowan Esker Rossnagad
	Raheen	Cromoge Foxburrow Parkavilla
	Rearymore	All townlands
	Rosenallis	Camira Glebe Cappalane Derrylemoge Mullaghanard Nutgrove Rinn Rosenallis Shanbeg Skerry Strahleage Tinneel
	Rossmore	Ballyhide Clogrennan (part)
	Tinnahinch	Boyle Clarahill Drumnabehy
	Trumra	Cappagh South Cloncullen Clonenagh Derrrough
Turra	Aghaterry Aghcross Ballickmoyler Upper Woodland	
Louth	Ardee Rural	Anaglog Smarmore

County	District electoral division	Townlands
Louth (cont'd)	Ballymascanlon	Aghaskeagh Annies Broughattin Drumnasillagh Drumnacarra Faughart Upper Monascreebe Plaster Proleek Proleek Acres
	Barronstown	Ballinurd Balrobin Barronstown Brownstown Carracloghan Carrickrobin Carrigalust Carrigastuck Cunnicar Deerpark Derryfalone Glebe Glebe Bog Killaconnor Maghareagh Milltown Bog Philipstown Plaster Rathmore Tattynaskeagh Toprass
	Carlingford	Mullatee
	Castlering	Annagh (McCann) Cortial
	Castletown	Balregan Stranacarry
	Clogher	Almondstown Brittas Callystown Clogher Galistown Garrolagh Glasspistol Swinestown
	Collon	Belpatrick Collon Corlisbane
	Creggan Upper	All townlands
	Dundalk Rural	Ballynahattin Balriggeran Carnbeg Carnmore Lisdoo Moortown Redcow Sportsmanshall
	Faughart	All townlands

County	District electoral division	Townlands
Louth (cont'd)	Monasterboice	Barnabona Bawntaaffe Coolfore Cordoogan Monasterboice Newtownmonasterboice Paddock Silloge Timullen
	Killanny	Annaghanmoney Annaghminnan Ballyregan Ballytrasna Carrickavallan Corcreegagh Corradoran Drumard Drumgur Edenaquin Essexford Killanny Lannat Loughtate Newtown Oaktate Redbog Rootate Rosslough Sandfield Stonetown Lower Stonetown Upper Tullydrum Tullyraine
	Mullary	Bankerstown Brownstown Cartanstown Carricknashannagh Fieldstwon Kircock Rathdaniel Roxborough
	Termonfeckin	Curstown Kiltallaght
Meath	Ballinlough	Ballinlough Big Ballinlough Little Ballyhist Kingsmountain
	Carricleck	Aghafarnan Ballynaclose Keenaghan Lisnabo Lisnagrow Mullaghboy Newcastle
	Castlekeeran	Balgree Clonasillagh Lisnagon Pottlebane Pottlereagh

County	District electoral division	Townlands
Meath (cont'd)	Castletown	Knock
	Cloghbrack	Coolronan
	Crosskeys	Ballinlough
		Ballintogher
		Galmoystown
		Gortloney
		Herbertstown
		Keenaghan
		Lurganboy
		Rathbrack
	Cruicetown	Altmush (Cruicetown)
		Altmush (Nobber)
	Drumcondra	Aclare Cottage Demesne
		Aclare House Demesne
		Balrath
		Balsitric
		Birdhill
		Breslanstown
		Caddelstown
		Clonbarton
		Corstown
		Drumbride
		Drumcondra
		Greenane
		Kearnstown
		Loughbracken
		Macken Hill
		Mullyandrew
		Newstone
		Piercetown
		Rathtrasna
	Grangegeeth	Ballymacan
		Balrenny
		Broomfield
		Cardrath
		Creewood
		Grangegeeth
		Mountfortescue
		Mullagahroy
		Starinagh
	Killaconnigan	Carranstown Great
		Carranstown Little
		Clonycavan
		Killaconnigan
		Robinstown
	Killary	All townlands
	Killallon	Cloneveran
		Clongowny
		Galboystown
		Geehanstown
		Glebe
		Killacroy
		Kings Mountain
		Loughanbrean
		Monennican
		Rathbrack
		Shranboile

County	District electoral division	Townlands
Meath (cont'd)	Killeagh	All townlands
	Kilmainham	Aghnaneane Ballintillan Boynagh Coole Eden Kilmainhamwood Moat Mullaghreagh Rathe
	Knocklough	Balrath Ballinamona Belleek Galleastown Knocklough Patrickstown Williamstown
	Loughan	Cabragh Cloonagrouna Derver Feegat Rahendrick
	Moylagh	All townlands
	Moynaity	All townlands
	Newcastle	Carrickspringan Feagh Glebe Rathstephen Screeboge
	Newtown	Carlanstown Deerpark Newtown
	Nobber	Arrigal Garmanagh Hennigan Kilbride Nobber Ra herd Rathgillen Seller Spiddal Whitewood
	Oldcastle	All townlands
	Posseckstown	Julianstown
	Rathkenny	Ladyrath
	Stonefield	All townlands
	Offaly	Aghnacón

County	District electoral division	Townlands
Offaly (cont'd)	Aghnacon (cont'd)	Ballyrickard Beg Ballyrickard More Bredagh Brownhills Cooldorragh Danganreagh Fancroft Glascloon Glebe Keraun Knockarley Lissanlerin
	Balaghassaan	All townlands
	Ballincor	Ballinamoe Gortavally Moneyshingaun Snugborough
	Ballyburly	All townlands
	Ballycommon	Ballyteige Little Derrygrogan Big Derrygrogan Little Fairfield Klimurru Wood of O
	Ballycumber	All townlands
	Ballymacwilliam	All townlands
	Ballyshear	All townlands
	Banagher	Balleighter Boheradurrow Claremount Clontotan Coolderry Coolfin Cuba Cummeen Curraghlahan Dernafanny Feaghroe Feeghs Garrycastle Lecarrow Glebe Mullaghakaraun Bog Streamstown Timolin
	Bawn	All townlands
	Birr Rural	Woodfield
	Bracknagh	Aghameelick Chevy Chaase Clonmore Clonsast Lower Cushina Pollaghnagraigue

County	District electoral division	Townlands
<i>Offaly</i> <i>(cont'd)</i>	Broughal	All townlands
	Cangort	Ballaghboy Clucka South
	Clara	Ballyboughlin Clara Curraghboy Erry (Armstrong) Erry (Maryborough) Kilmucklin Klinabinnia Raheen
	Cloghan	Ballingowan Glebe Ballyloughan Ballyshane Cloghan Cloghanhill Coraknock Glebe Creggan and Glosterboy Galross Grove Killeenboy Killowney Beg Killowney More Magherabane Stonestown Strawberryhill Tonlemone
	Clonbulloge	Ballydermot Clonad Clonavoe Clonbulloge Cloncant Cloncreen Clongarret Clonkeen Clonmel Colcagh Derrymore
	Clonmore	All townlands
	Clonygowan	All townlands
	Croghan	All townlands
	Cullenwaine	Armyhill Barnagrotty Brownstown Glendine Knockaspor Lisdavuck Loyer Moneygall Rath
	Daingean	Ballyowen Castlebarnagh Big Castlebarnagh Little Clonearl

County	District electoral division	Townlands
Offaly (cont'd)	Daingean (cont'd)	Fortyacres Island Killaderry Oldtown
	Derrinboy	Ballindrinnan Ballynacarrig
	Derryad	Carrigeen Clooneen Derrinlogh Derryad Derrymullen & Loughderry Drinagh Whigsborough
	Derrycooly	Derryooly Derrycooly Killaranny
	Doon	All townlands
	Drumcullen	Annaghbeg & Annaghmore Laughil
	Dunkerrin	All townlands
	Edenderry Rural	All townlands
	Edenderry Urban	All townlands
	Eglish	Boolarig Big Boolarig Little Boolarig School Land Clondallow Cush Dovegrove Gairos East Gairos West Glenns Ross
	Esker	All townlands
	Ettagh	Aghadouglas Ballinlough Ballybeg Ballyknockan Conicker Coolroe Drumakeenan Fortwilliam Goldengrove
	Ferbane	All townlands
	Gallen	All townlands
	Geashill	Ballyduff South
Gorteen	All townlands	

County	District electoral division	Townlands
Offaly (cont'd)	Gorteen	Ballyphilip Coolanure Cooleeshill Dungar Gorraun Keeloge Klicreman Killavilla Rodaun
	Hammeriane	All townlands
	Huntston	Annaghmore Ash Island Camus Cloghal Beg Cloghal More Deerpark Farranmacshane Fearaghalee Gallagher's Island Huntston Kilcummin Lisdaly Lisduff Lissaniska Moneenagunnell
	Kilclonfert	All townlands
	Kilcormac	Ballincloghan Ballincloghan Little Ballybrackan Ballybrackan Little Ballyoran Ballywilliam Davistown Kiliadrown Kilnagall Scarry Temora
	Kilcumreagh	Ballykilleen Ballynahinch Brackagh Burrow Cartron Glebe Cloncraft Curraghanana Dunard Eariscartron Faheeran Fearboy Feargarrow Glennanummer Kilmalady Big Kilmurragh Newtown Parkwood Russagh Tully
	Killeigh	Clonad
	Killooly	Derries

County	District electoral division	Townlands	
Offaly (cont'd)	Killoughy		Ballyfarrell Brackagh Coolanarney Cully Derrymore Foxglen Greatwood Kilmore Lowertown More Lugglass Pallas
	Kinnitty		Ballincur Ballyshane The Walk
	Knockbarron		Aghraboy Curragbeg Droughtville Drummin Klimacuddy Knockbarron Lackaroe Lettybrook Moneyguyneen
	Knockdrin		All townlands
	Lea		All townlands
	Letter		Cadamstown Castlefield Coolacrease
	Lumcloon		Cloonboniff Fadden Beg Fadden More Lisderg
	Lusmagh		Ashgrove Ballyller Caplevane Cloghan Beg Corgarve North Gortanisky Gortarevan Gortnacranagh Lavagh Beg Shelbourne
	Monasteroris		All townlands
	Mountbriscoe		All townlands
	Mounterin		Ballaghanoher Ballyboy Ballyneenan Ballyslavin Beggartswon Blackbull Boggaunreagh Boolakeel Bunrevan

County	District electoral division	Townlands
Offaly (cont'd)	Mounterin (cont'd)	Clonagowny Beg Clonagowny More Clonrah and Glaster Cloonacullina Cowspark Garbally Knocknahorna Meenwaun Milltown Pollaghoole
	Mountheaton	Ballybrack Ballyclery Ballywilliam Boultry Clonbrennan Clonlisk Clyduff Glas cloon Glasshouse Lisnageeragh Mountheaton Newtown Rutland
	Moyclare	All townlands
	Portarlington North	All townlands
	Rahan	Aghadonagh Ballincur Cornalaur Derryesker Mountarmstrong Tullymorerahan or Derrynanagh
	Raheenakeeran	All townlands
	Rathfeston	Ballintemple Ballynakill Garrymona Gorteenkeel Kilbeg Rathfeston Tooreen
	Roscomroe	Roscomroe
	Screggan	Agail Bunaterin Bunaterin Claragh Cloghabrack Cloghanbane Clonagh West Fertaun Glaskill Heath Mucklagh Ross Screggan Shanvally

County	District electoral division	Townlands
Offaly (cont'd)	Shannonbridge	Banragh Island Charlestown Clondelara Clonever Cottinagh Island Curraghmore Lecarrow Shannonbridge Island Turret Island
	Shannonharbour	Attinkee Balliver Carrick Clonony More Cornamona Crancreagh Guernal Klicamin Lockhouse Island New Island
	Shinrone	Glasderry Beg Glasderry More
	Silverbrook	Ashfield Doory
	Srah	All townlands
	Templeharry	Brickanagh Cloonalisk Emmel Emmel East Emmel West Gurraun Graffan Knockbrack Knockearl
Westmeath	Tinamuck	All townlands
	Ardnagrath	All townlands
	Athlone	Aghacocara Ardnaglug Athlone Bunnally Cannonsfield Cartontroy Cloghanboy (Cooke) Cloghanboy (Homan) Cloghanboy (Strain) Cloghanboy West Clonbrusk Collegeland Curragh Curragh (Mechum) Garrankesh Garrycastle Kilmacuagh (Castlemaine) Kilmacuagh (Cooke) Kilmacuagh (Mechum) Kilnafaddoge Lissymollen

County	District electoral division	Townlands
Westmeath (cont'd)	Athione (cont'd)	Loughanaskin Magheraneria Retreat Warrenfields Wren's Island
	Auburn	All townlands
	Ballinalack	Ballinalack Ballyvade Carrick Cullenhugh Farrow Fulmort Glebe Grange Heathland Knockmorris Leny Rathaniska Rathbennett
	Ballinlough	Ballinlig Ballinlough Crowinstown Little Loughanstown Newtown
	Ballybroder	All townlands
	Ballyhealy	All townlands
	Ballykilmore	Ballykilmore Rahincuill Rathgarrett
	Ballymore	All townlands
	Ballymorin	All townlands
	Ballynagore	Clonyhague Knockycosker
	Bellanalack	All townlands
	Bracklin	All townlands
	Carn	All townlands
	Carrick	Friarstown
	Castledaly	Agharanny Aghavoneen Ballinlassy Ballycahillroe Boggagh (Conran) Boggagh (Eighter) Boggagh (Fury) Boggagh (Malone) Boynagh (Malone) Boynagh (Earl) Clonaltra (King) Clonaltra West Clonmore

County	District electoral division	Townlands
Westmeath (cont'd)	Castledaly (cont'd)	Clonydonnin Glebe East Glebe West Hall Kilcleagh Lowerwood Newcastle Seeoge Torrydonnellan
	Castlelost	Derry Farthingstown Kiltotan & Collinstown Rahanine
	Castletown	Adamstown Ballyhast Castletown Dooraheen Killeen Kippinduff Rathdrishoge Rathnugent Sraneeg
	Churchtown	All townlands
	Clonarneý	Archerstown Ballinvally Ballynaskeagh Brownstown Kilgar Mabestown Mulliganstown Scurlockstown Sheepstown Stonestown
	Clonfad	Clonfad Dalystown Rathnure
	Collinstown	Ballybeg Barbavilla Demesne Collinstown Ranaghan
	Coole	All townlands
	Coolure	Carn Clonteens Coolure Demesne Derryla Kiltoom Knockroe Lispopple Loughanstown Newtown Portjack Tromra Williamstown

County	District electoral division	Townlands	
Westmeath (cont'd)	Copperalley		Clonmorrill Cockstown Lisclogher Great Lisclogher Little Stonestown
	Delvin		All townlands
	Doonis		All townlands
	Drumraney		All townlands
	Dysart		Ballyhand Barrettstown Rathnamuddagh
	Emper		All townlands
	Enniscoffey		Claremount Enniscoffey Pass of Kilbride
	Faughalstown		All townlands
	Finnea		All townlands
	Fore East		All townlands
	Fore West		All townlands
	Gaybrook		Gallstown Gortumly
	Glassan		All townlands
	Glore		All townlands
	Greenpark		Bryanstown Coolnahay Yorkfield
	Hilltown		All townlands
	Jamestown		All townlands
	Kilbixy		All townlands
	Kilcumny		All townlands
	Kilcumreragh		All townlands
Killare		All townlands	
Killinure		All townlands	
Killua		All townlands	
Killulagh		Glackstown Johnstown Rickardstown	

County	District electoral division	Townlands
Westmeath (cont'd)	Kilpatrick	All townlands
	Kinturk	Ballanny Curraghboy Drumman Kinturk Demesne Loughpark Mullanskill Sileveboy Teevravagh Townparks
	Knockarrow	All townlands
	Knockdrin	Clonkill Toberaquill
	Lackan	All townlands
	Middleton	Ballybrennan Clonsingle Cloonagh Keelbeg Kilhugh Lissakilly Monaghanstown Nure
	Milltown	All townlands
	Moate	All townlands
	Mounttemple	All townlands
	Moydrum	All townlands
	Muckanagh	Ballyboy Coolaleena Inchbofin Inchmore Inchmore (Tiernan) Inchturk Nun's Island
	Multyfarnham	Abbeyland Ballinphort Ballinriddera Ballynakill Donore Fearbranagh Froghanstown Lismalady Multyfarnham Tober
	Newtown	Ardmorney Cloncrow Cloncullen Cornaher Garryduff Higginstown Kilcloghan Kiliavally

County	District electoral division	Townlands
Westmeath (cont'd)	Newtown (cont'd)	Newtownlow Rahinashane & Spittaltown Rahinashurock Torque
	Noughaval	All townlands
	Piercetown	All townlands
	Portloman	Piercefield
	Rahugh	Cappanrush Montrath Pallasboy Rossbeg Sonnagh
	Rathconrath	All townlands
	Rosmead	Carneybrogan Clonarney Ellenstown Mitchelstown Robinstown Great Robinstown Little South Hill
	Skeagh	All townlands
	Sonna	All townlands
	Stonehall	All townlands
	Streamstown	All townlands
	Taghmon	All townlands
	Templepatrick	All townlands
	Tubbrit	Agharevagh West Aghnasullivan Ballydonagh Blackories Cartrons Cloondalin Creggan Lower Creggan Upper Curraghbeg Fardrum Farranmanny North Farranmanny South Glen Kilgarvan Killogeenaghan Killomenaghan Knockanea Orles Scroghil Sheean Tubbrit

County	District electoral division	Townlands
Westmeath (cont'd)	Umma	Ballinlig Lower Ballinlig Upper Ballycloghduff (Grogan) Ballycloghduff (Molston) Ballynafearagh Lissanode Moyvoughly Raheen Toorbeg Umma More
	Winetown	All townlands
Wexford	Ardamine	Aragurteen Askingarran Lower Askingarran Upper Ballinacur Ballinagrann Lower Ballinagrann Upper Ballinahorna Ballybracken Ballyduff Lower Ballyduff Upper Ballylusk Ballyminaun Ballyminaunhill Ballywalterbeg Balliwaltermore Garrynew Glen (Doyme) Glen (Richards) Killegran Knockroe Middletown Moor Parknacross Raheen Raheenmoor
	Ardcavan	Ballina Ballyhow Lower Ballyhow Middle Ballymartin Ballywish Castlebridge Galbally Galballybeg Glasganny Kilcorral Monroe Mullanagower Oldtown Pollregan Sinnottsmill
	Ardcolm	Ballaghbiake Ballina Ballinacoola Beg Ballinacoola More Ballinamoragh Ballinesker Ballinrooaun Ballyhelge Ballyhowbeg Ballylemin

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Ardcolm (cont'd)	Ballymore Barnahask Coolrainey Curracloe Garrygibbon Glebe Glenbough Klimacoe
	Artramon	Ballyboggan Lower Ballyboggan Upper Toberfinnick
	Aughwilliam	Ballyhust Ballynaglogh Ballyshelin Blackmoor Cleristown North Cleristown South Durra Big Durra Little Harveystown Shelmaliere Commons St. Tenants Tincurra Tullispark Youngstown
	Ballindaggan	Ballindaggan
	Ballycanew	Ballinamona Ballycanew Brackernagh
	Ballyellis	Ballyellis Knocknashaunfin Park
	Ballygarrett	Annagh Ballinacrane Ballinagam Lower Ballinagam Upper Ballinastudd Ballyart Ballygarrett Ballygarrett Little Ballyoghna Bruce Cookstown Cooperstow Donaghmore Gerry Glasscarrig North Glasscarrig South Mangan Lower Mangan Upper Parkannesley Lower Parkannesley Upper Parknashoge Tingar Tomnamuck Torduff
	Ballylarkin	Ashwood Lower Ashwood Upper Ballyellin

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Ballylarkin (cont'd)	Ballyellin Lower Ballyellin Upper Ballylarkin Boolabradra Clonough Coolroe Great Coolroe Little Hollyfort Killybegs Monalug Scarnagh Lower Scarnagh Upper Shirsheen Whitepark
	Ballymitty	Ballyknock Hilltown Mongaun
	Ballynestragh	Aske Ballylacy Ballynestragh Ballynestragh Demesne Ballywilliam Barnland Cullenoge Knockavota Toberduff
	Bannow	Bannow Bannow Island Bannow Moor Blackhall Brandane Haggard Loftus Acre Newtown Vernegly
	Bolaboy	Ballyknockan Ballymacoonoge Ballynamona Ballynamona Beg Ballyroebege Knockanavey Tinraheen
	Bridgetown	Arpinstown Brownstown Coolsallagh Glebe Glenbullock Glendrislagh Gortins Great Gortins Little Grascur Little Harpoonstown Heavenstown Kilmannan Kilmannan Little Knockbrack Norristown Plot Pollmanagh Great Pollmanagh Little Regan Wetmeadows Woodtown

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Cahore	Clonganny Shrule
	Carrick	Ballindinas Ballygorman Ballymorris Barntown Colestown College Coolrea Cullentra Forth Commons Hayestown Great Knockahone Larkinstown Newbay Newton Shelmaliere Commons
	Castle Ellis	All townlands
	Castle Talbot	Ballyhubbock Garrybran Lowlough
	Coolgreany	Askinch Lower Askinch Upper Ballyfad Coolgreany Coolgreany Demesne Gurteen Lower Knockbawn Monature Mullaun Newtown Lower Newtown Upper Oulart Rathpierce Lower Rathpierce Upper
	Courtown	Cronellard Tarahill
	Duncormick	Ambrosetown Bellgrove Bellgrove Cross Duncormick Gortins Gralguesallagh Gurlins Holmanhill Rochestown Scurlogebrush Woodgraigue
	Edermine	Ballynasianey Ballyrooaun Ballysillagh Bleachlands Coolakip Coolaknick Coolaknickbeg Coolamain Coolnaboy Jamestown Martingale

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Edermine (cont'd)	Mill Lands Oilgate Polidarrig Rahale Redmondstown Ryane The Oil Tincoon Tinnahask Whitefort Woodlands
	Fethard	Connagh Fethard Gorteens Grange Ralph Ramstown Stonehouse
	Ford	Ballynure Ballyrahin Barnaree Boira North Boira South Coolatrindle Coolroe Corbally Cosher Crandaniel Crandaniel Great Crandaniel Little Glebe Knockadawk Mangan Tinteskin Upton
	Forth	Cools Holmestown Great Knockeen Mullinree Rowestown Shelmaliere Commons
	Glynn	Bolgerstown Carrigmannon Davidstown Healthfield
	Harperstown	Hightown Moortown Great Tullycanna Waddington Walshgraique
	Harristown	Kilderry Rock of Ballingly
	Kilbride	Ballyhennigan Ballywether Bregorteen Coolteen Crandonnell Harristown Big Harristown Little

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Kilbride (cont'd)	Murntown Oldboley Rahard Tomcool Tomcool Big Tomcool Little
	Kilcowan	Croase Hooks Kilcowan Lower Knocktown Muchtown Rathangan Robinstown Scar
	Kilgorman	All townlands
	Killag	All townlands
	Killann	Grange Demesne Grange Lower Grange Upper
	Killenagh	Borehoval Coolook Beg Coolook More Cullentra
	Killincooly	Ballinlow Ballygarron Ballyscough Creemore Litterbeg Littermore
	Killurin	Killurin
	Kilimallock	Ballina Lower Ballina Upper Ballylucas Ballymurn Lower Ballymurn Upper Ballysilla Bishopsland Clonnasheeoge Coole Garryhubbock Garrylough Lower Garrylough Upper Garrytinodagh Garryvarren Glebe Killelan Killisk Kilmallock Lacken Mullaghdarrig Turkyle
	Kilmore	Ballask Ballybought Ballycleary Ballycross Ballygrangans

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Kilmore (cont'd)	Ballyhart Ballyhely Castle Ballyhely North Ballyhely South Ballyseskin Ballyteige Ballyteige Burrow Bastardstown Beak Bridgetown South Castletown Chapel Clongaddy Crossfarnoge Gallagher Glebe Grange Hill Knocknoran Lannagh Libgate Nemestown Newtown Polirane Pullingtown Rickardstown Rignbaun Ringbaun Burrow Sarshill Soughane
	Kilnahue	Craanhill
	Kilpatrick	Ballydicken Lower Ballydicken Upper Ballyharran Lower Ballyharran Upper Ballymacshoneen Ballywalter Deeps Ferrycarrig Galbally North Galbally West Kavanaghspark Kereigh Kilien Killowen Kitestown Kyle Lower Kyle Middle Mountanna Newcastle Newcastle Lower Newcastle Upper Newtown Lower Newtown Upper Tikillin
	Kilscoran	Ballycowan Ballydrane Ballysampson Brittas Churchtown Fiveacre Grahormack Hillcastle

County	District electoral division	Townlands	
Wexford (cont'd)	Kilsoran (cont'd)		Hill of Sea Maytown Milltown Shilmaine Sixacre Streamstown Twelveacre
	Kiltealy		Mocurry East
	Limerick		Ballyconlore Barracurragh Borleagh Borleagh Demesne Castleland Coolintaggart Coolintaggart-hill Coolnagloose Custodium Glebe Grovemill Killinierin Knocklahaun Laraheen Laraheen Hill Limerick Linnanagh Pallis Lower Pallis Upper Tomathone Lower Tomcoyle
	Mayglass		Cubslough Gardamus Great Gardamus Little Lambertstown Loughgunnen Great Loughgunnen Little Sherwood
	Monaseed		Aughnamaulmeen Ballyloughlin Ballylusk Baltyfarrell Buckstown Clonamona Lower Coolthawn Deerpark Foxcover Knockbrandon Upper Millquarter Monaseed Monaseed Demesne Motabower Tombay
	Newcastle		All townlands
	Newtownbarry		Ballyprecas
	Rathaspic		Ablintown Corramacorra Fardystown Forth Commons Gorteenminoge Upper

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Rathaspic (cont'd)	Hayestown Little Kildavin Lower Kildavin Upper Mullanour Murntown Upper Roseland Scaughmolin Staplestown (Greeves) Staplestown (Morgan) Staplestown (Ram) Tenchspit
	Rosminoge	Monbay Upper
	Rossard	Ballinacoola Ballylusk Boolamore Wheelagower
	Rosslare	All townlands
	St Helen's	All townlands
	St Mary's	Cloneybyrne
	Tacumshin	Ballycorboys Big Crylough Muchrath
	Templetown	Aldridge Ballinphile Ballinruane Booley Broomhill Churchtown Galgystown Graigue Great Graigue Little Haggard Haytown Houseland Kilcloggan Knockanduff Lamstown Lewistown Loftushall Portersgate Slade Templetown
	Templeudigan	Ballybawn Ballygibbon
	Wells	Ballygortin Ballyhubbock Ballyvadden Craan Dughlone Greenhall Island Newtown Ruaunmore

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Wingfield	Annagh Central Annagh Lower Annagh Middle Annagh More Annagh Upper Ballyday Ballyrory Barnadown Bolaney Hollyfort Loggan Lower Mangan Wingfield
Wicklow	Arklow	Askintinny Ballinabanoge Ballintemple Ballyduff Clogga Coolastingan Cronelusk Johnstown Hill Johnstown Lower Kilmurry Lower Kilmurry Middle Kilmurry Upper Park Rock Big Rock Little Rockbog Springfield
	Ballingate	Balisland Ballingate Lower Ballingate Upper Ballyknocker East Drummin Glenashouk
	Ballinglen	Drummin
	Baltinglass	Baltinglass East Baltinglass West Bawnoge Clogh Lower Clogh Upper Cloghcastle Holdenstown Lower Holdenstown Upper Ironrange Lower Ironrange Upper Lathaleere Newtownsaunders Raheen Rampere Rathmoon
	Blessington	Blessington Blessington Demesne Crosscoolharbour Haylands Holyvalley
	Burgage	Blakestown Lower Burgage More Burgage Moyle

County	District electoral division	Townlands
Wicklow (<i>cont'd</i>)	Burgage (<i>cont'd</i>)	Glashina Rathballylong Russborough Russelstown Tulfarris
	Calary	All townlands
	Carnew	Carnew Kilcavan Lower Kilcavan Upper Umrygar
	Coolattin	Ballykelly Coolattin Park Deerpark Parkmore Page Paulbeg Stoops Tomnaffinoge
	Coolboy	Coolafancy Coolboy Mill Land Raheenglass
	Cronebane	Cherrymount
	Delgany	Ballydonagh Bellevue Demesne Belmont Demesne Templecarrig Lower Windgate
	Donoughmore	Ballintruer More Castleruddery Lower Castleruddery Upper Raheen Randlestown Whitestown Lower Whitestown Upper
	Dunganstown (East, South & West)	Ardanairy Ballard Lower Ballinacor East Ballinacor West Ballycapple Hill Ballyclogh North Ballyclogh South Ballydowling Ballykeppoge Bonagrew Brittas Carrigmore Gormanstown Kilboy Kilbride Templelyon Lower
	Ennereilly	Ballyrogan Lower Ballyrogan Upper Ballytunny Clonpadden Coolmore

County	District electoral division	Townlands	
Wicklow (cont'd)	Ennereilly (cont'd)	Ennereilly Raherd Sallymount Scratenagh	
	Enniskerry	Cookstown Enniskerry Kilgarron Knocksink Monastery Parknasilloge Powerscourt Demesne	
	Glenealy	Ballyknockan Beg Ballymoat Coolnakilly	
	Hartstown	All townlands	
	Hollywood	Athgarvan Bannagroe Kilierk Knocknastrelle Newtown Rathattin	
	Humewood	Barraderry East Humewood Kiltegan Knockavurrig	
	Kilballyowen	Tomcoyle	
	Killinure	Ballyconnell Killinure Lumcloon Tullowclay	
	Kilmacanoge	Fassaroe	
	Kilpipe	Coolalug Mucklagh Tomnaskela	
	Money	Ballynavortha Money Lower Money Upper	
	Newcastle	Merepark Mount Kennedy Demesne Mountjohn	
	Rath	All townlands	
	Rathdangan	Ballykilmurry Upper Borkillbeg Deerpark Highpark Lower Highpark Upper	
Shillelagh	Bailard Ballyknocker Ballyknocker West Minmore		

County	District electoral division	Townlands
Wicklow (cont'd)	Talbotstown	Barraderry North Barraderry West Englishtown Fortgranite Killalish Lower Killalish Upper Kilmurry Kilmurry Lower Kilmurry Upper Staney Park Woodfield Woodfield Glen
	The Grange	Knockarigg Knockarigg Hill Lowtown
	Tinahely	Boleybawn Churchland Coolross Gorteen Greenhall Lugduff Mountpleasant Whitefield
	Tuck Mill	Ballynacrow Lower Mattymount Saundersgrove Saundersgrove Hill Tuckmill Lower
	Cork	Aghinagh
Allow		Ballinia Coolbane Curraleagh Glancummane Lower Glancummane Upper Gortnascregga Knockeen Muckenagh Raheen
Ardagh		Ballinteosig Ballycolman Ballydaniel Ballynahella Ballyneague Barnaviddane Carriganass Knocknagappagh Meenoughter Monavarnoge

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Ardfeld	Ballyluck Ballyva Balteenbrack Brittas Brownstown Caherlarig Camus Carhoo Clooncunnig Creboy Dairles Drombeg Duneen Dunmore Dunnycove Dunowen Farran Garrymore Goat Island Greenanes Greenfield Little Island Lonagh Moneennamucky Mountain Common Muckruss Pallas Rineen
	Ardskeagh	Ballylophen Ballynaboola Ballynaboola West Garrane Newtown Sorrel
	Argideen	Knocks
	Ballingurteen	Cloonkirgeen Derreen Kildee Lisnabrinny Maulcorragh
	Ballyarthur	Gortnaminna
	Ballynamona	Burnfoot Carrigduff Greenhill Tooreen North Tooreen South
	Ballynoe	Ballyknock South Shanaboola
	Banteer	Derry Fermoyle Kilmacurrane Knockeenatuder Muingyroogeen Shronebeha Tooreen
	Barleyhill	Carrigcastle Lismire Toorard

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Bawn Cross	Knockfadda Knockilly
	Bengour	Rushfield
	Cahermore	Cahermore Freahanes Glanbrack Maulyregan Reanascreena North Reanascreena South Tinneel
	Carrig	Carrig Commons Knoppoge
	Castlecor	Ballygrady North Ballygrady South Kilbarry Lackeel
	Castlehyde	Coolroe Knockananig
	Castletown	Ballaghanure Lackanashinnagh Moneygaff East Moneygaff West Moneynacroha Sleenoge
	Castleventry	Castleventry Coolnagay Inchinattin Killeigh Knockfeen
	Clonakilty	Cloheen Desert Inchidoney Island Island Strand intake Kilbree Lackenagobidane Maulnaskehy Tawnies Lower Youghals
	Clonmeen	Clonmeen North Clonmeen South Coolroe Beg Curraghrour East Curraghrour West Dunch Gougane
	Clonmult	Aughnalyra Knockavuddig
	Coolclogh	Coolclogh Lisnagon

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Coolcraheen	Ballyhoulahan Ballyvackey Bohonagh Caherbeg Coolcraheen Derryduff Farranacounter Garralacka Garrane Garranecore Kilruane Lissard Tulligee Tullyneasky East
	Crinnaloo	Crinnaloo North
	Cullen	Ahane Lower Gortnacreha Knockduff Upper Mullaghroe North Mullaghroe South Two Gneeves
	Dangan	Ballyre Barradaw Kilcounty
	Derragh	Ardnageeha Church Hill Coalpits Duarrigle Knockagarrane East Knockagarrane West Knockane Knocknageeha East Knocknageeha South Lislehane Lissaniska Milleenylegane
	Derry	Ballyvireen Froe Tralong
	Drinagh	Drinagh East
	Dromina	Ardagh Curryglass Dromina Farthingville East Farthingville West Teeveeny
	Dromore	Ballysimon Carrigcleena Beg Carrigcleena More Drommahane Dromore North Dromore South Glashaboy West Kilcolman Kilpadder North Kilpadder South Knocknamona Nursetown Beg Nursetown More

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Dunmanway South	Ballyhalwick Brookpark Dunmanway South Kilbarry Kilronane East Maulashangarry Milleenanannig Tonafora Underhill
	Farahy	Ballyguyroe North
	Glanworth East	Curraghagalia North Curraghagalia South Lisleagh
	Glenville	Coom (Hudson)
	Greenville	Clearagh Dunmarklun Greenville Knockboy Lackareagh
	Keale	Cleanrath Gortheenafinnoge Keale North Keale South Kealmanagh Lisnashearshane Lyravuckane Moher
	Kilbrin	Ballybane Curraghs Knockagolig Knockalohert Mahanagh Rathnagard
	Kilcorney	Donoure East Donoure Middle Donoure West
	Kilcronat	Ballyanthony Caher Kilcronat Mountain Kilnafurrery Knochacool Knockanarrig Lyre Mountain Monaloo Rearour North Rearour South Sandyhill
	Kilcullen	Barrahaurin Kilcullen North
	Kilcummer	Ballydague Glandonohoe Grange Kylenafoory Renny Lower

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Kildinan	Aunamihoonagh Behernagh Lower Berhernagh Upper Glanakip Glanreagh Glenagoul Kildinan Knockaunacorrin Lackendarragh North Moanlahan Mullenataura Portduff Prap Raheen
	Kildorrery	Boleynanoultagh Gortacurrig Quitrentmountain
	Kilkerranmore	Aghamilla Ballyduvane Brittas Brittas North Brittas South Carhoo Clashraggy Cloheen Strand intake Creagh More Curragh Garranagoleen Gortnagearagh Maulycorcoran Pallas
	Killeagh	Coom (Middleton)
	Kilphelan	Ballyadack North Ballyadack South Ballybeg Ballynacaheragh Bawnanearia Caherdrinny Gortnahown Killeenemer Kiltrislane
	Kilshannig	Aldworth Esk North Garrane Glanminnane Glantane Laharan Monanveel Mounthillary Skarragh
	Kinneigh	Anaharlick Ballyvelone West Buckree Caher Cappeen West Clash Connagh Dromfeagh Gortaleen Kinneigh

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Kinneigh (cont'd)	Lissacroneen Lissicorrane Mallow Teenah
	Knocktemple	Ballybahallagh Commons Freemount Kilberrihert Knockaneda Knocknamuck Sunfort Tulladuff
	Liscarroll	Coolbane Coolbane Garrangort Knockbarry Lackaroe Liscarroll Moyge Rockspring Rossnarnarney Sallypark
	Macloneigh	Annahalabog Annahala East Annahala West Ballyveerane (part) Bealick (part) Carriganine Codrum (part) Dromcilffe Gearagh East Gearagh West Gortyleahy Inchisine Kill Rockborough Teerbeg Toomsbog Tooms West Tullatreada Ummera
	Macroon	Ballyveerane (part) Bealick (part) Codrum (part) Coolyhane Gurteenroe Kilnagurteen Lackaduff Maghereen Sleaveen East
	Mallow Rural	Knockaroura Knoppoge
	Manch	Cooleenagow Manch West Nedinagh East Nedinagh West Toom
	Mashanaglass	Coolacarreen Coolacoosane Lackavunaknick

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Milford	Ballyhane Upper Coolnagour Gortaheeda Kilbolane Kilmore Kinteera Moanavraça Scart
	Mitchelstown	Ballynamona Brigown Carrigane Curraghavoè Furrow Glenatlucky Glenduff Killakane Skeheen Skeheen Upper Turbeagh
	Monanimy	Ballincurrig Beennaskehy Cloghvoolla North Cloghvoolla South Glannagear Knockacullata Knockwatear Tooreen
	Mountrivers	Mountrivers Glenaglogh South Oughtihery
	Newtown	Coolasmuttane Moanabricka Rusheen
	Rahan	Ballinvuskig East Ballinvuskig West Fiddane North Fiddane South Gortanellig Island Knockanannig Knockbrack Knuttery Monee East Monee West
	Rathbarry	All townlands
	Rathcool	Ballinkeen Coolnagillagh Upper Knockcahill Rathcool
	Rathcormack	Coolnakilla Rathcormack Mountain Toberaneague
	Rosnalee	Dromahoe Dromskehy
	Shanballymore	Graig Upper

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Skagh	Cloonbannin East Cloonbannin West Dernagree Drominagh South Island Dahill Knockacarracoosh Meenskeha East Meenskeha West Skagh
	Skahanagh	Ballintlea North Ballintlea South Carker Middle Carker North Skahanagh Beg
	Springfort	Ballycoskery
	Streamhill	Castlepook North Streamhill East Streamhill West
	Teerelton	Ballina Barnadivane Barnadivane (Kneeves) Cooldaniel Cooldorragha Deshure Dromkeen Gortacurragh Knockane Lisnacuddy Moneycusker Mountmusic Reanacaheeragh
	Templemary	Ardskeagh Curraglass Poulnareagha
	Templemolaga	Cullenagh Gralgue Labbamolaga Middle Labbamolaga West Sraharia Toorreagh
	Templeomalus	Ahidelake Arundelmills Ashgrove Ballinglanna Ballymacwilliam East Ballymacwilliam South Ballymacwilliam West Cahergal Councambeg Cruary East Curraghgrane Beg Curraghgrane More Farran Maulmacredmond Maulmore Rocksavage South-Ring Trieneens

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Tincoora	Coolroe More Glen North Killavoy Lyre
	Tullylease	Ballagh Ballynaguilla Cahernagh (Morgel) Cahernagh East Cloongown Dromanig Gortnagark Knockatoumpane Poulavar Tullylease
Limerick	Abington	Abington Brittas Rath
	Ardagh	Ballinena Ballylin Ballynabearna Ballyvaghan Commons Dunganville Lower Glenville Rearasta South
	Ardpatrick	Moneen
	Askeaton East	All townlands
	Askeaton West	Aghalacka Ballyellinan Ballynacaheragh Cloonreask Coolrahee Greenish Island Holly Island Tomdeely North Tomdeely South
	Ballintober	Ballintober South Ballintober West Clooncon Gorteen Moanroe More Raheenagh
	Ballyagran	Ballyagran Ballybane Drewscourt East
	Ballylanders	All townlands
	Ballymacshaneboy	Ballincaroona Ballyhaght Ballymacshaneboy Ballyshanehehey Ballywoodane Brickfield

County	District electoral division	Townlands
Limerick (cont'd)	Ballymacshaneboy (cont'd)	Coombs Jamestown Mountrussell Newpark
	Ballynacarriga	Ardlahan Ballyculhane Ballydoole Ballyvareen Carheeney Coolbeg Faha Grass Island Knockroe Mellon Mountpleasant
	Ballyvarra	Ardivarna Ballyguy Ballyvarra Wood Boher Clonkeen (Molyneaux) Curragh Garrymore Killeenagarriff Knocksentry Laghtane East Lismuliane
	Caherconlish East	Ballyart Bohergar Drombane Eyon Grange East Grange West Mountsion Tinnatarriff Woodfarm
	Cappamore	Cunnagavale Dromalta Killuragh Tuogh
	Castleconnell	Bunkey Cloon and Commons Coolbane Coolready Coolreiry Derreen Derryhasna Derrylusk Drominboy Lower Fairyhall Gardenhill Gooig Huntingstown Knockanbaun Lacka Montpelier Parkwood Portcrusha Stradbally North Stradbally South Waterpark Woodpark

County	District electoral division	Townlands
Limerick (cont'd)	Castletown	All townlands
	Cleanglass	Darrery
	Clonkeen	Aghacore Clonkeen Clonshavoy Coolnahilla (Palmer) Coolnahilla (Powell) Maddyboy Toberagarriff
	Colmanswell	Fortwest Gortroe
	Craggs	Ballinknockane Carrowclogh Craggs Deelish Dysert Ellaha Hazelfield Island Mac Telge Mulderricksfield Rincullia
	Croagh	Ballinvira Ballynagool Cloonoul Lisnamuck
	Cullane	Ballybrien Ballyduff Ballyfauskeen Cullane North Cullane South Fahanasoodry Tooraleagan
	Darragh	Darragh Beg Spittle Tulla
	Doon South	Clonlusk Kilmoylan Lower Kilmoylan Upper Lisgaugh Toomaline Lower Toomaline Upper
	Dunmoylan East	Ballydoorils Ballyegny Ballysteen Boughilbo Cahernagh Grouselodge Knockbweeheen
	Dromcolliher	Ahadagh Carroward East Carroward West Cloncrew Cloonlara Coolnaknockane

County	District electoral division	Townlands
Limerick (cont'd)	Dromcolliher (cont'd)	Gardenfield South Gardenfield West Gorteens Highmount Kells Woodfield
	Duntryleague	Ballynaton Bohercarron Curraghroche Deerpark Duntryleague Lackelly West Newtown Snughborough
	Feenagh	Highmount
	Galbally	Annagh Castlecreagh Galbally Kilgreana Killinane Lissard
	Glenbrohane	Ballingarry Ballyfroota Ballynalacken Bohereenkyle Cloghast Glenbrohane Glenlary Knockaunavlyman Knocklary Mitchelstown Down Mitchelstown East Mitchelstown North Mitchelstown West
	Glin	Ballyculiane Upper Ballygiltinan Lower Ballygiltinan North Ballynagaul Cloonoughter Kilfergus Killeany Beg Killeany More Kinard Tullyglass
	Grean	Ballyhurst Ballyshoneen Ballyluddy Ballynaclogh Ballyvoneen Brackyle Bunavie Coolnapisha Dromeenboy Drumiara Garrane Beg Garrane More Kilduff Knockballyfookeen Linfeld Lisheen

County	District electoral division	Townlands
Limerick (cont'd)	Grean (cont'd)	Mountcatherine Nicker Racebeg Sunville Tullabeg
	Griston	Ballyfeerode Glenaree
	Hospital	Ballycahill Barrysfarm Coolalough Coolscart Gotoon Lodge Oldtown (Bennett) Oldtown (Ryan)
	Iveruss	All townlands
	Kilbeheny	Ballynatona Behanagh Churchquarter Loughananna
	Kilcornan	Ballymacdonagh Ballynamona Ballyvogue Bansha Blossomhill Boherboy Castlegrey Cloonagalleen Cowpark Crokerspark Curraghchase Curraghchase North Deegerty Derreen Dromiohan Garranard Kilbreedy Killeen Kyleavarraga North Rintulla Shanbally Stonehall Tinnacullia
	Kildimo	Ballyashea Ballynahallee Ballynolan Bolane Court Cragganacree Curraheen Dromore Glennamade
	Kilfinnane	Balliniyna Lower Balliniyna Upper Ballyroe Lower Ballyroe Upper Killeen Moorestown

County	District electoral division	Townlands
Limerick (cont'd)	Kilflyn	Abbey Ballydonohoe Ballyorgan Clovers Coolavehy Coolfree Houndscourt Keale Raheenroe
	Kilmurry	Ballybeg Dromkeen Dromkeen North Dromkeen South Gortnadromin Moanroe Mountsion
	Kilteely	Cromwell Garryncahera
	Knockalny	Rathanny
	Knocklong	Ardmore Ballincarroona Grange Kilfrush Knocklong Raheen Raheennamadra Ryvescastle Scarteen
	Knocknascrow	Castlequarter
	Lismakeery	Ballylin Ballyneety Carrowbreedoge Craggard Kilbradran Lisbane Mullagh Rathnagore Tubbrid
	Loghill	Ballynash (Bishop) Ballynash (Clare) Knocknaboley East Lisready (Clare) Lisready (Cripps)
	Monagay	Cloonsherick
	Nantinan	Ardtomin Ballinvirick Ballybaun Ballyhibbin Ballyhomock Ballymorrishen Ballyvockoge Boolaglass Bullaun Curraheen North Deanstown Derry

County	District electoral division	Townlands
Limerick (cont'd)	Nantinan (cont'd)	Gorteennamrock Gralgues Kilbehy Loughaun Lurraga Nantinan
	Oola	All townlands
	Pallaskenry	All townlands
	Particles	Castleoliver Fanningstown Glenanair East Glennanair West Glenosheen Moanmore Raheenroe Toor
	Shanagolden	Ballynacragga Ballynacragga North Doonskerdeen Foynes Island Leahys
	Shanid	Ballyane Briskagh Cloonty Cloonyclohassy
	Templebredon	Arrybrega Boarheeny Bohernagraga Cloghaready North Cloghaready South Cloghliawarreela Coolnadow Farranafina Garrydoolis Garryheakin Gortaclareen Gortnaboola Knockaundoolis Knockeravella Maeira Newtown Newtown North Newtown South Plaukarauka Prospect Rahard
	Tobernea	Commons Effin Garrycoonagh South Garrynderk North Garrynderk South Gortacrank Tobernea West
Tipperary	Aghnameadle	Aghnameadle Ballybeg Glennawinna

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Agliscloghane	All townlands
	Anner	Boherboy Cappaghmore Cappaghmagarrane Kilburry East Kilburry West Kilnagranagh Kylatlea
	Ballina	Ballina Ballycorrigan Ballyea South Ballymalone Beg Coolnadornory Cullenagh Garrynatineel Knockadrimin Roolagh
	Ballingarry	Arragh Beg Ballingarry Ballymona Drominure Garrane Gurteen Knockshigowna Lismacrorry Lisnagower Sopwell Ballaghboy Ballingarry Lower Ballingarry Upper Ballydonnell Glengall Islands Shangarry Tinock
	Ballycahill	Ballyoughter Barracurragh Birchill Castlefogarty Clareen Cooldotia Coolkill Crossoge Drumminagleag Farneybridgehill Garrynamona Garryvanus Lisnasella Moneydass Mountait Mountsion Newtown Roskeen North Rosmult
	Ballygibbon	Bessborough Kylenahekeragh Woodville
Ballykisteen	Ballybrien Ballyryan East Ballyryan West	

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Ballykisteen (cont'd)	Barnalean Cauteen Gortdrum Lisheennamalaus Milltown Monard
	Ballymackey	Ballaghveny Ballyknockane Carrowea Clash Clonalea Falleen Garrynafarna Pallas East Pallas West Park Ummera
	Ballynaclogh	Ballylisheen
	Ballyphilip	All townlands
	Ballyporeen	Klinamona Lisfunshion
	Ballysheehan	Carrow Fussough Garraun Newtown Raheen
	Bansha	Ballagh
	Boorisnafarney	Barnane Killoskehan
	Borrisnoe	Drumbane Greenhills
	Borrisokane	Crotta Killeen Kyletombrickane Lisleighbeg Tombrickane
	Borrisoleigh	Ballyroan Cappanilly Coolgort Gorteeny Knockanevin Knockinure Liss Mountgeorge Shanballycleary
	Bourney East	All townlands
	Bourney West	All townlands
	Bruis	Ardavullan Ardioman Ballynamrossagh

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Bruis (cont'd)	Farranacliff Killea Shrough
	Buolick	All townlands
	Burgesbeg	Ballycuddihy Beg Ballycuddihy More Ballyhisky Ballyhogan Ballywilliam Carrigal Castlecranna Dromin Gortmore Gortnaskehy Kilnacrauna
	Cappagh	Ardnagassane Ballyhane East Ballyhane West Brownbog Cahernahallia Cappagh Druminda Gortaderry Kilbeg Knockanavar Knockane Moanvaun Moher West Parkroe Shanacloon Toem
	Carrig	All townlands
	Carrigatoher	Ballycahill Ballyphilip Barravie Capparoe Carrow Downamona Erinagh Garrymore Gortnacleha Kiltyrome Lisbrien Lisheenacloonta Lissenhall Moanroan Sragh Tulla
	Castletown	Ballingeer Ballycarridoge Ballyvaughan Ballywilliam Castlelough Castletown Cloneygowny Coole Cooneen Cornode Faha Garranashingan

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Castletown (cont'd)	Garranmore Garrykennedy Garrymactelge Glencrue Kilparteen Lackaroe Landsdown Lisheenbrien Lisheentyrone Lisheentyrone South Scilly Island Shesharoe Townlough Lower Youghal Youghalvillage
	Clogheen	Carrimore Curraghslagh
	Clogher	Brockagh Cloonyross (Bolton) Drumwood Gortacoolrush
	CloghJordan	Mullenkeagh Townfields
	Cloghprior	All townlands
	Clohaskin	All townlands
	Cloneen	Ballinard Ballyvadlea Garrankyle Tullowcossaun
	Clonoulty West	Ballindrumeen Carrigeen Carrow Carrowkeel Coolanga Lower Coolange Upper Doorish Drum Gorteenamona Monroe Rossmore Toragh Westonslot
	Crohane	All townlands
	Cullen	Boherduff Cullen Fortyacres Garryheakin Kilcornan Longstone Monearmore
	Derrycastle	Derry Demesne Drumbane Ryninch Lower Ryninch Upper

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Donohill	Ballybrack Ballysheeda Bonarea Cappagh Clashnacrony Druminacunna Glasdrum Glebe Gorteendevane Greenfield Knockantibrien Lackenacombe Leenane West Newtown Newtown North Newtown South Rahyvira Rossacrowe Scarrough Shanaknock Tinnahinchy
	Drangan	Knockroe Moanvurrin Newtowndrangan
	Drom	Forest Graigue Killahagan Knockagh Larha North Larha South Rorardstown Lower Rorardstown Upper Rosnamaniff Lower
	Drumwood	All townlands
	Emly	All townlands
	Farranrory	All townlands
	Fennor	Garryclogh Graiguepadeen Fennor Inchirourke
	Finnoe	Boherleigh Carney Commons Curraghmore Gorteen Graigillane Oldcourt Rodeen Lower Rodeen Upper Sragh
	Garrangibbon	Attyjames Ballinvir Bleenaleen Lower Bleenaleen Upper Cappagh Cheesemount Coolarkin Currasilla Lower

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Garrangibbon (cont'd)	Garranbeg Garrangibbon Garrymorris Glenacunna Gortknock Killinch Oldcastle Templemichael
	Glenkeen	Cloghinch Currabaha Glentane Grangelough Grangeroe
	Gortkelly	Allengort Cottage Cottage Dogstown Drumminphilip Goldengrove Kileroe Killinleigh Lackandarra Mountcatherine Paddock Roskeen Roskeen Little Roskeen South
	Graigue	Ballyduff Graigue Gurteen Lelagh Lisballyard Rath Rockview Ross Walshpark
	Graystown	Ballaghboy Burnchurch Cooleagh Knockforlagh Manserghshill Noan
	Greenhall	Ballinteenoe Boher Cappadine Curraheen Greenhall Killalane
	Inch	Clonbeg Clonmore Pallashill
	Kilbarron	All townlands
	Kilcash	Cooloran Kylanoreashy
	Kilcommon	Clonmore South

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Kilcooly	Bawnlea Blackcommon Crossoges Deerpark Garransilly Graigaheesha Grangecastle Grangecrag Grangehill Knockatooreen Newhall Newpark Renaghmore Sallybog Springfield
	Kilfeakie	Knockacurra Springhouse
	Kilkeary	Greenanstown
	Killavinoge	Clonmore Graffin Skehanagh
	Killea	Coolgarran Cralguedarg Curraduff Gortacurra Gralguebeg Kilballyhemiken Kilkip East Kilkip West Killawardy Killea Killough Lahesseragh Lisnareelin Park Skehanagh North Skehanagh South
	Killenaule	All townlands
	Kilmore	Ballygown North Ballyhow Cloonanagh Cooleen Cranahurt Curragharneen Deerpark Garryard East Garryclogher Kilboy Mountisland Stangs
	Kilmucklin	Ballinvasa Ballybeg Ballyneil Cappaghtratin Churchfield Cloonmalonga Donohill Lands Garryshane

County	District electoral division	Townlands	
Tipperary (cont'd)	Kilmucklin (cont'd)		Gortnahaboy Gorteenaphooka Gorteen North Gortnacoolagh Leenan East Lisheendarby Lismurphy Moandoherdagh Moatquarter Shandangan
	Kilmurry		Garryduff
	Kilnaneave		Falleeny Garrane
	Kilpatrick		Drumminacroahy Gortard Gortarush Lower Gortarush Upper Gortussa Tooreen
	Kiltinan		Grangebeg Kiltinan Loughcapple
	Kilvemnon		Ballyduggan Ballylanigan (Cramer) Ballylanigan (Pennefather) Ballaghoge Kilvemnon Kylaglass Kylefreaghane Ninemilehouse Pollagh (Blunden) Pollagh (Pennefather) Poulacapple East Poulacapple West
	Knigh		Ballyalla Ballycraggan Ballyhogan Glebe Killadangan Lodge
	Latteragh		Bigpark Carrick Carrick (Maunsell) Castlequarter Cloon Coole Coolkereen Curragh Curraghaneety Garrane Glenmore Lower Killanafinch Laghile Monanore Oliatrim Sallypark Tobinsgarden Woodlands

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Lattin	Ballywire Knockballymaloogh
	Longford Pass	Derryfadda Longfordpass South
	Lorrha East	All townlands
	Lorrha West	All townlands
	Loughmoe	Carrickloughmore Cloone Coogulla Gorteenmagher Gortnahaha Gortreagh Kilbrickane Kilcoke Kilcurkree Killanigan Laghile Mardyke Skeagh Whitefield
	Modeshill	All townlands
	Monsea	Annaghbeg Ardgregane Ballydrinan Carrick Carrow Castlesheela Corraquill Crannagh Cushmona Dromineer Garraunfadda Garryduff Gortanoura Gortyogan Killaun Monsea Shannonhall Shannonvale Tomona
	Moyaliff	Ballynera Clonyharp Drumbane Glebe Lisheen Moyaliff Pennefatherswood
	Moyne	Derryville Killoran
	Mullinahone	Ballynacloghy Gurteen (Pennefather) Raheen
	New Birmingham	Ballinnty Glengoole North Glengoole South Lickfinn Tullenquane

County	District electoral division	Townlands	
Tipperary (cont'd)	Newport		Clonbealy Clonbunny Clonsingle Cooldrisla Coolnacalla Cranavaneen Derryleigh Foxhall Garrytelge Mountrivers Newport Pollagh Rossary Beg Rossary More Tullo
	Newtown		All townlands
	Oughter League		Bishopswood Cumask
	Poynststown		All townlands
	Rathcabban		All townlands
	Rathnaveoge		All townlands
	Redwood		All townlands
	Riverstown		All townlands
	Rodus		All townlands
	Roscrea		All townlands
	Solloghobeg		Gortanerrig Kyle Kyleagarry Lisheenkyle Newtown Solloghobeg
	Tempeltouhy		Ballylahy Cranagh Lahagh Strogue Tullowmacjames
	Terryglass		All townlands
	Timoney		All townlands
Tipperary Rural		Ballyglass Upper Cordangan Fawnagowan Garryduff Gortknockeare Lacken	
Two Mile Borris		Leigh	

County	District electoral division	Townlands
Tipperary (cont'd)	Uskane	Ballycasey Ballyrourke Ballyspellane South Bawnmore Bonagooga Cappanasmear Clarkill Coorevin Courthill Derrinvohil Drumnamahane Drumnamahane Island Felgh Felgh East Felgh West Garryard Middletown Uskane
	Youghalarra	Ballinagore Ballinamoe Ballymoylin Balyrusheen Bawnakey Carrigmadden Carrowbane Carrownaclogh North Carrownaclogh South Clashabreeda Creggane Esker Garranakeevin Gortnavelgh Knockanfolimore Knockannamohilly Knockmore Knockrinahan Kylebeg Monroe Newtown Pallas Beg Pallas More Parkbeg
Waterford	Annestown	Castlecraddock Castlecraddockbog Dunhill Kilmurrin Kilsteague Lissaviron Lissavironbog
	Ballydurn	Ballydurn
	Ballyhane	Moneygorm Moneygorm East Moneygorm West Poulbautia
	Ballylaneen	Ballynabanoge North Ballynabanoge South Carrowntassona Graiguenageeha Williamstown
	Ballymacarbry	Clogheen

County	District electoral division	Townlands
Waterford (cont'd)	Ballynamult	Ballynagullkee Lower Ballynamult Farnane Lower Lickoran Lisleigh
	Cappoquin	Coolnacreena
	Carrickbeg Rural	Kildroughaun
	Carrigcastle	Ballyvoony Killeiton Monakirka
	Carriglea	Ballintaylor Lower Ballyguiry East Barranastook Lower
	Clonea	Clonea Curraghphilipeen Glenstown
	Colligan	Ballyconnery Upper Ballyneety Colligan Beg Currabaha Inchindrisla Kilgobnet
	Comeragh	Gortnalaght Lemybrien
	Dromore	Ballycullane Curradarra Curraheen Dromore Graigue Lackensillagh Monagally West Shanakill
	Drumroe	Camphire Okyle
	Dunhill	Ballybregin Ballylenane Ballyphilip Ballyrobin Crough Shanaclogh Smoor More
	Fox's Castle	Adramone More Ballingowan Carrickbarrahane Millerstown
Gardenmorris	Ballinlough Ballyvaddan Knockane Rathquage	

County	District electoral division	Townlands
Waterford (cont'd)	Georgetown	Farranalahesery Klimoylan Shanakill
	Glen	Churchtown Landscape
	Graignagower	Ballyrohan Caherbrack
	Grallagh	Aughnacurraveel Ballycurrane North Ballycurrane South
	Islandikane	Ballyscanian Carrickavrantry Knockanduff
	Keereen	Clogh Keereen Lower Keereen Upper
	Kilcockan	Ballyphilip East Ballyphilip West Ballyroe Carnglass Crossery Glengoagh Kilcockan Killeenagh South Kilmanicholas Knockanore Lisglass Monang Scart Sleeven Strancally Demesne
	Kilmacomma	Caherbaun Glenabbey Greenan Kilmacomma
	Kilmacthomas	Scrahan
	Kilmeaden	Ballycahane Ballyvallikin Bealloug Curraghtaggart Gullcagh Knocknacrohly Lahardan
	Kilronan	All townlands
	Kilwatermoy East	Ballymuddy Headborough Kilianthony Snugborough
	Kilwatermoy West	Dunmoon Dunmoon North Dunmoon South Knockaun South Lyrenacarriga Shanpollagh

County	District electoral division	Townlands	
Waterford (cont'd)	Kinsale Beg		Drumgullane East Drumgullane West Glistinane Kilmeedy East Kilmeedy West Knockbrack
	Knockmahon		Ballydowane East Ballydowane West Ballygarran Ballynagigla Ballynarrid Ballynasissala Knockmahon Lisnageragh Tankardstown Templeyvrick
	Lismore Rural		Ballinaspick North Ballinaspick South Ballinvella Ballnaraha Bridane Lower Kilnacarriga Monatrim Lower Monatrim Upper
	Mocoliop		Inchinleama West Lisnagree
	Modelligo		Brooklodge Carrigaun (Hely) Derry Lower Garraun Upper Graigueavurra Knocknageragh Newtown Parkmore Scart (Hely) Scart (Sergeant)
	Modelligo		Ballykerin Lower Ballykerin Middle Ballykerin Upper Castlequarter Glen Lower Killeagh Mountaincastle North Mountaincastle South Steady Castle Vicarstown North Vicarstown South
	Mothel		Bishopstown
	Mount Kennedy		Bellahine Carrigeennageragh Big Curraheen Gortavicary Knockyelan
	Newcastle		Ardeenloun East Kildermody Kilmoyemoge West Ross

County	District electoral division	Townlands	
Waterford (cont'd)	Pembrokestown		Ballynaclogh North Clonfadda Kilcarton Reisk Sporthouse
	Portlaw		Lissamuttaun
	Reisk		Ardnahow Ballydermody Ballydermodybog Ballymoat Ballymorris Matthewstown
	Ringville		Ballynacourty North Ballynagaul Beg Ballynagaul More Ballyreilly Carrigeen Cunnigar Helvick Killinoorin Knockanpower Lower Knockanpower Upper Moat Shanakill
	St Mary's		Croan Lower Kilgainy Upper Knocklucas Monacailee Poulboy Spa
	Stradbally		Carrigeennahaha Curraheen Island Kilminnin Lower Kilminnin Upper Knockadrumalea Monavaud Newtown Park Scartacrooka Stradbally Beg Stradbally More Woodhouse
	Tallow		Kilbeg Lower Kilbeg Upper Racecourse
	Templemichael		Ballycondon Ballycondon Commons Ballynatray Commons Coolbeggan East Collbeggan West Harrowhill Propoge
	Tinnasaggart		Kilrossanty
	Whitechurch		Woodstock

ALLEGATO II

ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 DELLA DIRETTIVA
75/268/CEE

County	District electoral division	Townlands	
Dublin	Donabate		Lambay Island
Louth	Ballymascanion		Aghaboys Ballymascanion Culfore Faughart Lower Navan Whitemill
	Clogher		Dales Glebe East Glebe South Glebe West Mayne
	Dromiskin		Mooretown
	Drumcar		Corstown Draghanstown Dunany Mitchelstown Johnstown
	Dundalk Rural		Dowdall's Hill Marsh North Marsh South Point
	Greenore		Ballagan Ballug Ballynamony (Murphy) Ballytrasna Greenore Millgrange Muchgrange Mucklagh Mullabane Templetown Whitestown Willville
Wexford	Ardamine		Seamount
	Ardcavan		Ardcavan Ardcolm Ballycrane Ballyla Ballytramon Beggerin Island Big Island Burgess Castlebridge Craanagam Craanatore Crosstown Ferrybank North Ferrybank South

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Ardcavan (cont'd)	Glebe Johnstown Kilmisten Knockmore Knottown North West Slob Tincone
	Ardcolm	North East Slob Raven
	Ballyvaldon	Ballynadrishoge Ballynamona Ballyvaldon Killincooley Beg Knocknasillogue Tinnaberna
	Bannow	Ballymadder Coolseskin Cullenstown
	Cahore	Ballinoulart Ballytelgue Bog & Warren Cahore Fodagh Kilmichael Tinnacree
	Castle Talbot	Ballyconnigar Lower Ballyconnigar Upper
	Courtown	Ballinatray Lower Ballymoney Lower Courtown Duffcarick Glennaglogh Kildermot Kiltennell Seafield
	Duncormick	Bellary Duncormick Hill Lacken Lough
	Drinagh	Drinagh Intake Drinagh North Drinagh South
	Ford	Castleannesley Morriscastle
	Killincooly	Ballyduboy Ballylurkin
	Kilmore	Saltee Island Great Saltee Island Little
	Kilpatrick	Galbally Galbally East Islafalcon Saundercourt
	Lady's Island	Burrow

County	District electoral division	Townlands
Wexford (cont'd)	Tacumshin	Ballymurry Bunargate Bunargate Strand Grogan Grogan Burrow Hilltown Rostonstown Rostonstown Burrow Sigginstown Island Great Sigginstown Island Little
	Tomhaggard	Ballagh Ballagh Burrow Mountpill Mountpill Burrow Tilladavin
Wicklow	Arklow	Ferrybank Money Big Tinahaska Lower
	Dunganstown	Cornagower East Magherabeg Magheramore
	Kilbride	Johnstown North Johnstown South Seabank
	Kilcoole	Ballydonarea Ballygannon Ballyloughlin Ballynerrin Cooldross Lower
	Newcastle	Ballybia Blackditch Castlegrange Grange North Grange South Leabeg Lower Leabeg Middle Leamore Lower Leamore Upper
	Wicklow	Bollarney North Bollarney (Murragh) Clonmannan Coolawinnia Dunbur Lower Dunbur Upper Kilpoole Hill Kilpoole Lower Kilpoole Upper Knockrobin Knockrobin (Murragh) Tinakelly Tinakelly (Murragh)
	Cork	Abbeymahon
Butlerstown		Ballinluig Ballymacredmond Ballymacshoneen

County	District electoral division	Townlands
Cork (cont'd)	Butlerstown (cont'd)	Dunwoorly Lissicrimeen Shanaghobaravane
	Courtmacsherry	Ballincurrig Ballymacraheen Courtmacsherry Lackarour Lisleecourt Mesimane
	Templeomalus	Donaghmore
Waterford	Annestown	Annestown Benvoy Dunabrattin Knockane Woodstown
	Ardmore	Ardocheasty Ardoginna Curragh Duffcarrick Dysert
	Clonea	Ballynacourty Ballynalahessery South Clonea Lower Clonea Middle Kilgrovan Knockyoolahan East Knockyoolahan West Tallacoolmore
	Drumcannon	Ballinattin Lisselan Lisselan Intake
	Islandikane	Caher Garrarus Islandikane East Islandikane South Kilfarrasy Newtown Westtown Whitefield
	Kilmacleague	Kilmacleague East Kilmacleague West
	Rathmoylan	Brownstown Coolum Corbally More Lisselty Summerville
	Tramore	Ballycarnane Crobally Lower Crobally Upper Tramore East Tramore Intake Tramore West

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 86/466/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Regno di Spagna)

(91/C 176/03)

COM (91) 101 def.

(Presentata dalla Commissione il 31 maggio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la direttiva 86/466/CEE ⁽³⁾, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, stabilisce quali zone del Regno di Spagna sono incluse nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo del Regno di Spagna ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco comunitario delle zone elencate nell'allegato della direttiva 86/466/CEE venga modificato conformemente all'allegato della presente direttiva;

considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco rispettano criteri e indici utilizzati nella direttiva 86/466/CEE per determinare le zone di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che nella direttiva 86/466/CEE la tutela dell'ambiente costituisce un elemento importante per determinare le zone svantaggiate in cui ricorrono svantaggi specifici a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE; che l'esistenza di attività minerarie ed estrattive può comportare gravi problemi per l'ambiente; che inoltre la superficie totale di tali zone è inferiore al 4 % del totale della superficie di tale Stato membro (3,86 %);

considerando che le modifiche chieste dal governo spagnolo nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE comportano un aumento della superficie agricola utile delle zone svantaggiate globalmente considerate che è inferiore al 4,5 % della superficie agricola utile totale della Spagna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'elenco delle zone svantaggiate del Regno di Spagna, che figura nell'allegato alla direttiva 86/466/CEE, è completato dall'elenco allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.

ALLEGATO I

ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 DELLA DIRETTIVA
75/268/CEE*Comunità Autonoma: 01 — Andalucía***Provincia: 23 — Jaén**

Comarca: 06 — Campiña del Sur

50 Jaén (parte)

Provincia: 29 — Málaga

(*) Comarca: 01 — Norte o Antequera

15 Antequera (parte)

*Comunità Autonoma: 08 — Castilla-La Mancha***Provincia: 13 — Ciudad Real**

(*) Comarca: 05 — Pastos

15 Almodóvar del Campo (parte)

*Comunità Autonoma: 09 — Cataluña***Provincia: 17 — Girona**

(*) Comarca: 04 — Alt Empordà

102 Massanet de Cabrenys

Provincia: 25 — Lleida

(*) Comarca: 06 — La Noguera

156 Os de Balaguer

Provincia: 43 — Tarragona

(*) Comarca: 07 — Camp de Tarragona

17 L'Argentera

*Comunità Autonoma: 13 — Murcia***Provincia: 30 — Murcia**

Comarca: 05 — Suroeste y Valle Guadalentín

24 Lorca (parte)

*Comunità Autonoma: 16 — Comunidad Valenciana***Provincia: 03 — Alicante**

(*) Comarca: 04 — Central

48 Callosa d'Ensarriá

107 Polop de la Marina

ALLEGATO II

A. ELENCO DELLE ZONE CHE DALLA CATEGORIA DELLE ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5, SONO TRASFERITE NELLA CATEGORIA DELLE ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE

Comunità Autonoma: 08 — Castilla-La Mancha

Provincia: 13 — Ciudad Real

(*) Comarca: 02 — Campo de Calatrava

31	Carrión de Calatrava	83	Torralba de Calatrava
----	----------------------	----	-----------------------

B. ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE

Comunità Autonoma: 01 — Andalucía

Provincia: 23 — Jaén

(*) Comarca: 06 — Campiña del Sur

3	Alcaudete	60	Martos	87	Torredonjimeno
58	Mancha Real	86	Torre del Campo	98	Villardompardo

Comunità Autonoma: 02 — Aragón

Provincia: 50 — Zaragoza

(*) Comarca: 01 — Ejea de los Caballeros

135	Layana	186	Navardún
-----	--------	-----	----------

Comunità Autonoma: 07 — Castilla y León

Provincia: 24 — León

(*) Comarca: 06 — Tierras de León

4	Almanza	162	Santovenia de la Valdorcina	189	Valverde de la Virgen
55	Cimanes del Tejar	163	Sariegos	201	Vegas del Condado
63	Cubillas de Rueda	175	Valdefresno	213	Villamartín de Don Sancho
142	San Andrés del Rabanedo	180	Valdepolo	222	Villaquilambre

Provincia: 34 — Palencia

(*) Comarca: 02 — Campos

1	Abarca	34	Boadilla del Camino	76	Fuentes de Nava
3	Abia de las Torres	35	Boadilla de Rioseco	77	Fuentes de Valdepero
9	Amayuelas de Arriba	42	Calzada de los Molinos	79	Grijota
10	Ampudia	45	Capillas	81	Guaza de Campos
11	Amusco	46	Cardeñosa de Volpejera	88	Husillos
15	Arconada	47	Carrión de los Condes	89	Itero de la Vega
17	Astudillo	48	Castil de Vela	92	Lantadilla
18	Autilla del Pino	52	Castillo de Villavega	96	Lomas
19	Autilla de Campos	53	Castromocho	99	Manquillos
24	Baquerín de Campos	55	Cervatos de la Cueva	101	Marcilla de Campos
25	Barcena de Campos	59	Cisneros	102	Mazariegos
29	Becerril de Campos	71	Espinosa de Villagonzalo	103	Mazuecos de Valdeginete
31	Belmonte de Campos	72	Frechilla	104	Melgar de Yuso
33	Boada de Campos	74	Frómista	106	Meneses de Campos

108	Monzón de Campos	159	San Cebrián de Campos	220	Villamartín de Campos
109	Moratinos	163	San Mamés de Campos	224	Villamuera de la Cueva
112	Nogal de las Huertas	165	San Román de la Cuba	227	Villanueva del Rebollar
116	Osornillo	167	Santa Cecilia del Alcor	230	Villarmentero de Campos
123	Paredes de Nava	174	Santoyo	232	Villarramiel
125	Pedraza de Campos	180	Tamara	233	Villasarracino
127	Perales	184	Torremormojón	236	Villaturde
130	Piña de Campos	192	Valde-Ucieza	237	Villaumbrales
131	Población de Arroyo	204	Villacidaler	240	Villerias
132	Población de Campos	206	Villada	241	Villodre
137	Pozo de Urama	211	Villaherreros	243	Villoldo
149	Requena de Campos	213	Villalaco	246	Villovieco
152	Revenga de Campos	215	Villalcázar de Sirga	901	Osorno la Mayor
155	Ribas de Campos	216	Villalcón	902	Valle Retortillo
156	Riberos de la Cueva	217	Villalobón	903	Loma del Ucieza

Provincia: 37 — Salamanca

(*) Comarca: 03 — Salamanca

16	Aldealengua	110	Cordovilla	231	Parada de Rubiales
17	Aldeanueva de Figueroa	117	Doñinos de Salamanca	238	Pedrosillo el Ralo
20	Aldearrubia	121	Encinas de Abajo	239	Pedroso de la Armuña (El)
23	Aldeatejada	128	Espino de la Orbada	240	Pelabravo
31	Arabayona	129	Florida de Liébana	253	Pino de Tormes (El)
32	Arapiles	130	Forfoleda	254	Pitiegua
33	Arcediano	152	Gomecello	288	San Morales
38	Babilafuente	164	Huerta	294	Santa Marta de Tormes
40	Barbadillo	175	Machacón	318	Tardáguila
62	Cabezabellosa de la Calzada	185	Mata de Armuña (La)	323	Topas
67	Cabrerizos	192	Miranda de Azán	327	Torresmenudas
69	Calvarrasa de Abajo	202	Monterrubio de Armuña	338	Valdunciel
73	Calzada de Valdunciel	206	Moriñigo	342	Valverdón
79	Canillas de Abajo	209	Mozárbez	347	Vellés (La)
84	Carbajosa de Armuña	222	Negrilla de Palencia	352	Villagonzalo de Tormes
85	Carbajosa de la Sagrada	224	Orbada (La)	354	Villamayor
87	Carrascal de Barregas	225	Pajares de la Laguna	362	Villares de la Reina
92	Castellanos de Moriscos	229	Palencia de Negrilla	372	Villaverde de Guareña
93	Castellanos de Villiquera	230	Parada de Arriba	375	Villoruela

Provincia: 40 — Segovia

Comarca: 03 — Segovia

72	Encinillas	103	Huertos (Los)	214	Valseca
101	Hontanares de Eresma				

Provincia: 49 — Zamora

(*) Comarca: 04 — Campos-Pan

2	Abezames	30	Bustillo del Oro	56	Cubillos
6	Algodre	35	Cañizo	76	Fresno de la Ribera
7	Almaraz de Duero	42	Castronuevo	83	Fuentesecas
9	Andavias	43	Castroverde de Campos	86	Gallegos del Pan
14	Arquillinos	46	Cerecinos de Campos	95	Hiniesta (La)
16	Aspariegos	47	Cerecinos del Carrizal	107	Malva
20	Belver de los Montes	53	Coreses	108	Manganeses de la Lampreana
22	Benegiles	55	Cotanes	114	Matilla la Seca

119	Molacillos	175	Revellinos	246	Villalba de la Lampreana
122	Monfarracinos	178	Roales	248	Villalobos
123	Montamarta	185	San Agustín del Pozo	249	Villalonso
132	Moreruela de los Infanzones	186	San Cebrián de Castro	250	Villalpando
135	Muelas del Pan	188	San Esteban del Molar	251	Villalube
141	Pajares de la Lampreana	190	San Martín de Valderaduey	252	Villamayor de Campos
142	Palacios del Pan	194	San Pedro de la Nava-Almendra	260	Villanueva del Campo
155	Piedrahita de Castro	216	Tapioles	263	Villardefallaves
156	Pinilla de Toro	222	Torres del Carrizal	266	Villárdiga
160	Pobladura de Valderaduey	227	Valcabado	267	Villardondiego
163	Pozoantiguo	232	Vega de Villalobos	268	Villarín de Campos
165	Prado	235	Vezdemarbán	269	Villaseco
168	Quintanilla del Monte	236	Vidayanes	270	Villavendimio
169	Quintanilla del Olmo	242	Villafáfila		

*Comunità Autonoma: 08 — Castilla-La Mancha***Provincia: 02 — Albacete**

(*) Comarca: 04 — Centro

6	Alcadozo	29	Chinchilla de Monte Aragón	50	Montalvos
12	Balazote	35	Gineta (La)	60	Peñas de San Pedro
15	Barrax	38	Herrera (La)	61	Pétrola
21	Casas de Juan Núñez	39	Higueruela	63	Pozohondo
27	Corral-Rubio	40	Hoya-Gonzalo	65	Pozuelo

Provincia: 13 — Ciudad Real

(*) Comarca: 02 — Campo de Calatrava

7	Alcolea de Calatrava	29	Cañada de Calatrava	62	Picón
9	Aldea del Rey	30	Caracuel de Calatrava	64	Poblete
13	Almagro	35	Corral de Calatrava	66	Pozuelo de Calatrava
20	Argamasilla de Calatrava	40	Fernancaballero	67	Pozuelos de Calatrava (Los)
22	Ballesteros de Calatrava	45	Granátula de Calatrava	88	Valenzuela de Calatrava
23	Bolaños de Calatrava	56	Miguelturra	91	Villamayor de Calatrava
25	Cabezarados	58	Moral de Calatrava	95	Villar del Pozo

Provincia: 16 — Cuenca

Comarca: 03 — Serranía Media

4	Albaladejo del Cuende	152	Parra de las Vegas (La)	902	Valdetórtola
29	Barchín del Hoyo	263	Villar de Olalla	903	Valeras (Las)
83	Fresneda de Altarejos				

Provincia: 19 — Guadalajara

Comarca: 01 — Campiña

6	Albalate de Zorita	58	Cabanillas del Campo	117	Fontanar
7	Albares	70	Casa de Uceda	120	Fuentelahiguera de Albatages
15	Aldeanueva de Guadalajara	71	Casar (El)	121	Fuenteleucina
21	Almoguera	74	Caspuñas	123	Fuenteviejo
22	Almonacid de Zorita	82	Centenera	124	Fuente novilla
24	Alovera	102	Cubillo de Uceda (El)	126	Galápagos
36	Aranzueque	105	Chiloeches	142	Hontoba
41	Armuña de Tajuña	107	Driebes	143	Horche
43	Atanzón	111	Escariche	150	Hueva
46	Azuqueca de Henares	112	Escopete	151	Humanes

152	Illana	225	Pozo de Guadalajara	300	Valdeaveruelo
160	Loranca de Tajuña	230	Quer	301	Valdeconcha
161	Lupiana	233	Renera	302	Valdegrudas
166	Málaga del Fresno	239	Robledillo de Mohernando	304	Valdenuño-Fernández
167	Malaguilla	242	Romanones	308	Valfermoso de Tajuña
176	Mazuecos	252	Sayatón	319	Villanueva de la Torre
189	Mohernando	266	Tendilla	323	Villaseca de Uceda
192	Mondéjar	280	Torrejón del Rey	325	Viñuelas
194	Moratilla de los Meleros	286	Tórtola de Henares	326	Yebes
212	Pastrana	293	Uceda	327	Yebra
215	Peñalver	297	Valdarachas	331	Yunquera de Henares
220	Pioz	299	Valdeavellano	335	Zorita de los Canes
224	Pozo de Almoguera				

*Comunità Autonoma: 09 — Cataluña***Provincia: 43 — Tarragona**

(*) Comarca: 04 — Priorat — Prades

23	Bellmunt del Priorat	72	Lloà	114	Porrerà
40	Capçanes	76	Marçà	151	Torre de Fontaubella (La)
55	Falset	82	Masroig (El)	154	Torroja del Priorat
69	Gratallops	85	Molar (El)	174	Vilella Baixa (La)
70	Guiamets, (Els)	112	Poboleda		

*Comunità Autonoma: 10 — Extremadura***Provincia: 06 — Badajoz**

(*) Comarca: 06 — Badajoz

5	Albuera (La)	45	Entrín Bajo	128	Talavera la Real
10	Almendral	92	Nogales	131	Torre de Miguel Sesmero
40	Corte de Peleas				

*Comunità Autonoma: 14 — Navarra***Provincia: 31 — Navarra**

Comarca: 01 — Cantábrica — Baja Montaña

83	Echarri
----	---------

ALLEGATO III

ZONE SVANTAGGIATE A NORMA DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 DELLA DIRETTIVA
75/268/CEE

(*) III.1 TUTTE LE ZONE

*Comunità Autonoma: 01 — Andalucía***Provincia: 29 — Málaga**

(*) Comarca: 03 — Centro Sur o Guadarrhorce

58 Guaro 68 Manilva

(*) Comarca: 04 — Velez-Málaga

5 Algarrobo 50 Cútar 99 Viñuela

27 Benamocarra 82 Rincón de la Victoria

*Comunità Autonoma: 03 — Asturias***Provincia: 33 — Asturias**

(*) Comarca: 02 — Luarca

41 Navia 70 Tapia de Casariego

*Comunità Autonoma: 07 — Castilla y León***Provincia: 24 — León**

(*) Comarca: 01 — Bierzo

27 Cabañas Raras 34 Camponaraya 206 Villadecanes

30 Cacabelos 64 Cubillos del Sil

*Comunità Autonoma: 09 — Cataluña***Provincia: 08 — Barcelona**

(*) Comarca: 01 — Bergueda

11 Avia 49 Casserres 92 Gironella

(*) Comarca: 03 — Osona

149 Olost

Provincia: 17 — Girona

(*) Comarca: 03 — Garrotxa

19 Besalú 98 Maia de Montcal 165 Sant Jaume de Llierca

46 Castellfollit de la Roca 114 Olot

Provincia: 25 — Lleida

(*) Comarca: 07 — Urgell

52 Bellvís

*Comunità Autonoma: 11 — Galicia***Provincia: 15 — La Coruña**

(*) Comarca: 01 — Septentrional

49 Moeche

*Comunità Autonoma: 12 — Comunidad de Madrid***Provincia: 28 — Madrid**

(*) Comarca: 05 — Sur Occidental

109 Pelayos de la Presa

*Comunità Autonoma: 16 — Comunidad Valenciana***Provincia: 03 — Alicante**

(*) Comarca: 01 — Vinalopó

21 Bañeres

53 Castalla

96 Onil

Provincia: 12 — Castellón

(*) Comarca: 05 — Litoral Norte

4 Alcalá de Chivert

102 Santa Magdalena de Pulpis

*Comunità Autonoma: 17 — País Vasco***Provincia: 20 — Guipúzcoa**

(*) Comarca: 01 — Guipúzcoa

81 Zumaia

Provincia: 48 — Vizcaya

(*) Comarca: 01 — Vizcaya

15 Basauri

38 Gamiz — Fika

53 Lauquiniz

35 Fruniz



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



PANORAMA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA 1990

Lo scopo della presente pubblicazione è di offrire una descrizione dell'industria della Comunità europea. La pubblicazione è stata redatta per corrispondere all'interesse nei confronti dell'attuale situazione dell'industria e dei servizi nella CE e delle sue prospettive future, secondo un approccio settoriale e tematico e riservando una particolare attenzione all'analisi dei problemi di attualità che riguardano l'industria europea.

1208 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-9926-4 — N. di catalogo CO-55-89-754-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 38 ecu

ES, DE, EN, FR, IT

LE TELECOMUNICAZIONI IN EUROPA

di Herbert Ungerer con la collaborazione di Nicholas P. Costello

Il presente libro si propone di illustrare gli elementi principali in causa nella trasformazione di questo settore: digitalizzazione; comunicazioni a banda larga integrate; programma comunitario RACE; concorrenza mondiale; problema fondamentale della liberalizzazione. Ma oltre ai dettagli di un'evoluzione tecnologica spettacolare e delle numerose nuove possibilità, il libro cerca di porre in evidenza il tema fondamentale della politica comunitaria delle telecomunicazioni: assicurare la libertà di scelta dell'utente nel più ampio mercato europeo del 1992.

275 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8211-6 — N. di catalogo CB-PP-88-009-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



NORME COMUNI PER LE IMPRESE

di Florence Nicolas con la collaborazione di Jacques Repussard

Il presente saggio intende innanzitutto illustrare i meccanismi di funzionamento del sistema europeo di normalizzazione, i mezzi di cui si avvale, il suo inserimento nelle istituzioni della Comunità e le interfacce con i meccanismi nazionali e mondiali.

79 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8556-5 — N. di catalogo CB-PP-88-A01-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

